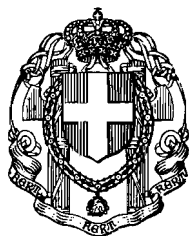


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA	
Posiz.	1608 60
N.° di Carico	59100

CODICE CIVILE

LIBRO DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

ROMA 1939 - ANNO XVII

CODICE CIVILE

LIBRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI

Relazione e R. Decreto 26 ottobre 1939 - Anno XVII, n. 1586

RELAZIONE

a S. M. il RE IMPERATORE

del Ministro Guardasigilli

(GRANDI)

Presentata nell'udienza del 26 ottobre 1939-XVII
per l'approvazione del testo del Libro del Codice Civile

Delle successioni per causa di morte e delle donazioni

SIRE,

Mentre una nuova guerra si è scatenata in Europa, trascinando, nel corso fatale degli eventi, governi e popoli, l'Italia fascista, nella serena e operosa tranquillità che le deriva dalla sua forza e dalla coscienza della sua missione universale, attende vigile, pronta e con ritmo sempre più intenso alle sue costruttive opere di pace.

La codificazione del diritto privato, tipica espressione del progresso civile di un popolo, che sia consapevole dei valori eterni di questa grande manifestazione dello spirito umano che è il diritto, procede senza soste verso il suo compimento. Alla realizzazione di tale opera, che il Regime fascista vuole modellare sulla tradizione gloriosa di Roma, io ho creduto necessario dedicare subito tutte le mie forze e la più appassionata cura. Posso così, coronando con un ultimo ma intenso sforzo vari anni di preparazione, presentare a Vostra Maestà il libro « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » che segue a breve distanza di tempo il primo libro del codice civile, al quale il 12 dicembre 1938-XVII Vostra Maestà si degnò di apporre l'Augusta sanzione, e del quale il libro delle successioni rappresenta il necessario complemento.

Il regime giuridico delle persone e l'ordinamento della famiglia, che costituiscono i capisaldi della struttura sociale di uno Stato, sono ora integrati dal nuovo regolamento dei rapporti successori, che rappresenta, di fronte alla vicenda transitoria della vita umana, il senso di perenne continuità della stirpe.

Questa seconda tappa della codificazione civile, che incide su un insieme di rapporti complessi e delicati, è una nuova affermazione della vitalità dei principi della dottrina fascista che, collegandosi con i principi universali elaborati dalla sapienza romana e dalla nostra ininterrotta tradizione, trovano in tutti i campi la loro forma giuridica.

E' certo che anche il nuovo regime successorio trova il suo fondamento nei principi che sono l'inconfondibile patrimonio della nostra razza e che ancora oggi risultano aderenti, col

vantaggio di un collaudo plurisecolare, alla sensibilità giuridica del nostro popolo. Ma accanto a questi principi inesauribilmente fecondi, si affermano sempre più, col loro spirito di modernità, principi politici, sociali ed economici della dottrina fascista. Da ogni parte penetra così nel corpo della nostra millenaria tradizione la linfa dei nuovi ideali di vita e lo spirito del nostro tempo, per cui gli antichi istituti acquistano nuovo significato e portata, in armonia con quel sano e realistico equilibrio che è il vanto della nostra tradizione romana e italiana.

Nella nuova disciplina delle successioni, pur tenendosi conto degli interessi e delle esigenze dell'individuo, è sempre vigile e costante la cura dell'interesse collettivo in tutta la gamma dei suoi atteggiamenti concreti, dall'interesse dello Stato, realtà sempre operante anche nella sfera degli interessi privati, all'interesse del nucleo familiare che la nuova legislazione fascista tende sempre più a rafforzare e potenziare.

Il libro delle successioni è il frutto di una accurata elaborazione, la quale, iniziata col progetto predisposto dalla Commissione Reale, venne proseguita, sulla base delle osservazioni formulate dagli organi tecnici e politici consultati, in un secondo progetto il quale, a sua volta, venne sottoposto all'esame della Commissione delle Assemblee legislative. Le osservazioni di questa hanno portato ad una ulteriore e vasta revisione del testo definitivo che oggi si sottopone alla Vostra Augusta approvazione.

Le relazioni che hanno accompagnato i due progetti e quella della Commissione delle Assemblee Legislative danno chiara ragione delle proposte iniziali e delle modificazioni successive, e costituiscono una sicura guida per l'interprete della nuova legge. Per tali motivi mi limito qui a dare ragione solo delle modificazioni introdotte nel progetto definitivo, in seguito alle proposte fatte dalla Commissione o che io stesso ho creduto opportuno apportarvi.

TITOLO I.

Delle successioni per causa di morte.

Disposizioni generali.

1. — In questo titolo sono contenute le norme che riguardano la successione in generale e che sono di comune applicazione nei confronti delle due forme di successione sia legittima che testamentaria. La Commissione delle Assemblee legislative, che ha riconosciuto e approvato l'organicità e il rigore scientifico con cui la materia è stata distribuita nel progetto definitivo, è stata favorevole al criterio in esso seguito di accogliere nel titolo in esame quel complesso di disposizioni destinate a disciplinare gli istituti fondamentali del diritto successorio. A meglio chiarire questo criterio, la

Commissione ha proposto che fosse modificata l'intestazione del titolo stesso, scindendola in due periodi, l'uno che ne determina l'oggetto: « Successioni per causa di morte », l'altro che dà rilievo al carattere generale della disciplina in esso contenuta: « Disposizioni generali ». Ho modificato nel senso proposto l'intestazione del titolo.

CAPO I.

DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ.

2. — Sulle disposizioni raccolte in questo capo, fondamentali per l'intelligenza del sistema, l'esame della Commissione è stato accurato e profondo. Gravi dubbi ha sollevato in seno ad essa l'affermazione contenuta nell'art. 2 del progetto, che fissava, come generico criterio di massima, il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento.

La Commissione non è stata favorevole all'enunciazione di questo principio, sia perchè di contenuto astratto, essenzialmente dottrinale, che quindi è preferibile evitare nei testi legislativi, sia perchè, mancando di pratici risultati, si sarebbe risolta nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale.

Infatti, ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. E' certo peraltro che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è sembrato preferibile alla Commissione affermare semplicemente che la delazione avviene per legge o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni, ho modificato la formula del progetto e ho riprodotto la norma del secondo comma dell'art. 720 del codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.

Talune modificazioni di carattere quasi esclusivamente formale ho ritenuto opportuno introdurre nel testo proposto dalla Commissione. Così ho preferito dire che l'eredità e non la successione si devolve, perchè il termine successione, che indica l'effetto definitivo del subentrare di un soggetto nella posizione giuridica di un altro, non coincide col concetto di eredità. Ho inoltre eliminato la dichiarazione espressa della possibilità del concorso fra le due forme di successione, perchè la compatibilità e il concorso delle due cause di delazione derivano già chiaramente dalla norma, per cui non può farsi luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte la testamentaria.

3. — Affermato nell'art. 2 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, per cui le forme di successione riconosciute sono due, la legale e la testamentaria, ho considerato l'opportunità di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio. Il codice del 1865 poneva il divieto generale di stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (art. 1118), e ripeteva tale divieto in altre disposizioni (articoli 954, 1380, 1460 ecc.). Il progetto nell'art. 70 riportava la norma dell'art. 954 del codice stesso che vietava la rinuncia all'eredità di una persona vivente e l'alienazione dei diritti eventuali su questa eredità. Una simile disciplina in sè sarebbe stata evidentemente incompleta, per-

chè contemplava soltanto una categoria di patti successori, i patti di rinuncia, mentre non erano preveduti nè i patti di istituzione nè quelli dispositivi, per i quali bisognava continuare a far capo all'art. 1118 del vecchio codice. Mi è sembrato allora preferibile, dal punto di vista sistematico, eliminare l'art. 70 del progetto e dare al principio in esso contenuto portata generale, affermando espressamente la nullità di qualsiasi convenzione con la quale taluno disponga della propria successione e di ogni atto con il quale taluno disponga o rinunci ai diritti che gli possono spettare per una successione non ancora aperta, e collocando tale norma in un articolo di nuova formulazione nella sede propria e cioè immediatamente dopo l'art. 2. In tale modo la norma costituisce la logica conseguenza del principio che la delazione dell'eredità può aver luogo soltanto per legge o per testamento.

4. — A gravi dubbi ha dato luogo l'art. 4 del progetto, che riconosceva al chiamato all'eredità la veste di possessore di diritto dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione. La formula del progetto, che parlava di acquisto, e non di passaggio di diritto, del possesso dei beni del defunto (a differenza di quanto disponeva l'art. 925 del codice del 1865), voleva conciliare il principio dell'acquisto ereditario fondato esclusivamente sull'accettazione con la esigenza pratica di provvedere alla tutela dei beni del defunto contro eventuali turbative durante il periodo intermedio tra l'apertura della successione e l'accettazione.

La soluzione adottata dal progetto non ha incontrato il favore della Commissione, in seno alla quale sono sorte due tendenze, l'una favorevole a sostituire alla formula del progetto quella dell'art. 925 del codice del 1865, l'altra che avrebbe voluto dare al chiamato all'eredità la posizione di curatore di diritto nel periodo intermedio, con l'onere di provvedere all'amministrazione e alla conservazione dei beni.

In via definitiva la Commissione si è dichiarata favorevole al ritorno alla formula tradizionale dell'art. 925 del codice del 1865 che riconosceva il passaggio di diritto del possesso nell'eredità, sostituendo in essa, al termine « erede » quello di « chiamato alla eredità ».

Il ritorno alla formula del vecchio codice vorrebbe mettere in rilievo che il possesso attribuito dalla legge al chiamato all'eredità non è una situazione autonoma, ma rappresenta la continuazione del possesso del dante causa con le qualifiche che a questo si ricollegano, sia ai fini della tutela possessoria, sia ai fini dell'usucapione. Così si voleva porre in evidenza che la funzione della norma era di permettere l'applicazione del principio disposto nell'art. 693 del detto codice.

Non bisogna però dimenticare che lo scopo pratico dell'art. 4 del progetto, come già dell'art. 925 del codice del 1865, è soltanto di consentire al chiamato, nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto dell'eredità, la tutela possessoria dei beni ereditari svincolata dai presupposti che la legge normalmente richiede. Tale scopo pratico diverge da quello perseguito dall'art. 693, nel quale si dispone la continuazione di diritto del possesso, ma per l'ipotesi in cui il chiamato abbia già acquistato la qualità di erede.

Ora, per raggiungere l'effetto pratico di accordare al chiamato la facoltà autonoma di esperire le azioni possessorie, non vi è alcun bisogno di ricorrere alla finzione di una trasmissione frazionaria e anticipata del possesso, ultimo residuo del sistema della *saisine*, abbandonato consapevolmente dalla nuova legge. Basta che la legge autorizzi il chiamato all'eredità a difendere con i rimedi possessori, svincolati da tutti i loro presupposti, i beni che fanno parte a qualsiasi titolo del patrimonio ereditario in relazione a eventuali lesioni che possono verificarsi.

Per questi beni non sorge affatto la necessità di qualificare la specie di possesso del chiamato, nè di considerare questo come un possessore fittizio, nè tanto meno di considerarlo come un continuatore del possesso del dante causa, perchè la legge attribuisce al chiamato la facoltà di reagire contro eventuali spogli e turbative, avvenuti dopo l'apertura della successione, indipendentemente da una relazione possessoria coi beni e solo come effetto provvisorio e anticipato della tutela più ampia che gli spetterà quando, accettando l'eredità, subentrerà rispetto ai singoli beni nella situazione giuridica, e quindi eventualmente anche nella situazione possessoria, in cui si trovava il *de cuius*.

Rispetto poi agli effetti della continuazione del possesso, basata sul presupposto che nel *de cuius* vi era solo il possesso e non il diritto corrispondente, e che il chiamato abbia accettato, non è la disposizione in esame che vi provvede, ma è l'art. 693 del vecchio codice dettato in materia di possesso. Questo articolo, che potrà essere opportunamente chiarito in sede di riforma, metterà bene in rilievo che l'erede continua di diritto il possesso del dante causa anche se non ha avuto nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto il possesso di fatto, e ciò senza interruzione, data l'efficacia retroattiva dell'accettazione.

Non è quindi il caso di mutare il principio informatore della disposizione proposta nel progetto; ma mi sono preoccupato di realizzarne più compiutamente il contenuto, precisando la natura e i limiti dei poteri del chiamato alla eredità per la tutela dei beni del defunto.

Senza giungere ad affermare che il chiamato assume la figura e la qualità di un curatore di diritto — precisazione che è preferibile lasciare alla dottrina — ho accolto il suggerimento formulato in seno alla Commissione, di coordinare più strettamente l'articolo stesso con l'art. 20 e con l'art. 31 del progetto, riflettenti rispettivamente gli atti conservativi dell'eredità che non importano accettazione della stessa e la posizione del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari.

Pertanto ho formulato l'art. 5 del testo, distribuendone il contenuto in tre commi. Nel primo ho enunciato il principio che il chiamato, anche senza bisogno di materiale apprensione dei beni ereditari, può, per la tutela degli stessi, esercitare le azioni possessorie.

Viene così affermato l'effetto pratico che si vuol raggiungere senza enunciare che egli ha il cosiddetto « possesso di diritto », e senza quindi voler ricollegare tale effetto a un possesso fittizio.

Nel secondo comma ho stabilito che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e temporanea amministrazione, e cioè quegli atti che nel progetto sono previsti nell'art. 20 e che non importano accettazione di eredità.

Infine nell'ultimo comma ho negato al chiamato ogni potere nel caso in cui venga nominato un curatore dell'eredità giacente.

5. — Avendo delineato compiutamente nell'art. 5 i poteri attribuiti al chiamato per la conservazione del patrimonio ereditario, sarebbe stato necessario limitare il contenuto del primo comma dell'art. 20 del progetto alla semplice enunciazione del concetto che gli atti indicati nell'art. 5 importano accettazione dell'eredità quando in occasione del loro compimento il chiamato abbia consapevolmente assunto il titolo di erede. Ho però considerato che la predetta disposizione costituirebbe un'applicazione del principio sull'accettazione espressa, stabilito nell'art. 18 del progetto, e come tale superflua. Chè anzi, omettendola, si raggiunge il vantaggio pratico di lasciar libero il giudice di valutare, caso per caso, se il chiamato, assumendo il titolo ereditario nel compimento di un atto conserva-

tivo, abbia voluto veramente assumere la qualità di erede e quindi accettare l'eredità. Il secondo comma dell'articolo stesso, che contempla l'autorizzazione alla vendita dei beni deperibili, è stato soppresso perchè pleonastico.

6. — In conseguenza della soppressione dell'art. 20 del progetto, la norma dell'art. 21, che poneva a carico dell'eredità le spese sostenute dal chiamato che avesse rinunciato, non aveva più ragione di essere conservata nella sede ove era collocata, ed è stata quindi spostata nell'art. 6 del testo, immediatamente dopo il nuovo art. 5 al quale strettamente si ricollega.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI SUCCEDERE.

7. — Il progetto contemplava, nell'art. 5, che costituiva l'unica disposizione di questo capo, la disciplina della capacità di succedere. La norma è stata oggetto di numerose osservazioni da parte della Commissione, la quale però ne ha approvato la collocazione in un capo autonomo, collocazione che è stata mantenuta anche per il corrispondente art. 7 del testo legislativo.

In merito alla disposizione ho rilevato che siccome nel secondo comma dell'art. 1 del primo libro, al concepito non è attribuita una capacità giuridica generale, ma sono dalla legge riconosciuti singoli diritti subordinatamente all'evento della nascita, era opportuno affermare esplicitamente che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Nel secondo comma ho tenuto fermo il termine tradizionale dei trecento giorni per la presunzione di concepimento al tempo dell'apertura della successione a favore di chi sia nato entro trecento giorni dalla morte del *de cuius*. Mi è sembrata superflua la precisazione suggerita dalla Commissione per chiarire che la prova contraria non può essere data quando si trattasse di impugnare la legittimità del figlio. E', infatti, ovvio che questa norma, dettata in sede di successione, ai fini della determinazione della capacità di succedere, non intende derogare alla presunzione assoluta in tema di filiazione, e che perciò la prova contraria è esclusa ogni volta che la questione della capacità sia connessa con quella della legittimità.

L'ultimo comma dell'articolo disponeva che la capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti era regolata dall'art. 142 del progetto, il quale invece disciplinava solo la capacità di questi ultimi. Ad ovviare a tale inesattezza è stato suggerito dalla Commissione di affermare espressamente che le persone giuridiche hanno capacità di succedere. Ma tale affermazione mi è sembrata superflua perchè la capacità delle persone giuridiche risulta implicitamente affermata dalla norma dell'art. 18 del testo, a proposito della necessità della autorizzazione governativa per l'accettazione. Ho risolto pertanto la questione, sopprimendo il comma e riferendo il contenuto dell'articolo esclusivamente alla capacità delle persone fisiche.

CAPO III.

DELLA INDEGNITÀ.

8. — Il criterio informatore del progetto per cui la indegnità non determina una vera e propria incapacità, ostativa all'acquisto ereditario, ma è una causa di esclusione operativa in virtù della sentenza del giudice, secondo il principio per cui *indignus potest capere sed non potest retinere* ha raccolto l'adesione della Commissione.

Qualificata in questo senso la natura dell'istituto, sono sorte due questioni di carattere generale a proposito dell'art. 8 del testo che enumera i casi di indegnità, questioni sulle quali però ho ritenuto di non dover seguire i suggerimenti della Commissione.

9. — La prima questione si ricollega al criterio adottato dall'art. 6 n. 1 del progetto di escludere l'indegnità di chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, quando ricorrono le cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52 e 54 del codice penale. La Commissione, preoccupandosi della mancata menzione di altre ipotesi in cui la indegnità avrebbe dovuto essere esclusa, ha suggerito la introduzione di un articolo, di portata generale, nel quale fosse stabilito che la disposizione dell'art. 6 del progetto non deve trovare applicazione quando esiste una delle cause che escludono la imputabilità o la punibilità secondo le norme del codice penale, o quando si tratta di reato commesso in stato di eccesso di difesa o per causa di onore.

Per ciò che riguarda l'espresso richiamo alla esclusione dell'imputabilità, nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 6 del progetto, mi è sembrato superflua la modificazione proposta. Poiché infatti il progetto richiede la volontarietà del fatto, è indubbio che, quando è esclusa l'imputabilità, non può ammettersi indegnità dell'autore del fatto, perchè, essendo costui incapace di intendere e di volere, viene meno il presupposto dell'indegnità e cioè la volontarietà del fatto lesivo.

D'altra parte il richiamo generico delle norme contenute nel codice penale, per tutti i casi di indegnità, altererebbe la configurazione giuridica della indegnità a succedere, la quale non deve essere considerata come una pena accessoria o un effetto penale della condanna, bensì come una sanzione civile, rimovibile dalla volontà dell'offeso, e fondata sul fatto della volontaria offesa alla personalità fisica e morale del *de cuius*. Ho preferito perciò, nella configurazione delle cause di indegnità, considerare il fatto illecito che dà causa all'indegnità in sé e per sé, prescindendo dalla valutazione che ne fa il legislatore in sede penale per le diverse finalità repressive. Tuttavia, per venire incontro al desiderio della Commissione di formulare in modo più completo i richiami alla legge penale, ho adottato nella dizione del n. 1 dell'art. 8 del testo una formula più generica, affermando che l'indegnità non sussiste quando ricorra una delle cause che escludono la punibilità.

Non ho infine accolto la proposta di escludere la indegnità per i reati commessi per eccesso di difesa o per causa di onore. Se l'eccesso di difesa è colposo, non c'è indegnità; ma se è doloso non vi è motivo di escluderla. Se il reato è stato commesso per causa di onore, è ovvio che, essendo a base dell'indegnità l'offesa volontaria al *de cuius*, questa sussiste anche se l'atto è stato determinato da apprezzabili motivi morali o sociali.

D'altra parte, se avessi dovuto seguire il criterio della Commissione, avrei dovuto escludere l'indegnità, non soltanto per le cause di onore, ma per tutti gli altri motivi che diminuiscono la gravità del reato. Ciò mi è sembrato eccessivo e ho limitato la previsione alle cause che escludono la punibilità, in quanto, discriminato il fatto, questo perde il carattere di *iniuria*.

10. — L'altra questione, concernente il coordinamento fra l'istituto dell'indegnità e la legge penale, è sorta a proposito dell'art. 541 del codice penale che stabilisce la perdita dei diritti successorii a carico di chi sia stato condannato per taluni reati in danno della persona della cui successione si tratta.

La Commissione ha perciò proposto di contemplare fra i casi di indegnità anche quello di chi abbia riportato la condanna prevista nell'art. 541 predetto.

A ciò sono stato contrario, perchè, pur essendovi una certa analogia negli effetti pratici tra la indegnità sancita dalla legge civile e l'incapacità che consegue alla pena per i reati previsti nell'art. 541 del codice penale, la natura giuridica è del tutto diversa, in quanto che l'una può venire meno per volontà dell'offeso; l'altra è un effetto penale della condanna sul quale la volontà del privato non può influire; la prima importa incapacità a conservare l'acquisto ereditario; la seconda importa invece incapacità iniziale a ricevere.

Un coordinamento fra i due istituti non potrebbe attuarsi senza trasformare il fondamento e le caratteristiche essenziali dell'istituto dell'indegnità, e ciò, come ho precedentemente esposto, non mi è sembrato opportuno.

11. — Sempre a proposito dell'art. 6 del progetto la Commissione ha proposto nel n. 3 di sopprimere la precisazione che l'accertamento della calunniosità della denuncia o della falsità della testimonianza fatta dal successibile in danno della persona della cui eredità si tratta, debba aver luogo in giudizio penale.

Non ho creduto di dover accogliere questa proposta perchè, essendo l'esistenza di questi reati intimamente connessa allo svolgimento di un processo penale, è molto più opportuno riservarne l'accertamento esclusivamente al giudice penale, dato che riuscirebbe estremamente difficile procedere a tale accertamento in sede civile.

Non ho neppure accolto la proposta della Commissione tendente a chiarire espressamente che l'esistenza di una causa di estinzione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere le cause di indegnità. La norma mi è sembrata superflua, perchè è ovvio che, fatta eccezione dei casi in cui la legge espressamente riserva al giudice penale l'accertamento del fatto, tale accertamento è possibile in sede civile, dato che l'indegnità deriva dal fatto in sé considerato e non in quanto esso sia suscettibile di repressione penale.

Nelle ipotesi dei nn. 4 e 6 dello stesso articolo ho mantenuto le formule del progetto, che mi sono sembrate più precise.

CAPO IV.

DELLA RAPPRESENTAZIONE.

12. — L'istituto della rappresentazione ha avuto nel codice una disciplina più completa di quella che aveva nel progetto, perchè ho ammesso la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinuncia. Il sistema tradizionale, che escludeva la rappresentazione in questo caso, aveva una giustificazione meramente storica.

In verità, considerando la sostanza delle cose, sotto il punto di vista dell'opportunità pratica e dell'equità, non è giustificata la diversità dei risultati ai quali può dar luogo la rinuncia, a seconda che il rinunziante sia solo nel grado o abbia altri concorrenti.

Si pensi al caso di due figli legittimi aventi ulteriori discendenti. Se uno dei figli rinuncia alla successione del padre la sua quota si accresce all'altro fratello e restano esclusi i discendenti del rinunziante. Si pensi invece all'altro caso che il figlio chiamato alla successione sia uno solo. Se egli rinuncia, i suoi discendenti succedono per diritto proprio. Ora non si spiega la diversità degli effetti della rinuncia nei due casi. O la rinuncia deve pregiudicare tutti gli appartenenti alla stirpe, e allora, anche quando il figlio rinunziante sia unico, i suoi discendenti dovrebbero essere esclusi dalla successione; o

la rinunzia non deve portare pregiudizio ai discendenti, e allora questi devono succedere anche se il rinunziante ha altri concorrenti nel suo grado.

L'adozione del nuovo sistema, che mi ha permesso di apportare molte semplificazioni, è fondata su pochi principi di indubbia chiarezza, e cioè:

a) la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e grado del loro ascendente;

b) essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi dei figli legittimi, dei fratelli e delle sorelle del *de cuius*, nonché dei figli naturali dello stesso *de cuius*, comprendendosi così nel concetto generale di rappresentazione il subentrare dei discendenti legittimi del figlio naturale previsto in una norma di carattere eccezionale, quale era quella dell'art. 118 del progetto;

c) la rappresentazione ha luogo in tutti i casi nei quali la persona chiamata alla successione non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

13. — Questi principi sono enunciati negli articoli 12, 13 e 14 del capo in esame. Il primo di essi chiarisce il concetto di rappresentazione e ne fissa i limiti nel caso di successione testamentaria, affermando che la rappresentazione non ha luogo se il testatore ha fatto una sostituzione per il caso che l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità. A evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituto non possano reclamare la quota di riserva nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ho posto un chiarimento a questo riguardo, nell'art. 82.

L'art. 13 disciplina le condizioni, cui è subordinata la rappresentazione nei confronti dei soggetti, e cioè della persona del rappresentante e del rappresentato.

L'art. 14 infine contempla i casi in cui ha luogo la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti.

In correlazione ai mutamenti introdotti in questo capo, ho soppresso e modificato talune disposizioni del progetto che non erano più compatibili con i nuovi principi, come sarà di volta in volta avvertito.

CAPO V.

DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

14. — Le disposizioni di carattere generale sull'accettazione contenute in questa sezione non hanno suscitato osservazioni rilevanti da parte della Commissione, la quale si è limitata a proporre miglioramenti di carattere formale, in gran parte accolti.

15. — Ho modificato la formulazione dell'art. 23 del progetto il quale disponeva che la rinunzia fatta a vantaggio di tutti i coeredi e gratuitamente non importava accettazione dell'eredità. Affermare questo concetto poteva sembrare superfluo, perchè è ovvio che la rinunzia, che in tal caso ha carattere abdicativo, non può importare accettazione. Invece quello che si voleva affermare era l'eccezione a questa regola, e cioè che una dichiarazione di rinunzia, quando sia accompagnata da date condizioni, importa accettazione. Questo ho espressamente enunciato nell'art. 23 del testo.

16. — A proposito del termine prescrizione per l'accettazione, che il progetto, risolvendo una vecchia questione, faceva decorrere dal giorno dell'apertura della successione, sia per i primi chiamati, che per i chiamati ulteriori, in quanto questi ultimi possono tutelare le loro ragioni mediante l'*actio inter-*

gatoria, ho considerato che vi sono ipotesi nelle quali non vi è possibilità giuridica di ricorrere a questa azione, poichè il primo chiamato o colui che appare come tale ha accettato l'eredità. Si faccia, ad esempio, il caso di testamento nullo o falso, quando la nullità o la falsità venga a scoprirsi dopo il decorso del trentennio dall'apertura della successione. L'erede legittimo non potrebbe più far valere la nullità o la falsità del testamento, perchè sarebbe decorso il termine per l'esercizio del suo diritto di accettare. Un caso analogo si avrebbe quando il primo chiamato impugnasse la propria accettazione, decorso il termine per l'accettazione da parte degli ulteriori chiamati.

Per ovviare a questo inconveniente ho aggiunto nell'art. 25 del testo un'apposita disposizione, secondo la quale, quando il primo chiamato abbia accettato l'eredità, ma successivamente vengano rimossi gli effetti dell'accettazione (impugnazione del testamento, impugnazione dell'accettazione, dichiarazione d'indegnità, ecc.), il termine non corre per gli ulteriori chiamati. In tal caso il termine decorre, secondo i principi generali, dal giorno in cui gli ulteriori chiamati avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità.

17. — Nell'ipotesi che venga alla luce un testamento dopo l'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione legittima a lui dovuta. Ma il progetto non risolveva a questo proposito la questione se si devono ridurre solo i legati disposti nel testamento che è stato scoperto, oppure se si riducono anche i legati disposti nei testamenti precedenti, in guisa da stabilire parità di condizioni tra i legatari. L'equità mi ha suggerito di accogliere legislativamente questa seconda soluzione e a tal fine ho inserito nell'art. 28 del testo una disposizione in questo senso.

SEZIONE II. — Del beneficio d'inventario.

18. — Il beneficio d'inventario, rispetto alla regolamentazione del progetto definitivo, presenta due innovazioni di notevole rilevanza, che meritano di essere segnalate e illustrate prima delle altre modificazioni di carattere secondario.

La prima consiste nell'introduzione dell'istituto della cessione dei beni ai creditori e ai legatari, soppresso dai progetti preliminari e definitivo. Al ripristino di questo istituto mi ha indotto un voto della Commissione, che mi è sembrato meritevole di accoglimento. E invero, per quanto il progetto definitivo desse all'erede beneficiario la facoltà di promuovere la liquidazione concorsuale, non gli consentiva di sottrarsi alla responsabilità della gestione e della liquidazione del patrimonio ereditario. L'istituto della *cessio bonorum* può, invece, anche nel sistema del nuovo codice, spiegare l'utile funzione di liberare l'erede dall'onere non lieve di curare sotto la sua personale responsabilità la liquidazione del patrimonio, circondata per garanzia dei creditori da rigorose formalità, che incombono sull'erede con la minaccia imminente della decadenza dal beneficio.

Il nuovo codice peraltro, nel mantenere l'istituto, non si limita a riprodurre quel laconico ed insufficiente accenno, contenuto nell'art. 968 del codice del 1865, che ha dato luogo a tante incertezze nella dottrina e nella pratica, ma detta una compiuta disciplina. Anzitutto, risolvendosi una controversia tradizionale, la cessione dei beni non è costruita come atto traslativo della proprietà in favore dei creditori e dei legatari, ma come semplice abbandono dell'amministrazione, che passa a un curatore dell'eredità, organo ufficio nominato dall'autorità giudiziaria. Da questa configurazione giuridica discende come logica conseguenza che le attività che residuano dopo la liquidazione spettano all'erede beneficiario, che, malgrado il rilascio, è rimasto proprietario dei beni.

Il rilascio può essere fatto non oltre un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito e purchè non sia intervenuto alcun atto di liquidazione. Nessun dubbio sulla necessità di quest'ultima condizione, essendo evidente che la cessione deve avere per oggetto tutto il compendio ereditario. Se tutto l'asse risponde dei debiti, per potere l'erede esimersi da ogni responsabilità, è necessario che lo rilasci integralmente. Quanto all'altra condizione, mi è sembrato opportuno restringere entro un termine perentorio la facoltà di abbandono, malgrado la contraria proposta della Commissione che avrebbe voluto autorizzare l'erede alla *cessio bonorum* in qualsiasi momento. Questo criterio restrittivo appare preferibile ai fini di una rapida liquidazione del patrimonio. Infatti il termine prefisso all'erede per fare il rilascio è logicamente collegato con le norme che regolano lo svolgimento della procedura di liquidazione (art. 44). Se, promossa quest'ultima e scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede deve senz'altro provvedere, con l'assistenza di un notaio, alla liquidazione delle attività e alla formazione dello stato di graduazione, non sarebbe logico ammettere che l'erede potesse restare inattivo senza alcun limite di tempo, sotto il pretesto di dover deliberare sulla eventuale facoltà di rilascio. E' indispensabile che l'erede, avuta notizia dell'ammontare del passivo, scelga tra la consegna dei beni ai creditori e la liquidazione dell'asse condotta sotto la sua responsabilità.

Naturalmente l'osservanza del termine prefisso nell'art. 52 non potrà trovare applicazione quando non sia stata promossa la procedura di liquidazione o per mancanza di opposizione dei creditori o perchè l'erede non ha creduto di promuoverla di sua iniziativa. Ma, anche in questo caso, come è ovvio, resta ferma la condizione che l'asse ereditario debba essere tuttavia integro.

Per quanto la cessione non importi trapasso della proprietà dei beni, è sembrato indispensabile assoggettare a rigorosa formalità l'atto di rilascio, e ciò per le notevoli conseguenze che esso produce di fronte ai creditori e ai terzi. La dichiarazione dell'erede deve essere fatta per iscritto, notificata ai creditori e ai legatari, dei quali sia noto il domicilio o la residenza, e pubblicata mediante iscrizione nel registro delle successioni tenuto presso la pretura e trascritta presso gli uffici delle ipoteche del luogo dove sono situati gli immobili e presso gli uffici del luogo dove sono registrati i beni mobili.

Pubblicata la dichiarazione di rilascio, l'erede perde ogni potere di disposizione sui beni, i quali devono ormai essere destinati anche contro una sopravvenuta volontà dell'erede, al soddisfacimento esclusivo dei creditori ereditari in sede di liquidazione.

La cura della gestione e della liquidazione dell'asse è affidata a un curatore, che è nominato dal pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di un creditore o legatario o anche di ufficio. Con la consegna dei beni al curatore l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari. Il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio seguendo le norme della procedura concorsuale (art. 43 e seguenti). E' superfluo avvertire che l'inosservanza da parte del curatore delle norme che regolano questa procedura non potrà mai portare alla decadenza dal beneficio, per l'ovvia considerazione che l'erede, che si è liberato da ogni responsabilità con la consegna dei beni al curatore, non può essere pregiudicato dal comportamento di quest'ultimo. L'autorità giudiziaria, sotto il cui controllo il curatore esercita le sue funzioni, vigilerà perchè la procedura concorsuale sia condotta a termine con l'osservanza delle forme prescritte e nel più breve termine possibile.

Le attività residue dalla liquidazione, come si è detto, sono attribuite all'erede, ma si fa salva, entro i limiti determinati dall'art. 47, ultimo comma, l'azione dei creditori e dei legatari che non si siano presentati.

19. — La seconda innovazione introdotta in tema di beneficio d'inventario mira a tutelare più efficacemente l'interesse dei creditori e dei legatari di fronte al comportamento malizioso o negligente dell'erede, che conduce la liquidazione dell'asse ereditario. Come è noto, nel congegno tradizionale del beneficio d'inventario, l'unica sanzione comminata per l'erede, che non osserva le formalità e gli obblighi prescritti dalla legge a tutela dei creditori, è la decadenza dal beneficio. Ma di fronte a un erede che sia o divenga personalmente insolvente, questa sanzione può risultare non solo irrisoria, ma anche dannosa, perchè i creditori, che la facciano valere, possono perdere le loro garanzie, sia pure limitate, sull'asse ereditario, per trovarsi di fronte a un debitore completamente dissestato. A questo inconveniente intende porre un riparo l'art. 54. Se dopo avviata la procedura concorsuale e precisamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede incorre in decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la faccia valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore, il quale provvederà alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 44 e seguenti.

Come si desume agevolmente dal testo della disposizione, questa non si applica fuori del caso in cui sia stata promossa per iniziativa dei creditori o dell'erede la procedura concorsuale. Il criterio di limitazione è fondato sul fatto che i creditori non devono poter instaurare tardivamente quella procedura di liquidazione che essi non ebbero cura di richiedere nel termine prescritto.

Poichè la nomina del curatore è subordinata alla condizione che nessuno dei creditori o dei legatari faccia valere la decadenza dal beneficio, si giustifica pienamente la disposizione che fa obbligo al pretore prima di procedere alla nomina di sentire oltre l'erede, che può addurre plausibili motivi per giustificare il suo comportamento, anche coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, i quali possono ritenere più conforme ai propri interessi far valere la decadenza dal beneficio. Avvenuta la nomina del curatore e il rilascio dei beni, la liquidazione del patrimonio ereditario è condotta a termine dall'organo ufficio. Nessuno dei creditori o dei legatari potrà più arrestare il corso della liquidazione invocando la decadenza dal beneficio, anche se fondata su fatti anteriori alla nomina del curatore. L'erede, come nel caso della *cessio bonorum*, perde ogni potere di disposizione sui beni, onde si assoggetta a opportuna pubblicità il decreto di nomina del curatore per evitare insidie alla buona fede dei terzi.

20. — Illustrate le innovazioni di carattere fondamentale, occorre dar conto delle modificazioni particolari, escluse quelle meramente formali.

Ho modificato la denominazione del registro destinato a raccogliere le accettazioni beneficiarie, per il quale il progetto definitivo conservava la denominazione di registro delle rinunzie, già usata dal codice del 1865. Evidentemente questa denominazione era impropria e perciò l'ho modificata nell'altra di registro delle successioni. Questo registro, nel sistema del nuovo codice, è utilizzato per la pubblicità di atti diversi attinenti alla materia delle successioni (accettazioni benefi-

ciate, rinunzie, cessioni di beni, nomine di curatori, accettazioni e rinunzie degli esecutori testamentari). Le norme particolari per la tenuta del registro saranno dettate nelle norme di attuazione.

21. — Accogliendo una proposta della Commissione, nell'art. 29 ho avuto cura di fissare il termine entro il quale l'ufficiale pubblico, che ha redatto l'inventario dopo l'accettazione beneficiata, deve fare inserire nel registro delle successioni l'annotazione della data in cui l'inventario è stato compiuto.

22. — L'art. 30 prefigge al chiamato, che si trova nel possesso reale di beni ereditari, termini rigorosi per compilare l'inventario e per deliberare sull'accettazione o sulla rinunzia. In seno alla Commissione si è manifestata la preoccupazione che questo articolo si ritenga applicabile anche nel caso in cui il chiamato che si trova in possesso di bene appartenente al defunto, lo abbia in buona fede acquistato *a non domino* e lo possieda ritenendolo proprio. Una siffatta preoccupazione mi sembra ingiustificata, poichè non può sorgere dubbio che la disposizione in esame si applica solo a chi possieda consapevolmente beni che fanno parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, per eliminare dalla disposizione dell'articolo ogni possibile ragione di dubbio, ho sostituito all'espressione « possesso dei beni del defunto » l'altra « possesso di beni ereditari », la quale rende manifesto che deve trattarsi di beni facenti parte attualmente dell'asse relitto e che non si richiede per l'applicabilità della disposizione il possesso di tutto il compendio ereditario.

Naturalmente la stessa variante di forma è stata introdotta negli articoli 32 e 33.

23. — La diversità formale, che l'art. 31 del nuovo testo presenta rispetto al corrispondente art. 31 del progetto definitivo, è dovuta alla necessità di coordinare la norma (art. 5) che regola in via generale la posizione giuridica del chiamato all'eredità con l'altra norma, posta in tema di beneficio d'inventario, che stabilisce gli speciali poteri del chiamato che si trova nel possesso reale di beni ereditari. Da questo coordinamento si desume chiaramente che il chiamato in possesso di beni non ha una veste giuridica diversa da quella del chiamato in genere. L'uno e l'altro sono abilitati dalla legge a compiere atti urgenti di conservazione dei beni, con l'unica differenza che il chiamato possessore è inoltre autorizzato a stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze contro la medesima proposte.

24. — L'art. 37 obbliga l'erede beneficiato a dare idonee cautele sol che lo richiedano i creditori o legatari. La Commissione avrebbe voluto far dipendere l'obbligo delle cautele da un apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria. Ma l'esigenza oggi vivamente sentita di difendere il credito nella maniera più energica mi ha indotto a conservare immutata la disposizione, che è riprodotta del resto dal codice del 1865.

25. — Nell'art. 38, che stabilisce la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario per il compimento di atti di disposizione di beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, ho voluto prevedere, accanto agli atti di alienazione e di costituzione di pegno o di ipoteca, anche le transazioni. Per il vigente codice di procedura civile (art. 881) le transazioni fatte dall'erede beneficiato senza autorizzazione giudiziaria sono nulle

e non importano decadenza dal beneficio. In verità non è facile spiegare la differenza di trattamento che nel diritto vigente si fa agli atti di alienazione dell'erede beneficiato in confronto agli atti di transazione. Il nuovo codice elimina la disarmonia e stabilisce per tutti questi atti la sola sanzione della decadenza dal beneficio. In questo stesso articolo la Commissione ha proposto di fissare, in apposito comma, la regola che l'alienazione può essere fatta sia all'asta pubblica sia a trattativa privata, e ciò allo scopo di consentire opportunamente all'autorità giudiziaria la possibilità di disporre l'alienazione a trattativa privata. Mi sono peraltro astenuto dall'inserire il comma proposto. Esso costituisce materia di procedura e potrà essere più opportunamente collocato o nel nuovo codice di procedura o nelle norme di attuazione di questo libro.

26. — Il gruppo di norme sulla procedura concorsuale (artt. 43-51) riproduce quasi integralmente la disciplina dettata dal progetto definitivo, sulla quale la Commissione ha manifestato unanimemente il suo consenso. A prescindere dagli emendamenti di natura formale, che sono stati in parte accolti, due rilievi sono stati formulati su questa materia. Il primo riguarda l'art. 46, capoverso, che attribuisce all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione la competenza a conoscere dei reclami avverso lo stato di graduazione.

Si è proposto di specificare in questa sede che l'autorità competente è il tribunale, il quale deve decidere con unico giudizio. Ma queste particolari disposizioni attengono alla materia processuale e, come ho avuto occasione di dire a proposito di altro analogo rilievo, potranno essere inserite nelle norme di attuazione per essere poi trasfuse nel nuovo codice processuale. L'altro rilievo, che è stato invece accolto, concerne la questione del decorso degli interessi dei crediti. Considerando che la consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale, a un dato momento deve essere fissata, la Commissione ha suggerito l'aggiunta di una disposizione per stabilire la sospensione degli interessi, salvo per i crediti ipotecari, dall'inizio della procedura concorsuale, senza escludere tuttavia il diritto dei creditori, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui. A ciò provvede il terzo comma dell'art. 51.

27. — Indipendentemente dalle proposte della Commissione, ho apportato due perfezionamenti alle norme del progetto definitivo in tema di procedura concorsuale. Col primo di essi, che in verità ha carattere generale, in quanto concerne l'istituto del beneficio d'inventario anche fuori dei casi della procedura concorsuale, ho voluto esplicitamente fissare la regola (art. 50) che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto o dai legatari, per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori.

Col secondo emendamento ho attenuato il rigido principio che nella procedura concorsuale i crediti a termine diventano esigibili (art. 51). In verità questa regola, per il carattere assoluto che aveva secondo il progetto definitivo, si sarebbe risolta in un onere ingiustificato a carico del debitore in relazione a quei crediti, muniti di garanzia reale su beni, la cui alienazione non si rendesse necessaria ai fini della liquidazione e quando la garanzia stessa fosse idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale dei crediti. Contemperando l'equa tutela del debitore con le esigenze della procedura concorsuale, ho stabilito nell'art. 51 che, quando ricorrano le condizioni anzidette, resta fermo il beneficio del termine.

CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO
DA QUELLI DELL'EREDE.

28. — Sull'istituto della separazione dei patrimoni la Commissione ha fatto un'osservazione di carattere fondamentale, alla quale si ricollegano tutte le proposte di emendamento alle varie disposizioni di questo capo. La Commissione ha respinto il criterio informatore, al quale si era ispirato nella disciplina dell'istituto il progetto definitivo, e cioè che l'esercizio del diritto di separazione conferisca al separatista una preferenza di fronte al non separatista. Ha proposto invece di rovesciare il sistema nel senso di seguire il criterio che la separazione domandata da un creditore giovi a tutti gli altri.

Pur non contestando le ragioni indiscutibili di equità che stanno a base della critica e che hanno esercitato una notevole influenza sulla recente giurisprudenza, debbo tuttavia osservare che non è possibile conciliare il sistema vigente dell'istituto della separazione, congegnato tecnicamente come una iscrizione ipotecaria, col principio che si vorrebbe affermare che la separazione, anche se domandata da un solo, giova a tutti gli altri. Come fu osservato nella relazione al progetto definitivo, non esiste che un solo mezzo tecnico idoneo allo scopo, che si vorrebbe raggiungere di non alterare l'originaria posizione di uguaglianza di tutti i creditori, e cioè riconnettere alla domanda in separazione l'effetto di costituire un vincolo generale su tutto il compendio ereditario e instaurare conseguentemente una procedura concorsuale di liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e dei legatari.

Ma una soluzione siffatta non è stata proposta, nè d'altra parte sembra conveniente, poichè essa, oltre che gravare il nostro ordinamento successorio di una procedura ufficiosa di liquidazione macchinosa e ingombrante, porterebbe necessariamente all'immobilizzazione per un periodo di tempo considerevole dell'intero asse ereditario anche se il passivo è d'esiguo ammontare.

Scartata l'idea della procedura di liquidazione e conservata la domanda in separazione come iscrizione ipotecaria su beni determinati per il valore corrispondente all'ammontare del credito o del legato, è impossibile escludere che la separazione giovi soltanto a chi l'ha esercitata. Posto il principio che il separatista deve limitare il vincolo a quanto è sufficiente per soddisfare il suo credito, non è logico che sul valore separato, così limitato, debbano poi soddisfarsi tutti gli altri creditori che credano di intervenire.

Ma, pur conservando il criterio informatore del progetto definitivo, ho introdotto un giusto temperamento che varrà a contenere entro limiti ragionevoli l'applicazione del principio che la separazione giova soltanto a chi l'ha domandata.

Se la parte del patrimonio, che non è stata separata, era sufficiente al soddisfacimento dei creditori e dei legatari non separatisti, è pienamente giustificato che questi non possano concorrere sul ricavato dalla separazione domandata dal separatista. Se i non separatisti restano in tale ipotesi incipienti, debbono unicamente imputare alla loro inattività questo risultato dannoso, poichè essi non hanno vincolato quella parte di patrimonio che sarebbe stata sufficiente al loro soddisfacimento senza che venisse alterata l'originaria posizione di uguaglianza.

Ma se, viceversa, il valore separato da un creditore assorbe l'intero compendio ereditario o ne assorbe tanta parte da lasciare incipienti i creditori non separatisti, non è giusto che questi ultimi siano esclusi dal concorrere sul valore separato dal separatista. In questa seconda ipotesi l'inattività dei non separatisti non presenta pratica rilevanza, poichè, se essi avessero esercitato la separazione, non avrebbero potuto vin-

colare che i beni già separati. Applicandosi anche in questo caso il principio della preferenza del separatista di fronte ai non separatisti, si ammetterebbe che un creditore per il solo criterio della prevenzione, potesse accaparrare per sé il patrimonio del debitore escludendone gli altri, contro il principio della posizione di uguaglianza di tutti i creditori. Logicamente però nel caso indicato il concorso dei non separatisti deve essere limitato alla parte del credito che non si sarebbe potuta soddisfare sulla parte di patrimonio non separata. A questi concetti rispondono le norme dell'art. 59 del nuovo testo, che vorrebbero eliminare ogni asprezza nell'applicazione del principio della preferenza.

CAPO VII.

DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ.

29. — La più notevole innovazione in questa materia è quella per cui si ammette la rappresentazione anche in caso di rinuncia. La riforma è già stata sopra illustrata; mi limito quindi a segnalare due modificazioni che sono in connessione con essa. Nell'art. 67, relativo alla devoluzione della parte di eredità del rinunziante nelle successioni legittime, ho fatto salvo il diritto di rappresentazione, e nell'art. 68, che tratta della devoluzione medesima nelle successioni testamentarie, ho fatto pure salvo il diritto di rappresentazione, oltre l'eventuale sostituzione disposta dal testatore.

Gli stessi articoli sono stati poi modificati in dipendenza del ripristino dell'istituto dell'accrescimento, di cui sarà data a suo luogo ragione. Nel primo ho ripristinato l'espressione « accrescimento », che era stata sostituita, nel progetto definitivo, con l'altra « acquisto di diritto »; nel secondo ho stabilito che la parte del rinunziante si accresce ai coeredi testamentari e, se non ha luogo l'accrescimento, si devolve agli eredi legittimi.

30. — L'art. 64, corrispondente all'art. 61 del progetto, che disciplina la forma della rinuncia, è stato integrato con un capoverso, in cui si prevede la rinuncia contrattuale gratuita a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante. L'ipotesi è già stata implicitamente contemplata dall'art. 23 per escludere che tale rinuncia importi accettazione. Senonchè mi è sembrato opportuno stabilire in questa sede che essa non ha effetto, neppure nei rapporti interni, finchè non si sia provveduto, a cura di una delle parti, alla pubblicità stabilita nel primo comma dell'art. 64.

31. — Il progetto, nell'art. 66, aveva risolto espressamente la questione agitata nell'interpretazione dell'art. 949 del codice del 1865, e cioè se l'impugnativa della rinuncia da parte dei creditori sia subordinata alla prova del *consilium fraudis* del rinunziante o se invece basti soltanto l'estremo del pregiudizio. Alla soluzione adottata in quest'ultimo senso, non ha aderito la Commissione, che ha proposto invece una disciplina dell'impugnativa secondo i principi generali in tema di revocatoria. Senonchè mi è sembrato preferibile tener fermo il criterio del progetto.

Se infatti si prescinde dal pregiudizio teorico della sistemazione di questo istituto negli schemi dell'azione revocatoria o della surrogatoria, si vedrà che praticamente il requisito della frode del rinunziante non è opportuno che sia richiesto. Un'efficace tutela dei creditori anteriori alla rinuncia può e deve essere realizzata indipendentemente dall'*animus* del rinunziante e solo in base all'estremo obiettivo del danno, Qui non si tratta di tutelare aspettative di terzi, chè altrimenti si dovrebbe richiedere la frode di coloro ai quali l'eredità è devoluta in luogo del rinunziante, il che invece è incon-

cepibile; non vi è quindi ragione alcuna, sotto il profilo pratico, di condizionare la tutela dei creditori, oltre che al danno, anche alla frode del rinunziante. Del resto l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo articolo, importa non già il venir meno della rinunzia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari, che residuano dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfacimento delle loro ragioni. Se, in base a questa disciplina, si concluderà che l'azione in parola non rientra negli schemi della surrogatoria o della pauliana, poco male. Quel che importa è che la disciplina sia adeguata alle esigenze pratiche e alla necessità di equa composizione degli interessi in conflitto.

Per evitare equivoci, ho soppresso nell'art. 69 il riferimento alla dichiarazione di inefficacia della rinunzia nei confronti dei creditori, che è una fase puramente preliminare e che avrebbe invece potuto far pensare a un richiamo delle norme sulla revocatoria.

CAPO VIII.

DELL'EREDITÀ GIACENTE.

32. — La Commissione ha approvato la modificazione apportata dal progetto rispetto al codice del 1865, secondo la quale si fa luogo all'eredità giacente quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni, riconoscendo che in tal modo si assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non vi provveda. Essa peraltro ha suggerito di prevedere espressamente anche l'ipotesi in cui il chiamato sia ignoto. Come è già stato rilevato in sede di redazione del progetto definitivo, tale previsione sarebbe superflua, poichè è evidente che essa è già compresa in quella del chiamato che non accetta e non si trovi nel possesso reale dei beni.

33. — Mi è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'art. 74, relative agli obblighi del curatore, con delle norme sul pagamento dei debiti ereditari. A tal fine ho stabilito nell'art. 75 che il curatore provvede a pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità, con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari.

S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accetta col beneficio d'inventario.

34. — Aderendo all'avviso della Commissione, ho, per maggiore chiarezza legislativa, espressamente avvertito che la norma relativa alla responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario, per cui questi è tenuto soltanto per la colpa grave, non si estende al curatore dell'eredità giacente.

CAPO IX.

DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.

35. — Nell'art. 78 ho modificato la definizione della petizione di eredità, allo scopo di mettere in rilievo che il carattere universale della *petitio* non risiede nel fatto che il convenuto possiede l'eredità o parte di essa, come appariva dalla vecchia formula che impropriamente parlava di un possesso

dell'eredità (si possiedono in realtà beni singoli e non l'eredità come *universitas*), ma è riposto invece nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore alla restituzione. L'art. 78 configura la *petitio* come un'azione di condanna, perchè questo è l'atteggiamento tipico di quest'azione, ma è chiaro che ciò non può menomamente pregiudicare l'ammissibilità di una pura azione di accertamento della qualità di erede, la quale discende dai principi generali del nostro diritto processuale.

36. — In un successivo art. 79 ho posto la disciplina dei diritti dei terzi, che prima si trovava in parte nel capoverso dell'art. 75 del progetto e in parte nell'art. 77.

Nel secondo comma del nuovo articolo ho affermato la salvezza dei diritti dei terzi, la quale prima si desumeva dalla dichiarazione di improponibilità dell'azione di petizione. In tal modo viene posto in rilievo che si tratta di un problema di diritto sostanziale e non già di un semplice ostacolo processuale alla proponibilità della *petitio*.

Sempre a proposito della stessa disposizione, ho creduto opportuno risolvere un punto finora dubbio, e cioè se la prova della buona fede debba esser data dal terzo che ha acquistato dall'erede apparente o se piuttosto il terzo debba presumersi in buona fede, salva la prova contraria da parte dell'erede. Ho consacrato la prima opinione, che mi è sembrata preferibile, considerando che in questo caso la buona fede rappresenta un elemento costitutivo dell'acquisto.

La Commissione ha suggerito una definizione dell'erede apparente da introdursi nel testo di questo articolo. Non ho aderito alla proposta, perchè la definizione, da un lato, mi è sembrata non necessaria, e, dall'altro, imprecisa. Invero, come è chiarito nella relazione al progetto definitivo, diverso è il concetto di erede apparente, secondo che si consideri la sua posizione nei confronti dell'erede vero o nei confronti dei terzi. Sotto il primo aspetto è erede apparente solo chi possiede beni ereditari, perchè soltanto contro il possessore si può agire con la petizione; nei confronti dei terzi invece può aversi apparenza anche indipendentemente dal possesso, per un comportamento esteriore tale da ingenerare in essi la ragionevole opinione di essere di fronte all'erede vero.

37. — Nel determinare il concetto di possessore di buona fede (2° comma dell'art. 80), ho messo in rilievo che la buona fede deve essere considerata al momento dell'acquisto, in conseguenza del principio generale fissato nell'art. 702 del codice del 1865. Non ho fatto riferimento, come aveva proposto la Commissione, a chi sia in possesso di beni ereditari, ritenendosi legatario, poichè la petizione di eredità si intenta solo contro chi assume di essere erede.

Ho invece soppresso, secondo i voti della Commissione stessa, la precisazione « di fatto e di diritto », a proposito dell'errore scusabile, poichè superflua: è ovvio che, in mancanza di limitazione, ogni errore scusabile è ammissibile.

CAPO X.

DEI LEGITTIMARI.

SEZIONE I. — Dei diritti riservati ai legittimari.

38. — La Commissione, che ha approvato la collocazione di questo Capo nella parte generale, in quanto le sue disposizioni si applicano anche nei casi di successione *ab intestato*, ha proposto di considerare in ogni caso i diritti di legittima come quote di eredità. Non ho seguito il suggerimento, perchè sarebbe incongruente e contrario ai principi considerare successore universale il titolare di un diritto di usufrutto, qual'è

il coniuge superstite. Ho anzi ritenuto opportuno modificare l'istestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di « quota dovuta ai legittimari », espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell'erede, ma solo di « diritti riservati ai legittimari ».

Nel testo dell'art. 82 ho poi chiarito che la riserva può essere costituita o da una quota di eredità, quando naturalmente sia attribuita in piena proprietà, o da altri diritti successori. La norma corrisponde, del resto, a quella dell'art. 808 del codice del 1865, la quale stabilisce che la riserva dei figli, discendenti o ascendenti è quota di eredità; ma è più precisa, in quanto distingue fra i legittimari che sono eredi, perchè viene loro riservata una quota in piena proprietà, e i legittimari che non sono eredi, perchè a loro è riservata solo una quota di usufrutto. La distinzione viene quindi correttamente impostata sul contenuto dei diritti riservati, a differenza del vecchio codice, che distingueva fra la riserva dei figli legittimi e degli ascendenti e quella dei figli naturali e del coniuge.

Ho aggiunto un comma all'art. 82 per chiarire che i discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, hanno gli stessi diritti che la legge riserva ai figli legittimi e naturali. È vero che questa norma può sembrare superflua, in quanto il diritto di rappresentazione attribuisce ai rappresentanti la medesima posizione giuridica del rappresentato; tuttavia, poichè il secondo comma dell'art. 12, a proposito della rappresentazione nella successione testamentaria, stabilisce che l'eventuale sostituzione disposta dal testatore prevale sulla rappresentazione, ho preferito eliminare ogni dubbio, facendo risultare che la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti.

Nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda le categorie dei legittimari, che rimangono quelle già stabilite dal codice del 1865. In vero la Commissione ha esaminato l'opportunità di devolvere una quota di riserva, in mancanza di altri eredi necessari, all'Ente comunale di assistenza ovvero allo Stato perchè la destini a fini assistenziali, e ciò al fine di affermare un principio di solidarietà civile; senonchè essa è poi venuta nella determinazione di abbandonare ogni proposta al riguardo, considerando che lo Stato con l'imposta di successione incamera una parte notevole del patrimonio del defunto e con le entrate tributarie già provvede all'assistenza, che considera una sua funzione essenziale.

39. — Circa la determinazione delle quote di riserva nel concorso delle diverse categorie di legittimari, la Commissione ha aderito al sistema del progetto che, a differenza di quello del vecchio codice, garantisce in ogni caso una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, ripartendo in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo è fissato nei due terzi del patrimonio medesimo.

Sono state anche approvate le quote attribuite ai figli legittimi, di metà del patrimonio, se vi sia un figlio solo, e di due terzi, se i figli siano più, e ai figli naturali, rispettivamente di un terzo e della metà.

Quanto alla quota di riserva degli ascendenti legittimi, quando non concorrano con altri legittimari, la Commissione ha ritenuto insufficiente quella di un quarto, stabilita dal progetto, e ha proposto di elevarla a un terzo, quando l'ascendente sia uno solo, e a cinque dodicesimi, quando gli ascendenti siano più. Non ho avuto difficoltà ad aumentare la misura della quota, per la considerazione che si tratta di strettissimi congiunti del defunto e che già il vecchio codice fissava tale quota in un terzo. Non mi è sembrato però opportuno di elevarla ulteriormente nell'ipotesi che gli ascendenti siano

più, poichè la successione necessaria di questi deve avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento e a tal fine sarebbe senza dubbio eccessivo attribuire quasi metà del patrimonio.

40. — La Commissione, pur approvando il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, ha proposto di riservare inoltre al coniuge medesimo metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi.

Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stato approvato nel libro primo del codice. Infatti si verrebbe a stabilire come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati coi proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. È fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.

41. — Nell'art. 87 ho fissato una quota minima complessiva di riserva per i figli legittimi, nel caso di loro concorso coi figli naturali, per evitare che il figlio legittimo, nella ipotesi di rilevante numero di figli naturali e per il criterio della *quota facti*, finisca per conseguire una quota esigua di fronte a quella che verrebbe a spettare al gruppo dei figli naturali, i quali diversamente, in qualche caso estremo, nel concorso con un figlio legittimo, conseguirebbero più di quanto avrebbero conseguito se fossero venuti soli alla successione.

42. — Ho soppresso la disposizione la quale riduceva la quota di usufrutto spettante al coniuge che concorra con figli legittimi, nel caso di passaggio a nuove nozze. Questo disfavore per i nuovi matrimoni sarebbe stato invero contrastante con le direttive demografiche della politica fascista ed avrebbe avuto pericolose ripercussioni morali, col favorire la creazione di famiglie illegittime.

Non ho accolto la proposta di aggiungere un articolo per stabilire che quando vi siano figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi. Una disposizione siffatta avrebbe sostanzialmente ristretto la capacità di succedere del coniuge del binubo. Ora sarebbe strano che la quota di riserva attribuita al coniuge, in considerazione di tale sua qualità, dovesse essere limitata per il fatto che egli concorra con figli nati dal precedente matrimonio del defunto. La limitazione si giustifica per quanto attiene ai lasciti sulla disponibile, ma non per la quota di riserva, che è stabilita dalla legge.

43. — La Commissione ha suggerito alcune modificazioni all'art. 89, che regola il concorso del coniuge e dei figli naturali, nel senso di abolire la ripartizione in dodicesimi e di migliorare il trattamento dei figli naturali, lasciando inalterato quello del coniuge.

Non ho seguito la proposta, perchè essa avrebbe sconvolto tutto il sistema del progetto, che assicura sempre almeno un terzo come quota disponibile e perchè ragioni di ordine sociale impongono che il favore per i figli naturali non venga spinto oltre giusti limiti.

44. — Mi sono sembrate fondate, invece, le critiche mosse alla disposizione del progetto secondo la quale doveva ridursi a metà la quota di riserva del coniuge in caso di separazione consensuale. Questa norma infatti sarebbe inopportuna, poiché, se è vero che talvolta si addivene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il *de cuius*, sicché si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole.

45. — A proposito dell'art. 96, che disciplina la cautela sociniana, ho creduto inopportuno ammettere l'intervento dell'autorità giudiziaria, se i legittimari siano più e non vi sia accordo tra essi, quando la disposizione testamentaria abbia carattere indivisibile. Nel dissenso tra i legittimari circa la scelta tra l'esecuzione della disposizione e la riserva, la prevalenza deve essere data in ogni caso al diritto alla riserva, che è sempre assicurato dalla legge.

Nello stesso articolo ho risolto espressamente la questione se il legatario, accettando la disponibile abbandonata dai legittimari, acquisti o meno la qualità di erede. Ho accolto la tesi negativa, poiché la disponibile abbandonata costituisce in sostanza un mezzo di soddisfacimento del legato disposto dal testatore.

46. — Un problema, che ho ripreso in esame, è quello della sorte delle donazioni e dei legati in conto di legittima nell'ipotesi di rinunzia del beneficiario. Com'è noto, il codice del 1865 disponeva al riguardo che il rinunziante può ritenere la donazione o domandare il legato fino a concorrenza della porzione disponibile, mentre non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima.

La norma, testualmente riprodotta nell'art. 338 del progetto preliminare, venne soppressa nel progetto definitivo perchè ritenuta superflua, in quanto nel nuovo sistema non è erede chi non accetta e solo l'erede è tenuto alla collazione e ha diritto alla legittima.

La Commissione, pur condividendo la esattezza di questo principio per quanto concerne il diritto alla legittima, ha ritenuto preferibile ripristinare la disposizione relativa all'esonero dalla collazione da parte del rinunziante, per evitare il dubbio che egli possa ritenere la donazione o domandare il legato anche oltre il limite della quota disponibile.

Tale proposta mi ha indotto a riesaminare l'opportunità di superare la soluzione tradizionale del problema, la quale è stata criticata quasi unanimemente dalla dottrina. E' stato invece osservato che le conseguenze pratiche, a cui si perviene nell'applicazione della norma dell'art. 1003 del vecchio codice, sono spesso contrarie alla previdenza e alla volontà del padre di famiglia che abbia fatto delle assegnazioni in anticipazione di eredità. Infatti, la rinunzia alla successione da parte di un figlio che sia stato beneficiario con una donazione in conto di legittima, fa aumentare la quota di legittima degli altri figli e quindi può importare la riduzione di liberalità fatte dal *de cuius* a titolo di disponibile, che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato. Ho riconosciuto pienamente fondati questi rilievi e quindi ho ritenuto necessario ricercare una diversa soluzione, che contemperasse i seguenti fondamentali principi:

a) il rispetto della volontà del *de cuius*, che, facendo la donazione in conto di legittima, non intendeva né precludersi la possibilità di attribuire a suo piacimento la disponibile, né alterare la situazione degli altri legittimari;

b) il principio che il rinunziante non deve ritenere nulla a titolo di legittima;

c) il principio per il quale, poiché il rinunziante è considerato estraneo all'eredità, gli altri legittimari devono assorbire l'intera legittima;

d) l'esigenza che gli eventuali beneficiari della disponibile non siano alla mercé del rinunziante.

Un sistema possibile sarebbe stato quello di far gravare le donazioni o i legati in conto di legittima sulla porzione indisponibile; ma tale sistema mi è sembrato incongruo, perchè avrebbe procurato al rinunziante una posizione eccessivamente vantaggiosa. Questi, infatti, avrebbe potuto trattenere la legittima e l'eccedenza sulla disponibile, mentre secondo la regola del codice del 1865 non può trattenere nulla a titolo di legittima.

Un altro sistema, che mi sono prospettato, è quello di disporre la risoluzione di qualunque donazione o legato in conto di legittima, per la parte corrispondente alla legittima; ma ho dovuto scartare anche questa soluzione perchè essa presenterebbe l'inconveniente di rescindere a distanza di tempo atti di liberalità fatti nell'ambito familiare, in contrasto con la presumibile volontà del disponente.

Sono venuto quindi nella determinazione di adottare un quarto sistema, secondo il quale il legittimario rinunziante può trattenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti, sulla porzione disponibile, purchè però non pregiudichi le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario fosse venuto alla successione. Pertanto, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario procedere a riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni, restano salve le assegnazioni che il *de cuius* ha fatto sulla disponibile e che non sarebbero state attaccate se il rinunziante fosse venuto alla successione, e si riducono invece le donazioni e i legati fatti ad esso rinunziante. In sostanza, si modifica l'ordine nel quale deve essere proposta l'azione di riduzione da parte dei legittimari accettanti, i quali debbono rivolgersi contro il rinunziante, rispettando le altre assegnazioni sulla disponibile.

Non mi sembra contestabile l'equità di questa soluzione, che tiene nel dovuto conto le varie esigenze alle quali dianzi ho fatto cenno.

SEZIONE II. — Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

47. — In dipendenza della modificazione apportata nel titolo della Sezione I, nel quale è stato soppresso l'accenno alla quota, è stata mutata anche l'intitolazione di questa sezione, ripristinandosi l'espressione del codice del 1865. L'ordine degli articoli è stato mutato per una più opportuna sistemazione della materia.

Dal punto di vista sostanziale sono state apportate le seguenti innovazioni rispetto al progetto:

1) si è stabilito espressamente nell'art. 99 che i legittimari devono imputare ai sensi dell'art. 110 quanto hanno ricevuto dal defunto;

2) si è chiarito che, solo se il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario, è negato ai creditori del defunto di chiedere la riduzione e di approfittarne;

3) si è risolta espressamente una vecchia questione, e cioè se l'insolvenza del donatario soggetto a riduzione debba restare a carico del legittimario o dei precedenti donatari o se piuttosto non debba gravare sui legittimari e sui donatari insieme: è stata consacrata quest'ultima opinione, stabilendosi in un nuovo articolo (108) che il valore della donazione, che non può essere recuperato, grava sulla massa ereditaria;

4) si è corretta nell'art. 109 l'imprecisa qualificazione di azione di riduzione e di rivendicazione data all'azione promossa dai legittimari contro i terzi ai quali siano stati trasferiti gli immobili donati: invero l'azione di riduzione si intenta esclusivamente contro il donatario; una volta pronun-

ziata la riduzione, il legittimario fa valere contro il terzo una azione per la restituzione degli immobili;

5) si è ammessa l'azione di riduzione anche per la restituzione dei beni mobili oggetto della donazione, facendo salvi gli effetti del possesso di buona fede, i quali non operano, come è noto, per tutte le categorie di beni mobili;

6) si è risolto un dubbio agitato sotto l'impero del vecchio codice, ammettendo anche il terzo a liberarsi dall'obbligo di restituire le cose donate, mediante il pagamento del loro valore;

7) si è precisato nell'art. 110 che l'azione di riduzione può essere esercitata anche dal legittimario che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che ne sia decaduto;

8) si è chiarito, sempre a proposito delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, che, quando le donazioni e i legati sono stati fatti a chiamati come coeredi, il legittimario può sempre agire in riduzione a prescindere dall'accettazione beneficiata, anche se quei chiamati abbiano rinunciato all'eredità;

9) infine si è affermato che il legittimario, il quale succede per rappresentazione, deve imputare le donazioni e i legati fatti al suo ascendente.

Va ricordato al riguardo che il progetto preliminare, risolvendo un'annosa questione, aveva stabilito nell'art. 114 che la rappresentazione non dovesse aver luogo in caso di unicità di stirpe. Senonchè questa regola sembrò ingiusta e inopportuna, specialmente in relazione all'ampia portata data all'istituto della rappresentazione. Pertanto nel progetto definitivo fu ammessa la rappresentazione anche nel caso di unicità di stirpe (art. 11, ultimo comma). Tuttavia venne disposto che, pur avendo luogo il diritto di rappresentazione, il discendente non fosse tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente. Ho considerato che in tal modo si sarebbe esclusa la conseguenza più importante della successione *iure repraesentationis* e si sarebbe anzi affermato un principio del tutto contrastante con il concetto stesso di rappresentazione, il quale, facendo subentrare il rappresentante al posto del rappresentato, intende tenere immutate, a salvaguardia dei terzi, le aspettative già consolidate. Per queste ragioni ho posto, nel terzo comma dell'art. 110, la regola dell'obbligo dell'imputazione delle donazioni e dei legati fatti all'ascendente.

TITOLO II.

Delle successioni legittime.

48. — La disciplina data dal progetto definitivo alle successioni legittime ha incontrato il favore della Commissione delle Assemblee legislative. Questa ha incondizionatamente approvato il più largo trattamento fatto ai figli naturali e al coniuge in confronto a quello ingiustamente rigoroso stabilito dal codice del 1865, e, d'altra parte, ha ritenuto opportune le limitazioni apportate alle disposizioni del progetto preliminare a favore dei figli naturali, che erano eccessive e pregiudizievoli agli interessi della famiglia legittima.

49. — Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione approvata anche dalla Commissione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e

proprio erede legittimo. Ho per ciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto.

CAPO I.

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

50. — In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 112 (corrispondente all'art. 107 del progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione *ab intestato*, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 12, 13 e 14.

Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito dei figli adottivi (art. 113), dei fratelli e sorelle (art. 116), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.

51. — Era stato proposto, a proposito dell'equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, un coordinamento del secondo comma dell'art. 108 del progetto, che estendeva l'equiparazione ai figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore, con le disposizioni del primo libro del codice in materia di legittimazione. Senonchè il coordinamento è stato già fatto dal capoverso dell'art. 238 del libro primo, secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Pertanto ho soppresso la norma del primo capoverso dell'art. 108, che sarebbe stata inutile di fronte alla disposizione del libro primo.

52. — Non ho creduto opportuno di aderire alla proposta di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani. La tradizionale diversità di trattamento, infatti, risponde alla diversità dei vincoli di sangue e di affetti, che uniscono tra loro da un lato i fratelli germani e dall'altro quelli unilaterali. E' ovvio che si senta un ben più saldo legame quando si sia nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che non quando si abbia un solo genitore comune.

53. — Nel regolare il concorso dei genitori o degli ulteriori ascendenti con i fratelli e le sorelle (art. 117) sono tornato ai criteri del codice del 1865, fissando in un terzo, anzichè in un quarto, come faceva il progetto, la quota minima spettante ai primi (art. 740). Tale trattamento è in dipendenza di quello fatto in materia di successione necessaria dall'art. 84, che riserva a favore degli ascendenti, quando non concorrono con altri legittimari, un terzo del patrimonio.

Ho inoltre modificato l'ultimo comma dell'articolo, nel senso di ammettere la devoluzione agli ulteriori ascendenti, non soltanto quando i genitori manchino o siano indegni, ma in tutti i casi in cui non possano o non vogliano accettare l'eredità. Infatti, per quanto la devoluzione agli ascendenti ulteriori in mancanza dei genitori e in concorso con fratelli, non sia dal punto di vista formale una tipica ipotesi di rap-

presentazione, tuttavia, non vi è dubbio che le sono comuni i criteri direttivi e i principi informativi di questa. E' apparso perciò coerente statuire che la devoluzione agli ascendenti prevalga all'accrescimento a favore dei fratelli, non solo in caso di premorienza, assenza, indegnità di entrambi i genitori, ma anche in caso di loro rinunzia.

Nell'ultimo comma ho chiarito in maniera esplicita che la quota da devolversi agli ascendenti è quella che sarebbe spettata a un solo genitore, ove l'altro non fosse venuto alla successione, escludendo così l'altra possibile interpretazione secondo la quale agli ascendenti sarebbe spettata la quota che avrebbe avuto uno dei genitori in concorso coll'altro.

CAPO II.

DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI.

54. — Nell'art. 120 ho mantenuta la regola del progetto definitivo, secondo la quale i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono la metà della quota che conseguono i legittimi (*quota facti*); senonchè mi sono preoccupato della possibilità che nel concorso di parecchi figli naturali e di un solo figlio legittimo, questo conseguia, per l'applicazione del criterio della *quota facti*, meno di un terzo della eredità, che è la quota minima garantita, per lo stesso caso di concorso, al gruppo dei figli legittimi nella successione necessaria. Per evitare una simile incongruenza ho stabilito che i figli legittimi complessivamente considerati hanno in ogni caso diritto a una quota rigida, corrispondente a quella a cui hanno diritto a titolo di riserva.

La Commissione aveva suggerito di rendere possibile il pagamento da parte dei figli legittimi della porzione spettante ai figli naturali anche in beni mobili ereditari a giusta stima.

Non mi è sembrato opportuno modificare il sistema del progetto, riprodotto dal codice del 1865, che ammette il pagamento con danaro o beni immobili; invero l'immobile ha un valore sufficientemente stabile e può quindi surrogare il danaro come mezzo di pagamento, mentre, se si estendesse la facoltà di pagamento a qualsiasi bene ereditario, si potrebbe in taluni casi imporre ai figli naturali un sensibile sacrificio economico.

55. — Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 13: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.

56. — A proposito della successione dei genitori al figlio naturale (art. 124) la Commissione aveva espresso l'avviso di escludere il diritto di successione quando il rapporto di filiazione sia stato accertato in seguito a dichiarazione giudiziale, non sembrando giusto ammettere a godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio, tanto che è stata necessaria una sentenza.

Non ho stimato conveniente seguire questa proposta, poichè, una volta stabilito il rapporto di filiazione naturale, sia in virtù del riconoscimento, sia in forza della dichiarazione giudiziale, esso non può non avere tutti i suoi effetti. Sarebbe ingiusto infatti che il rapporto di filiazione producesse diritti a favore del figlio e non anche a favore del genitore, e perciò la deroga al principio che assimila, dal punto di vista degli effetti, il riconoscimento alla dichiarazione, non sarebbe perfettamente giustificata.

57. — La Commissione ha approvato l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto

un trattamento successorio diverso da quello fatto ai riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per « qualità degli eredi » si deve intendere non « qualità ereditaria », ma « grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi ».

Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865, poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questo non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati.

CAPO III.

DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.

58. — Come ho già accennato, la Commissione ha aderito alle notevoli innovazioni introdotte dal progetto per migliorare il trattamento del coniuge nelle varie ipotesi. Essa peraltro ha formulato osservazioni che mi hanno indotto a rivedere alcune disposizioni di questo capo.

In primo luogo ho soppresso la norma che riduceva la quota spettante al coniuge, in caso di passaggio a nuove nozze, poichè, per quanto potesse avere una giustificazione in apprezzabili motivi d'ordine morale, si presentava come un disfavore per le ulteriori nozze ed era in contrasto con il principio affermato in materia testamentaria dall'art. 182, che considera contraria alla legge la condizione che impedisca le prime o le ulteriori nozze. La modificazione, del resto, è in armonia con quella già fatta in tema di successione necessaria nell'art. 88.

Non ho poi mantenuto la diversità di trattamento, che il progetto faceva al coniuge, secondo che si trattasse della moglie o del marito, avvantaggiando sensibilmente la prima rispetto al secondo. Da un lato, infatti, ho considerato che nella società moderna la donna si trova spesso su di un piede di uguaglianza con l'uomo, in quanto frequentemente apporta con il suo lavoro un notevole contributo economico alla famiglia, e, d'altra parte, mi è sembrato pericoloso fare un trattamento privilegiato alla moglie, che essa conserverebbe anche passando a nuove nozze e cioè anche quando viene a trovare nuovi mezzi di vita entrando in altra famiglia.

59. — La quota di usufrutto del coniuge, in concorso con discendenti legittimi, stabilita nella misura della metà, è sembrata eccessiva, specialmente nel caso in cui sono chiamati alla successione parecchi figli, poichè la quota di questi si verrebbe a ridurre a proporzioni troppo limitate, con maggiori pericoli per i figli di primo letto. Tenendo conto di queste preoccupazioni, ho mantenuto la quota di usufrutto nella misura della metà, se concorre con il coniuge un solo figlio; l'ho ridotta a un terzo, negli altri casi (art. 127).

Ho poi completato il secondo comma dell'art. 124 del progetto definitivo, il quale, considerando l'ipotesi di concorso tra coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle, attribuiva metà dell'eredità al coniuge, ma non determinava i criteri coi quali doveva essere attribuita l'altra metà agli ascendenti e ai fratelli e sorelle. Per determinare tali criteri ho richiamato l'art. 117 nel suo principio fondamentale (divisione per capi), garantendo agli ascendenti una quota rigida nella misura di un quarto, corrispondente a quella che gli ascendenti hanno diritto di conseguire in concorso col coniuge e con figli naturali (art. 121).

CAPO IV.

DELLA SUCCESSIONE DELLO STATO.

60. — La Commissione aveva proposto, in relazione ai due articoli del progetto definitivo (128 e 129), che formavano questo capo, alcuni emendamenti dei quali si è potuto tenere un conto relativo, data la trasformazione della natura giuridica dell'istituto alla quale dianzi si è accennato. D'altro lato in relazione a siffatta trasformazione si è dovuto notevolmente modificare il contenuto delle disposizioni ricordate. Così ho messo in evidenza che lo Stato è l'ultimo successibile *ex lege* e che la successione dello Stato ha caratteristiche anormali rappresentate principalmente dalla non necessità di un'accettazione per l'acquisto dei beni, dalla impossibilità giuridica di una rinuncia da parte dello Stato (dato che altrimenti i beni ereditari potrebbero diventare *res nullius*), dalla responsabilità *intra vires* dello Stato, indipendentemente dal beneficio d'inventario.

TITOLO III.

Delle successioni testamentarie.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

61. — Ad ampia discussione ha dato luogo in seno alla Commissione delle Assemblee legislative la definizione del testamento, contenuta nell'art. 130 del progetto definitivo. La Commissione è stata concorde nel ritenere che nel testamento possano essere contenute disposizioni di carattere giuridico non aventi natura patrimoniale e che esse possano avere efficacia anche in mancanza di quelle a contenuto patrimoniale. Senonchè la formula del progetto ministeriale non è stata ritenuta soddisfacente, sia perchè le disposizioni non patrimoniali, considerate distintamente dalle patrimoniali, assumerebbero rispetto a queste ultime una posizione sussidiaria e sia perchè sussisterebbe una certa contraddizione tra la prima parte del testo, in cui si pone come carattere essenziale del testamento il suo contenuto patrimoniale, e la seconda parte, che ammette la figura del testamento anche se manca il contenuto patrimoniale.

L'attento riesame della questione mi ha indotto a conservare il criterio del progetto definitivo. Non mi è sembrato conveniente porre sullo stesso piano le disposizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali. Il testamento nella sua nozione tradizionale e nella sua funzione pratica è l'atto con cui si provvede alla destinazione dei beni *post mortem*. Esso può contenere disposizioni non patrimoniali, ma ciò indubbiamente costituisce una mera accidentalità, a prescindere dal fatto che sono poche le dichiarazioni di volontà non patrimoniali che la legge consente siano contenute nel testamento. La diversa importanza delle due specie di disposizioni non è priva di conseguenze giuridiche, poichè diverso è il regime a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali. Per le prime si applica tutta la disciplina del testamento e dal lato formale e dal lato sostanziale; per le seconde, invece, si esige bensì la forma testamentaria, ma in quanto alla loro intrinseca validità ed efficacia devono osservarsi le norme sostanziali proprie dei singoli negozi, le quali possono divergere da quelle dettate dalla legge per disciplinare il contenuto patrimoniale del testamento. Ora, una parificazione di posizione delle due specie di disposizioni oscurerebbe questa diversità di regime giuridico, che occorre invece mettere in evidenza. Nè d'altra parte mi è sembrata di grave peso la critica di contraddittori-

rietà mossa al testo ministeriale. La regola del secondo comma non annulla quella del primo, ma costituisce della stessa solo una attenuazione, giustificata dalla esigenza pratica di riconoscere giuridica efficacia a talune disposizioni non patrimoniali, rivestite della forma testamentaria, anche se l'atto manchi di contenuto patrimoniale. Ho avuto cura, ad ogni modo, di far risultare più chiaramente dalla formula del secondo comma dell'art. 133 che hanno efficacia soltanto quei negozi che la legge consente di compiere nella forma testamentaria. In tal modo, il campo d'applicazione della norma resta più nettamente delimitato.

62. — Mi sono parimenti discostato dalla proposta della Commissione, riflettente l'art. 134, il quale fissa la distinzione tra le disposizioni a titolo universale e quelle a titolo particolare. In verità la proposta non intacca la sostanza della norma, ma ha mero carattere formale. L'articolo anzidetto, dopo avere stabilito nel primo comma che le disposizioni testamentarie comprendenti l'universalità o una quota dei beni del testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede e che le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario, aggiunge in un secondo comma che « l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota di patrimonio ».

La Commissione ha suggerito di fondere quest'ultimo comma col precedente e di sostituire altresì all'espressione: « come quota del patrimonio » l'altra: « come quota dell'eredità ». Quanto alla fusione delle due parti dell'articolo, ho considerato che, se lo scopo della norma deve essere quello di chiarire, in conformità della più recente giurisprudenza, che la qualità di erede può derivare anche dall'attribuzione di beni determinati, quando questi beni sono stati considerati dal testatore come quota del patrimonio, sembra più adeguata ad esprimere un tale concetto la dizione dell'art. 131 del progetto definitivo riprodotta nell'art. 134 del nuovo testo. Inoltre non mi è sembrato meritevole di accoglimento il voto di sostituire in questo stesso articolo il termine « eredità » a quello di « patrimonio ». Ai fini dell'assunzione della qualità ereditaria è sufficiente che i beni siano considerati dal testatore come quota del patrimonio. La quota di eredità è la qualificazione giuridica del lascito di una quota del compendio patrimoniale. La dizione del progetto può essere quindi conservata, anche perchè la modificazione suggerita sarebbe in contrasto con la dizione del primo comma, che qualifica disposizioni a titolo universale le disposizioni testamentarie che comprendono una quota dei beni e non già dell'eredità del testatore.

Ho solo portato al testo del secondo comma dell'articolo una modificazione di ordine formale, intesa a porre in evidenza che la intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio deve essere desunta coi comuni criteri d'interpretazione della volontà testamentaria.

63. — A chiusura del capo ho posto una disposizione generale (art. 136) concernente la conferma e la esecuzione volontaria del testamento nullo. Il progetto definitivo aveva contemplato la ratifica di disposizioni testamentarie viziate in articoli diversi e cioè nell'art. 133 per i casi di incapacità testamentaria, nell'art. 148 per le nullità formali, nell'articolo 166 per i vizi della volontà.

Ho considerato che da questa sistemazione poteva nascere il dubbio che la possibilità di sanatoria fosse esclusa in ogni altro caso. In effetti gli articoli 133, 148 e 166 del progetto non esaurivano tutta la materia dei vizi intrinseci ed estrinseci, dai quali può essere affetta una disposizione testamentaria,

e non coprivano quindi interamente il vasto campo di applicazione, che, secondo la prevalente interpretazione, ha oggi l'art. 1311 del codice del 1865.

La Commissione, per eliminare ogni dubbio, ha proposto di emendare l'art. 148 del progetto nel senso di contemplarvi la sanatoria, oltre che dei vizi di forma, « di qualunque altra eccezione ». Ma ho ritenuto preferibile riunire in unica disposizione le sparse norme in materia.

La nuova disposizione, che, per il suo carattere generale, ho collocato in questo primo capo del titolo III, stabilisce che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi abbia confermato la disposizione o vi abbia dato volontaria esecuzione.

Tale disposizione ha il preciso significato di ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita non solo rispetto ai vizi che importerebbero annullabilità della disposizione testamentaria, ma anche rispetto alle cause di vera e propria nullità (e in particolar modo alla mancanza dei requisiti di forma richiesti *ad substantiam*). Però, rispetto ai requisiti che la conferma o l'esecuzione volontaria deve avere, ai fini di produrre la convalida delle disposizioni nulle, l'articolo in oggetto accenna soltanto al requisito cronologico che la conferma deve avvenire dopo la morte del testatore; per quanto riguarda infatti gli altri elementi della conferma è ovvio che si deve far capo alla disposizione generale dell'art. 1309 del codice del 1865, alla quale del resto si riferisce l'art. 1311, che appunto è assorbito e sostituito, per i testamenti, dalla disposizione dell'art. 136.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.

64. — Nell'art. 133 del progetto definitivo era stabilito un termine quinquennale per l'impugnativa del testamento, fondata sui vari casi di incapacità testamentaria. Un rilievo ha fatto la Commissione circa l'applicabilità di questo termine. Si è proposto di distinguere tra i casi di incapacità nascente da minore età e interdizione da un lato e il caso dell'incapacità nascente da insania mentale dall'altro e di applicare il termine quinquennale per l'impugnativa del testamento solamente a quest'ultimo caso. Ma l'innovazione non è sembrata giustificata. Non v'è infatti motivo di adottare un criterio di maggior larghezza per i casi di età minore e di interdizione. Chè anzi queste due cause di incapacità, essendo fondate, a differenza dell'insania mentale, su fatti immediatamente e facilmente accertabili, consentono agli interessati un più pronto esercizio dell'impugnativa. Ho quindi tenuto fermo per tutti i casi di incapacità il termine quinquennale, il quale varrà ad evitare un prolungato stato di incertezza nei trapassi ereditari.

E da notare che l'articolo in esame non tratta delle incapacità derivanti da sentenza di condanna, le quali naturalmente restano regolate dalla legge penale.

CAPO III.

DELLA CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO.

65. — Non ho avuto difficoltà a modificare, secondo l'avviso della Commissione, l'intitolazione del Capo III. Inoltre ho inserito nell'art. 139, concernente la capacità di ricevere dei figli naturali non riconoscibili, un'apposita disposizione per risolvere espressamente la questione se tra i figli non riconoscibili debbano comprendersi anche gli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto Reale ai sensi dell'art. 250, terzo comma, del libro primo.

La soluzione accolta nel testo è nel senso affermativo. E in verità non può considerarsi riconoscibile l'adulterino quando l'acquisto dello stato di figlio non dipenda soltanto da un atto di volontà del genitore, ma altresì da un apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa. Per ovvie ragioni un criterio analogo è stato adottato nei riguardi degli incestuosi nell'ipotesi, del tutto eccezionale, in cui è consentito il loro riconoscimento.

Ho pure completato la disciplina dell'ipotesi prevista nel primo comma dell'articolo, introducendo un limite ulteriore alla capacità di ricevere dei figli non riconoscibili. Avendo infatti considerato che in presenza di un solo figlio legittimo, i figli non riconoscibili, se in numero superiore a due, avrebbero complessivamente assorbito tutta la disponibile, ossia metà del patrimonio, e quindi più di quanto potrebbero ricevere se invece di un figlio legittimo vi fosse il coniuge, ho ritenuto necessario stabilire che in nessun caso il gruppo dei figli non riconoscibili possa ricevere più di un terzo dell'eredità.

Ho inoltre precisato che l'eventuale eccedenza delle disposizioni fatte a favore dei figli non riconoscibili deve essere proporzionalmente ripartita fra i figli legittimi e i non riconoscibili, in modo da mantenere il rapporto stabilito dallo stesso primo comma, e da escludere dal concorso su tale eccedenza i figli naturali riconosciuti, di fronte ai quali i non riconoscibili non sono, neppure parzialmente, incapaci.

La stessa lacuna ho colmato nel secondo comma dell'articolo in oggetto, attribuendo l'eccedenza al coniuge ed escludendo così ascendenti e fratelli, i quali non devono beneficiare del limite alla capacità dei figli non riconoscibili, posto solo in relazione al coniuge.

Ho respinto l'emendamento proposto in ordine alla facoltà dei discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima, per i motivi esposti a proposito dell'analogà disposizione in sede di successione *ab intestato*.

66. — Ho introdotto alcune modificazioni al testo dell'articolo 136 del progetto definitivo per chiarirne il significato e la portata (art. 140 del testo).

In effetti il diritto a conseguire l'assegno vitalizio da parte dei figli non riconoscibili o non riconosciuti, funzionando come limite alla libertà di disporre per testamento, ha una certa analogia coi diritti che la legge riserva a favore dei legittimari. Ma, per evitare che si possa pensare a un'applicazione delle regole concernenti la riserva (riunione fittizia, riduzione delle donazioni e così via), ho precisato che l'assegno vitalizio costituisce un onere solo per coloro che conseguono la disponibile in base al testamento. I figli naturali non possono perciò nè pretendere di calcolare la disponibile sul *relictum* e sul *donatum*, nè tanto meno chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius* sulla disponibile.

67. — L'art. 137 del progetto definitivo sull'incapacità del coniuge del binubo stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinuncia o per altra causa, non viene alla successione.

68. — Oggetto di rilievi è stata la norma che regola la capacità di succedere degli enti di fatto (art. 146). Nel progetto definitivo le disposizioni a favore di questi enti erano dichiarate efficaci a condizione che, entro un anno dal giorno in cui il testamento fosse diventato eseguibile, venisse fatta l'istanza per il riconoscimento e questo fosse concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza. La Commissione ha ritenuto troppo breve il primo termine e ha inoltre proposto la soppressione del secondo. Mentre ho accolto quest'ultima osservazione, in quanto il ritardo nella concessione del riconoscimento può dipendere dalla stessa autorità amministrativa, ho lasciato immutata la durata del termine per la presentazione dell'istanza, sembrandomi necessario nel pubblico interesse di eliminare nel più breve tempo possibile lo stato di incertezza dei rapporti successori.

E da notare che nella nuova formulazione l'articolo sulla capacità degli enti di fatto non contiene più il richiamo delle disposizioni del libro primo, che prevedono la costituzione della fondazione mediante testamento e i lasciti a favore di enti da istituire. Tale richiamo era fatto nel progetto definitivo a scopo di coordinamento. Ma un siffatto coordinamento mi è sembrato inutile, poichè diverso è il campo d'applicazione dell'articolo in esame e delle disposizioni del libro primo. Infatti in queste ultime si prevede il negozio di fondazione della persona giuridica e in genere qualsiasi lascito a favore di un ente da istituire, mentre nell'art. 146 si prevede il lascito a favore di un ente che già esiste di fatto e che manca soltanto della personalità giuridica.

CAPO IV.

DELLA FORMA DEI TESTAMENTI.

SEZIONE I. — Dei testamenti ordinari.

69. — Per seguire il suggerimento della Commissione, a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione.

La Commissione ha approvato l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alle considerazioni che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la

prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnative del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.

70. — L'art. 152 del nuovo testo, che riproduce l'art. 148 del progetto definitivo, prevede tra i vari casi di nullità formale del testamento la mancanza di redazione in iscritto da parte del notaro delle dichiarazioni del testatore, e ciò nel manifesto intento di colpire di nullità il testamento nuncupativo. La Commissione peraltro ha proposto di modificare questa parte della disposizione in guisa da prevedere, anzichè la mancanza della scheda testamentaria, la non corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà dichiarata dal testatore. Ho creduto opportuno attenermi alla formulazione del progetto definitivo. Infatti l'emendamento suggerito avrebbe modificato la portata della norma, riferendone il precetto non a un difetto di forma della volontà testamentaria, ma bensì all'ipotesi del documento non veridico, materia del tutto estranea alla finalità dell'articolo in esame, il quale intende solo stabilire i requisiti formali, dei quali deve essere rivestita la volontà del testatore, perchè essa possa produrre effetti giuridici.

Naturalmente la medesima soluzione ho adottato sull'analogia proposta fattami in ordine all'art. 165 che prevede le nullità dei testamenti speciali.

71. — Nell'art. 154 ho soddisfatto il voto della Commissione di non richiedere che i testimoni, i quali devono sottoscrivere il verbale di restituzione del testamento segreto o olografo depositato, siano gli stessi che hanno partecipato alla consegna o al deposito.

SEZIONE II. — Dei testamenti speciali.

72. — In ordine alla disposizione che prevede il testamento fatto in luoghi in cui domini una malattia contagiosa o in caso di calamità pubblica o di infortunio, qualche Commissario in seno alla Commissione ha elevato dubbi sull'esattezza del termine « infortunio », il quale avrebbe un senso giuridico specifico e limitato. Senonchè in definitiva la Commissione ha preferito la formulazione usata dal progetto, chiarendo peraltro che il termine « infortunio » non va inteso secondo il concetto tecnico della legge infortunistica, ma come un fatto qualsiasi che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e perciò lo ponga in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie.

Poichè non può nascere dubbio sull'esattezza dell'interpretazione data dalla Commissione, ho lasciato immutata la formulazione dell'articolo.

73. — Nell'art. 158, che tratta delle forme del testamento fatto in navigazione, la Commissione ha consigliato di specificare che la menzione di tale testamento è fatta sul ruolo di equipaggio qualora si tratti di personale di bordo. Ma non ho potuto seguire su questo punto la Commissione, poichè il vigente regolamento della Marina mercantile (art. 326), nel prescrivere l'annotazione sul ruolo di equipaggio del testamento fatto in navigazione, non distingue tra persone appartenenti all'equipaggio e passeggeri.

74. — Un rilievo ha fatto la Commissione a proposito del testamento in aeromobile, che secondo l'art. 162 può essere ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci. Considerandosi

che il comandante di solito è uno dei piloti e come tale non potrebbe ricevere il testamento in quanto impegnato nella guida, è stato proposto di abilitare alla recezione del testamento, oltre il comandante o chi ne fa le veci, la persona incaricata dal comandante. Ma una disposizione in questi sensi mi è sembrata pericolosa, poichè essa, letteralmente intesa, potrebbe autorizzare alla recezione del testamento un qualsiasi passeggero. E' vero che trattasi di un testamento speciale, ma non sarebbe conveniente rinunciare a quel minimo di garanzie formali, che in ogni caso esige l'importanza stessa del negozio testamentario.

75. — In conformità della proposta della Commissione, ho modificato l'art. 163, concernente il testamento dei militari, in modo da autorizzare a questa speciale forma di testamento i militari appartenenti a corpi o servizi comunque impegnati in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione. Ma mi sono discostato dall'avviso della Commissione per quanto riguarda l'altra proposta concernente il medesimo articolo. Con essa si vorrebbe sostituire all'espressione « acquartierati o di presidio fuori del Regno » l'altra « in servizio fuori del Regno ». Questa sostituzione porterebbe a consentire il testamento speciale anche nel caso di servizio isolato all'estero, mentre la norma logicamente vuole considerare l'ipotesi del militare, che essendo acquartierato o di presidio, trovasi in condizioni di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie.

SEZIONE III. — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

76. — Il principio affermato dal progetto definitivo dell'obbligatorietà del deposito del testamento olografo per chiunque sia in possesso della scheda testamentaria ha suscitato un vivo dibattito in seno alla Commissione, la quale, non senza contrasti, ha proposto di mantenere il criterio tradizionale, che subordina l'obbligo del deposito all'istanza di chiunque creda di avervi interesse. Ampiamente vagliati gli argomenti addotti a sostegno delle tesi in contrasto, ho stimato più conveniente conservare il sistema del progetto. Pur ammettendo che possono sussistere talvolta motivi legittimi, che sconsigliano la pubblicazione di un testamento, non vi ha dubbio che questa esigenza, puramente accidentale, deve cedere di fronte al preminente interesse pubblico di garantire tutti gli interessati dall'occultamento e dalla soppressione del testamento e di assicurare, per quanto sia possibile, il rispetto della volontà testamentaria.

Ho riesaminato la norma circa gli effetti della pubblicazione sull'eseguibilità del testamento olografo. Al riguardo il progetto definitivo stabiliva che prima della pubblicazione l'olografo non potesse avere esecuzione. La Commissione ha dubitato dell'opportunità di una così recisa affermazione, considerando che non vi sarebbe motivo di escludere che l'onere da una disposizione testamentaria potesse darvi volontaria esecuzione prima ancora della pubblicazione. Da ciò è sorta la proposta di soppressione della norma. Pur condividendo i dubbi della Commissione, non ho voluto sopprimere la disposizione per evitare che potesse apparire priva di qualsiasi efficacia pratica la formalità della pubblicazione. Ho creduto invece preferibile ritornare alla formula del codice del 1865, riprodotta già dal progetto preliminare.

Il comma aggiunto nell'art. 166 risponde al voto fatto dalla Commissione di affidare all'autorità giudiziaria il giudizio sull'opportunità di vietare la pubblicazione del testamento in quelle parti che possano contenere dichiarazioni di carattere intimo.

CAPO V.

DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

77. — E' stata fatta la proposta di porre all'inizio di questa sezione la disposizione dell'art. 188 del progetto della Commissione Reale, che il progetto definitivo aveva soppresso, ritenendola superflua. Questa disposizione, riproducendo quella contenuta nell'art. 827 del codice del 1865, intendeva affermare che la qualità di erede o di legatario non dipende dall'uso di formule sacramentali, come avveniva nell'antico diritto romano, ma dalla sostanza dell'attribuzione patrimoniale.

Pur senza formulare una disposizione *ad hoc* ho accolto il voto della Commissione chiarendo nell'art. 134, che pone il criterio fondamentale di distinzione fra istituzione di erede e legato, che sono irrilevanti ai fini di determinare la natura della disposizione, le espressioni o denominazioni eventualmente usate dal testatore. E' chiaro che così non si attenua, ma si conferma il significato dell'art. 134 il quale, pure ammettendo la cosiddetta *institutio ex re certa*, dà rilievo non tanto alle dichiarazioni più o meno precise del testatore, quanto alla sua effettiva volontà di porre un rapporto obbiettivo fra l'oggetto della disposizione e il complesso del patrimonio, per il che si mantiene sostanzialmente fermo il criterio della quota.

78. — Sull'articolo concernente i vizi della volontà testamentaria (art. 170) la Commissione ha consigliato di specificare che il dolo o la violenza inficiano il testamento da chiunque siano adoperati. Ma anche su questo punto ho tenuto ferma la formula del progetto definitivo, poichè, come è stato osservato nella relazione a detto progetto, in dottrina e in giurisprudenza è ormai pacifico che la limitazione posta nell'art. 1115 del Codice del 1865 è inapplicabile agli atti unilaterali.

Ho invece apportato una lieve, se pure sostanziale, variante al secondo comma di questo stesso articolo, nel quale è prevista l'impugnativa per errore sui motivi. L'articolo 166 del progetto definitivo condizionava l'impugnativa per errore sui motivi a due circostanze, e cioè che il motivo fosse espresso e fosse il solo motivo determinante della volontà del testatore. Ho considerato che, richiedendo tali requisiti, si rendeva eccessivamente rigorosa la prova dell'errore, il che era tanto più grave, in quanto, nel sistema del progetto, anche le forme di errore-vizio, che di regola sono rilevanti per l'annullamento dei contratti, non sono rilevanti per le disposizioni testamentarie, se non in quanto rientrano nella categoria dell'errore sui motivi e se non presentano i requisiti che la legge richiede per tale forma di errore. Ho perciò ritenuto opportuno eliminare la condizione del motivo espresso, limitandomi a richiedere che la esistenza del motivo si deve desumere dal testamento, attraverso l'interpretazione della volontà del disponente, il che importa che non sia indispensabile una esplicita enunciazione del motivo. Naturalmente però la dimostrazione della efficienza causale del motivo e della sua efficacia determinante della volontà non deve necessariamente risultare dal testamento, ma si può anche desumere *altunde*.

Analoga modificazione ho apportato per ovvie ragioni di euitmia nell'art. 334, relativo all'impugnativa della donazione per errore sul motivo.

79. — Una modificazione di forma ha suggerito la Commissione nel capoverso dell'art. 171, che riguarda l'erronea indicazione della cosa legata, allo scopo di rendere riferibile la norma ivi contenuta non solo al legato, ma anche all'istituzione di erede. Si è tenuta presente l'ipotesi che il testa-

tore, dopo avere determinato le quote ereditarie dei diversi chiamati all'eredità, stabilisca quali cespiti debbano comporre le singole quote, e, nel procedere alla ripartizione, erri nell'indicazione di qualche cespite.

Non ho avuto difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto, anche per la considerazione che, essendo ormai possibile la istituzione ereditaria in beni determinati, può verificarsi rispetto a tali beni l'ipotesi di una erronea descrizione o indicazione.

80. — Nell'art. 172, a proposito del motivo illecito, ho apportato la medesima variante introdotta per l'errore. Considerando, infatti, che una esplicita enunciazione del motivo illecito è per lo meno assai rara e che, d'altra parte, non si poteva, per ovvie ragioni di certezza dei rapporti e per evitare impugnative infondate o comunque affidate all'esito di incerte prove testimoniali, rinunciare alla circostanza che il motivo risultasse dal testamento, ho ritenuto opportuno ammettere la nullità della disposizione quando il motivo illecito risulti comunque, e quindi anche implicitamente, dal contenuto del testamento.

Un criterio analogo ho seguito per il motivo illecito nelle donazioni.

81. — La Commissione, pur ritenendo ben congegnata la disposizione sulla fiducia testamentaria, non ha condiviso il criterio del progetto definitivo, il quale consentiva l'azione per svelare la fiducia soltanto nel caso che la disposizione testamentaria venisse impugnata come fatta a favore delle persone fisiche incapaci indicate negli articoli da 134 a 140 del progetto stesso. E' sorta in seno alla Commissione la giusta preoccupazione che, per effetto di questa limitata deroga al divieto di svelare la fiducia, venisse a mancare allo Stato l'arma necessaria per colpire di nullità i lasciti in favore di enti non riconoscibili o in genere di persone giuridiche che non possono acquistare. Rendendomi conto dei motivi di ordine politico che hanno ispirato questo rilievo, non ho esitato ad aggiungere nella disposizione un apposito capoverso, per stabilire che il divieto di provare la fiducia non si applica al caso in cui l'istituzione di erede o il legato vengono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci. Nella formula che a tal fine ho adottato mi sono attenuto a quella del capoverso dell'art. 829 del codice del 1865, in base al quale la giurisprudenza, sempre sensibile alle esigenze pratiche, ha potuto, quando ciò era necessario, giungere al risultato di comprendere tra gli incapaci contemplati nel capoverso dell'art. 829 anche gli enti di fatto non riconoscibili.

A proposito della norma, che ho testè illustrato, debbo segnalare un punto sul quale ho creduto di dissentire dal parere della Commissione. Questa avrebbe voluto stabilire che, nel caso di lasciti fatti per interposta persona a favore di incapaci, fosse legittimato ad agire per far dichiarare la nullità delle disposizioni anche il pubblico ministero. Ora non vi ha dubbio che il pubblico ministero possa agire quando trattasi di nullità fondate su motivi di ordine pubblico; invece una disposizione come quella proposta, che conferisse in termini generali l'azione al pubblico ministero in tutti i casi di incapacità a ricevere, sarebbe inesatta. Se si considera, infatti, che in alcune ipotesi l'incapacità è stabilita per la tutela degli interessi di determinati soggetti (ad esempio l'incapacità dei figli naturali nell'interesse di discendenti legittimi, l'incapacità del coniuge del binubo nell'interesse dei figli di primo letto), si rende manifesta l'inopportunità di conferire in ogni caso l'azione al pubblico ministero. Per queste considerazioni mi sono astenuto dal dettare norme sulla legittimazione all'azione di nullità.

82. — L'articolo che regola la validità delle disposizioni per l'anima ha dato luogo in seno alla Commissione a una ampia e viva discussione, che si è conclusa nelle tre seguenti principali proposte: a) conferire al pubblico ministero l'azione per l'adempimento delle disposizioni per l'anima, quando nessuna persona è stata designata per l'esecuzione o quando la persona designata trascura di fare eseguire la disposizione; b) conferire l'azione, sempre nelle medesime ipotesi, anche all'autorità religiosa competente; c) attribuire all'autorità giudiziaria la potestà di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni. Dopo matura riflessione mi sono indotto a non accogliere tali proposte. Come ho rilevato a proposito della fiducia testamentaria, l'azione del pubblico ministero non sarebbe giustificata fuori della cerchia degli interessi di schietto carattere pubblico, tra i quali non sembra potersi far rientrare l'interesse attinente all'adempimento delle disposizioni per l'anima, le quali provvedono unicamente a esigenze spirituali del testatore e sono ammesse dalla legge in omaggio alla coscienza religiosa dei singoli. Mi è sembrato poi pericoloso attuare una recezione nel diritto statuale degli ordinamenti delle diverse religioni, abilitando all'azione l'autorità religiosa competente. In definitiva la disciplina data dal nuovo codice alle disposizioni per l'anima si ispira allo schema giuridico generale dell'onere nelle disposizioni *mortis causa*. E' quindi evidente che, se la disposizione per l'anima è congegnata in maniera che vi sia un interessato ad agire, l'adempimento di essa sarà coercibile come qualsiasi altro onere; in caso diverso costituirà un'obbligazione, il cui adempimento resterà rimesso alla coscienza dell'erede o del legatario onerato. Tuttavia il testatore ha facoltà di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento. Questi concetti, già affermati nel progetto definitivo, sono ancora più chiaramente espressi dalle precisazioni e integrazioni apportate al testo dell'art. 175.

Quanto poi alla terza proposta, intesa a conferire all'autorità giudiziaria un potere moderatore dell'onere delle disposizioni per l'anima, un duplice ordine di considerazioni mi ha indotto a dissentire. Si sarebbe anzitutto creata senza necessità una inopportuna ingerenza del potere statale nella sfera di competenza dell'ordinamento della Chiesa; inoltre si sarebbero assoggettate, senza un apprezzabile motivo, le disposizioni per l'anima a un regime giuridico eccezionale rispetto a quello che regola tutte le altre disposizioni modali anche se consistenti in prestazioni di carattere perpetuo.

Un'altra proposta della Commissione tendeva a stabilire espressamente che restano salve le norme che regolano le fondazioni di culto. Ma una siffatta riserva mi è sembrata del tutto superflua, perchè l'ambito delle fondazioni di culto, che presuppongono la creazione della persona giuridica, nettamente si distingue, senza possibilità di dubbi, da quello delle disposizioni per l'anima, che sono invece configurate in quest'articolo come istituzioni *sub modo*.

83. — La norma, che sancisce la nullità della disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio del terzo, ha richiamato l'attenzione della Commissione (art. 177). Questa ha rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onerato, invece nel primo comma si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipo-

tesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma dell'articolo.

Ma, per quanto la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euitmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che la diversità di dizione tra il primo comma e i successivi sia giustificato. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che del terzo, si facesse menzione dell'onerato. In verità nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onerato sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti.

Neppure mi è sembrata fondata l'altra osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere il ricorso a forme particolarmente solenni come quelle della sentenza, mentre la funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di compiere la scelta del legatario, può essere più opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale compito alla persona singola del presidente, il quale deciderà, assunte opportune informazioni senza osservare formalità di procedura.

La Commissione ha invece approvato la differente disciplina dettata dal progetto per le due ipotesi previste negli articoli 173 e 174, corrispondenti agli attuali articoli 177 e 178. Mentre infatti nella prima (determinazione della persona dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 177, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia *arbitrium merum* o *arbitrium boni viri*, invece nella seconda (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta *arbitrio boni viri*. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 178 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'*arbitrio boni viri* dell'onerato o del terzo.

SEZIONE II. — Delle disposizioni condizionali
a termine e modali.

84. — L'ammissibilità in termini generali della condizione risolutiva nelle disposizioni *mortis causa* non ha incontrato il favore della Commissione. Questa ha proposto di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva; per le seconde tanto la sospensiva quanto la risolutiva. A ciò la Commissione è stata indotta dalla preoccupazione di evitare che i diritti acquistati *medio tempore* dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione. Al riguardo è da considerare anzitutto che, se l'esigenza prospettata dalla Commissione meritasse di essere soddisfatta, occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo parti-

colare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema, alla quale non è nemmeno pervenuta la Commissione. Ma, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti *medio tempore* da terzi, poichè chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che del resto anche oggi è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto, la riforma dell'istituto della trascrizione, in via di elaborazione, e già ora l'art. 79, ultimo comma di questo libro, potranno eliminare ogni inconveniente pratico su questo punto.

85. — Il trattamento delle condizioni impossibili o illecite nelle disposizioni di ultima volontà è stato esaminato con particolare attenzione dalla Commissione, avuto riguardo alla soppressione che il progetto definitivo aveva fatto della regola tradizionale, risalente al diritto romano, secondo la quale le condizioni impossibili o illecite, apposte nelle disposizioni *mortis causa*, *vitiuntur sed non vitiunt*. La Commissione ha manifestato il suo favore per il mantenimento della regola tradizionale, consacrata nell'art. 849 del codice del 1865.

Contro l'argomento che essa dà valore a una volontà poco seria o poco onesta è stato osservato che tale argomento presuppone che il testatore conosca che la condizione è impossibile o illecita. Se lo ignora — si è detto — rimane il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante della sua volontà oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l'erede o il legatario ad adempiere alla condizione. Ispirandosi a questi concetti la Commissione ha proposto di ripristinare la norma oggi vigente, con un opportuno richiamo della disposizione che dichiara la nullità della disposizione per motivo illecito, (art. 172), e ciò allo scopo di avvertire l'interprete che, quando la condizione assumesse tale rilievo da palesarsi come motivo determinante della disposizione, sarebbe colpita da nullità la disposizione stessa.

Riesaminato attentamente il delicato problema, mi sono indotto ad accogliere la proposta della Commissione.

Mi è sembrata inopportuna l'assolutezza del principio che l'illiceità o l'impossibilità della condizione importi sempre la nullità della disposizione. Occorre pure tener conto dell'eventualità che l'apposizione della condizione non sia stata considerata dal testatore come un tutto inscindibile con la disposizione, in modo da far logicamente presumere che egli avrebbe egualmente disposto se avesse saputo dell'impossibilità o della illiceità della condizione. A questa esigenza pratica ben risponde la norma tramandataci dal diritto romano, la cui vitalità attraverso i secoli, malgrado le critiche di parte della dottrina, è prova sicura della sua bontà.

Essa, d'altra parte, nel nuovo testo legislativo viene opportunamente coordinata con la disposizione sul motivo illecito, confermandosi quella sana interpretazione che una dottrina autorevole ha dato all'art. 849 del vecchio codice. Per quanto ideologicamente il motivo sia diverso dalla condizione, tuttavia in pratica non sarà raro il caso di motivi dedotti sotto sembianza di condizioni. Sarà compito del giudice di ricercare la volontà del testatore, e, qualora si accertasse che la condizione apposta ha costituito in effetti il motivo unico determinante della disposizione, questa sarà assoggettata alla regola sul motivo illecito e come tale ritenuta nulla.

86. — La variante introdotta nella dizione della prima parte dell'art. 182, relativo alla condizione di celibato e di vedovanza, è dipendente dal ripristino della regola tradizionale sul trattamento delle condizioni illecite o impossibili.

E' rimasto immutato, malgrado una proposta di emendamento, il secondo comma di questo stesso articolo, il quale limita l'efficacia del legato d'usufrutto, di uso, d'abitazione, o di pensione o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza alla durata del celibato o della vedovanza. La Commissione ha consigliato di limitare la portata di questa disposizione all'ipotesi in cui legataria sia la donna nubile o vedova, in guisa da escludere che l'uomo possa perdere il lascito avuto quando contrae matrimonio e cioè proprio quando, costituendosi una famiglia, ha bisogno di maggiori risorse economiche.

Ponendosi dal punto di vista della Commissione, occorrerebbe sopprimere del tutto la regola senza far distinzione tra il celibato o la vedovanza dell'uomo e della donna; ma in verità, a ben considerare, la norma non presenta quel carattere di disfavore per le nozze che la Commissione ha creduto di ravvisarvi. Si tratta di lasciti di natura precaria, che si deve logicamente presumere che siano fatti dal testatore non già per imporre il celibato o la vedovanza, ma in contemplazione del celibato e della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona finché si trova in queste condizioni.

87. — A proposito della *cautio muciiana*, ora disciplinata dall'art. 184, ho precisato che la presunzione, per cui la condizione potestativa negativa deve considerarsi come una condizione risolutiva, non opera quando il testatore abbia stabilito un termine entro il quale non si deve verificare un dato avvenimento. In tal caso infatti viene meno la ragione pratica della presunzione, perchè l'avveramento della condizione non coincide con la morte dell'onere, e dovrà perciò esaminarsi caso per caso quale sia stata l'intenzione del testatore nell'apporre la condizione.

88. — In relazione al ripristino dell'istituto dell'accrescimento, del quale si parlerà a suo luogo, ho modificato gli articoli 183 e 184 del progetto definitivo. Così ho unificato le due disposizioni (art. 188), precisando che l'amministrazione dell'eredità in caso di istituzione condizionale spetta successivamente al sostituto, ai coeredi aventi diritto all'accrescimento, o al presunto erede legittimo. Ho ritenuto inoltre opportuno estendere a tutti i casi la possibilità di un diverso provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, che invece era nel progetto limitata al caso in cui l'amministrazione sarebbe spettata al presunto erede legittimo. Mi è sembrato infatti che, pure ammettendo il principio che l'amministrazione spetta di diritto alle persone indicate dalla legge, non si dovesse precludere all'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi e quando ciò si rivela necessario per la buona amministrazione dell'eredità, la facoltà di nominare un amministratore estraneo che dia sufficienti garanzie anche per l'istituto sotto condizione.

89. — Un emendamento formale ho apportato all'art. 186 del progetto definitivo (art. 190), tendente a chiarire che la posizione degli amministratori dell'eredità condizionale o devoluta a nascituri è *in toto* parificata a quella del curatore dell'eredità giacente.

90. — Di un'altra modificazione devo rendere conto, concernente la norma sull'onere illecito o impossibile (art. 193). Il corrispondente articolo del progetto definitivo stabiliva che l'illiceità o l'impossibilità dell'onere rendesse nulla la disposizione, quando l'efficacia determinante dell'onere sulla disposizione risultasse dallo stesso testamento. Questa limitazione espressa mancava nell'altra norma del progetto sul motivo illecito (art. 168), poichè quivi si stabiliva semplicemente la nullità della disposizione sol che risultasse l'influenza deci-

siva del motivo illecito sulla volontà testamentaria, senza peraltro specificare le fonti da cui tale efficacia si poteva desumere. Ho creduto necessario seguire per entrambe le ipotesi un criterio uniforme, in quanto la norma sull'onere illecito o impossibile è sostanzialmente un'applicazione dell'altra sul motivo illecito. Quanto al merito della soluzione, mi è sembrato preferibile il criterio meno rigido, di non esigere che l'efficacia causale del motivo risulti esclusivamente dal testamento. S'intende che, dovendo il motivo risultare dal testamento, il contenuto della scheda testamentaria non potrà non costituire la base per la ricostruzione della volontà del testatore, ma non v'è motivo di vietare al giudice di prendere eventualmente in considerazione altri atti o fatti, che servono a chiarire il processo formativo della volontà del disponente. Il medesimo criterio ho seguito per l'onere illecito o impossibile nelle donazioni.

Ho inoltre considerato che, in analogia a quanto è disposto dagli articoli 185 e 186 per le disposizioni condizionali o a termine, fosse opportuno imporre all'istituto o al legatario *sub modo* l'obbligo di prestare cauzione. L'utilità di siffatta estensione è facilmente visibile, specialmente se si pensi al caso in cui l'onere è dilazionato nel tempo e a quello in cui il testatore ha previsto la risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere. Ho perciò subordinato la facoltà dell'autorità giudiziaria d'imporre cauzione alla mancanza di una diversa volontà del testatore e alla dimostrazione di ragioni di convenienza o di opportunità.

91. — La Commissione ha proposto di ripristinare un complesso di norme già contenute negli articoli da 221 a 224 del progetto della Commissione Reale, che il progetto definitivo aveva soppresso ritenendole ovvie. Ho accolto il suggerimento per quanto attiene alla norma sul concorso delle due delazioni, legittima e testamentaria, che in forma diversa ho inserito nell'art. 2 del nuovo testo; ma per tutte le altre disposizioni non ho creduto di dover andare in diverso avviso. Esse sono in parte del tutto ovvie, come fu rilevato nella relazione al progetto definitivo; in parte contengono regole d'interpretazione della volontà testamentaria arbitrarie o discutibili, in relazione a fattispecie anomale o eccezionali.

SEZIONE III. — Dei legati.

92. — Poche osservazioni sono state fatte sugli articoli di questa sezione. Un primo rilievo riguarda la norma introduttiva sull'acquisto del legato (art. 195). Si è proposto di sostituire ai primi due commi di questo articolo un comma unico così formulato: « Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione se non sia precisata la cosa legata; se, invece, la cosa sia precisata, il passaggio della stessa al legatario avviene di diritto ». Ma la formulazione proposta presenta il difetto di porre quasi in antitesi, agli effetti dell'accettazione, l'ipotesi del legato di quantità di fronte a quella del legato di specie, quasi che nella prima ipotesi il legato si acquisti senza bisogno di accettazione e nella seconda l'accettazione sia invece necessaria.

Accogliendo, peraltro, nella sostanza la proposta della Commissione, ho formulato in maniera più chiara e precisa il secondo comma dell'articolo, ponendo il principio che, se oggetto del legato sia la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto passa direttamente dal testatore al legatario senza intermediazione dell'erede. In tal modo risulta chiaro che il principio posto nel primo comma si riferisce a qualunque specie di legato e che la regola del secondo comma si applica al legato di cosa determinata appartenente al testatore.

93. — Un'altra osservazione riflette l'art. 196, che contempla il legato di cosa dell'onere o di un terzo. Il corrispondente articolo del progetto definitivo stabiliva che, nel caso che la cosa legata appartenesse a un terzo, fosse in facoltà dell'onere di pagare al legatario il prezzo della cosa legata. Si è suggerito di precisare nel testo dell'articolo che deve trattarsi del giusto prezzo. Non ho esitato ad accogliere l'emendamento per far risultare che al legatario deve essere pagato il valore venale della cosa e non quello che può desumersi da elementi contingenti o apprezzamenti soggettivi.

94. — L'art. 194 del progetto definitivo, nel parlare del legato di genere, limitava espressamente la disposizione alle cose mobili in conformità dell'art. 840 del codice del 1865. Ho ritenuto opportuno sopprimere tale limitazione. Non vi è dubbio infatti che, almeno da un punto di vista teorico, la categoria delle cose generiche possa comprendere in sé anche i beni immobili.

S'intende, però, che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di *genus*, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità.

95. — Nell'art. 209, ultimo comma, ho specificato, per desiderio di uniformità che, ove il terzo, al quale il testatore abbia affidato la scelta della cosa determinata nel genere, rifiuti di eseguire l'incarico, la scelta sarà fatta dal presidente del tribunale, in armonia con quanto è disposto, per una ipotesi simile, dall'art. 177.

96. — Un ultimo rilievo è stato fatto a proposito della norma che regola la sorte delle accessioni della cosa legata (art. 212). La Commissione non ha approvato il criterio, seguito dal progetto definitivo, di attribuire al legatario gli acquisti posteriori che hanno accresciuto il fondo legato, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica. Ha proposto invece di stabilire che gli acquisti posteriori sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico. Ma questa seconda soluzione, fondata sopra una mera presunzione di volontà del testatore, mi è sembrata meno opportuna dell'altra, e perciò ho tenuto fermo su questo punto il progetto definitivo.

SEZIONE IV. — Del diritto di accrescimento.

97. — Il progetto definitivo aveva soppresso l'istituto dell'accrescimento ritenendolo fondato sopra un'artificiosa presunzione di volontà del testatore. Ma la soppressione è stata accolta sfavorevolmente dalla Commissione. Si è rilevato che l'istituto, criticato soltanto da qualche scrittore e conservato quasi in tutti i codici moderni, è giustificato, oltre che da una fondata presunzione della volontà del testatore, da profonde ragioni di carattere economico, in quanto può utilmente concorrere a impedire il frazionamento della proprietà. L'avisso della Commissione mi ha indotto a conservare l'istituto.

Ma, pur conservando l'istituto, non ho potuto accettare la disciplina che era stata predisposta dal progetto preliminare e che la Commissione delle Assemblee legislative ha fatto integralmente propria. È vero che la regolamentazione data a quest'istituto dal codice del 1865 è ritenuta eccessivamente formalistica; ma, nell'attenuare il rigore formale, non si può prescindere da taluni requisiti essenziali della congiunzione nella chiamata senza distruggere o rendere

quanto meno incerta quella presunzione di volontà che sta a base dell'accrescimento. Il progetto preliminare, nell'intento di temperare il formalismo del codice, aveva ammesso l'accrescimento tanto se la vocazione congiuntiva fosse fatta senza determinazione di parti, quanto se essa fosse fatta con determinazione di parti, sia uguali che disuguali. Questo criterio di larghezza non mi è sembrato giustificato, poichè, quando le quote dei diversi chiamati sono disuguali, viene meno il fondamento razionale dell'istituto. Pertanto, senza seguire i criteri informativi del progetto preliminare, ho sottoposto a revisione la disciplina dettata dal codice del 1865, ispirandomi al concetto di attenuarne le asprezze formali, nei limiti consentiti dalla necessità logica di non distruggere o alterare la base dell'accrescimento. Rendo conto delle innovazioni apportate trattando separatamente dell'accrescimento tra coeredi e di quello fra collegatari.

È noto che l'accrescimento fra coeredi è ammesso dal codice del 1865 quando ricorre quel complesso di requisiti formali che la dottrina ha sinteticamente indicato con l'espressione « *conjunctio re et verbis* ». Occorre, cioè, che i diversi chiamati siano stati istituiti con uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione, senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzione di parti.

Ho anzitutto attenuato il primo requisito formale stabilendo che, ai fini dell'accrescimento, è necessaria la chiamata col medesimo testamento, senza richiedere altresì l'unità della disposizione. Inoltre, per quanto concerne l'altro requisito della distribuzione delle parti, ho voluto eliminare una certa incongruenza a cui dà luogo il sistema formalistico vigente. Secondo il codice del 1865, se il testatore assegna le parti in termini generici come « in parti uguali » o « in uguali porzioni », ha luogo l'accrescimento; se viceversa il testatore, pur facendo una parità di posizione ai diversi chiamati, determina aritmeticamente le quote, l'accrescimento è escluso. Questa distinzione è arbitraria, poichè tanto nell'uno quanto nell'altro caso il testatore intende assicurare una perfetta uguaglianza di trattamento ai diversi chiamati, sia pure con forme diverse di manifestazione della sua volontà, e ciò deve bastare perchè operi l'accrescimento.

In definitiva l'art. 220 del nuovo testo ammette l'accrescimento fra coeredi quando essi sono stati istituiti con uno stesso testamento senza determinazione di parti o con determinazione di parti uguali. E da notare che l'istituto viene fondato su una presunzione *turis tantum*, vincibile con la prova di una diversa volontà testamentaria, che possa desumersi dallo stesso testamento. In ogni caso, poi, il diritto di rappresentazione prevale sull'accrescimento.

Meno sensibili sono le modificazioni apportate in tema di accrescimento tra collegatari, per il quale il codice del 1865 esige la forma di congiunzione « *re tantum* ». Questo requisito è sembrato necessario e sufficiente per giustificare la presunzione di volontà, poichè, se il testatore assegna, anche con separate disposizioni, un medesimo oggetto considerato nella sua unità, a persone diverse, è logico ritenere che egli intende attribuire l'intero oggetto a ciascuno dei legatari in mancanza degli altri. Anche l'accrescimento tra collegatari è fondato sopra una semplice presunzione, vincibile con la prova contraria (art. 221).

Non hanno bisogno di particolare illustrazione le successive disposizioni del testo (articoli 222-224) le quali regolano il modo in cui ha luogo l'acquisto per accrescimento, gli effetti di tale acquisto e della mancanza di accrescimento, nonché l'ipotesi particolare dell'accrescimento tra collegatari di usufrutto. Tali disposizioni rispondono alla dottrina tradizionale in materia e sono riprodotte con lievi varianti dal progetto della Commissione Reale.

SEZIONE V. — *Della revocazione delle disposizioni testamentarie.*

98. — A prescindere dai rilievi di natura formale che sono stati tutti accolti, due punti di questa sezione hanno dato luogo a osservazioni: la norma sulla distruzione del testamento olografo e quella sulla trasformazione della cosa legata. In ordine al primo punto il progetto definitivo (art. 221) stabiliva che « se il testatore distrugge, cancella o lacerà in tutto o in parte il testamento olografo, questo si considera in tutto o in parte revocato, salvo che l'intenzione di revocarlo resti esclusa ». Ma in seno alla Commissione è stato rilevato che la norma così come era formulata poneva, come presupposto pacifico, il fatto che fosse stato il testatore a distruggere, a cancellare o lacerare la scheda testamentaria. Senonchè restava insoluto il problema pratico più importante che può presentarsi nell'ipotesi in cui si rinvenga nelle carte del defunto un testamento cancellato o lacerato, senza che si sappia *a priori* se la cancellazione o la lacerazione sia opera del testatore o di terzi. Si tratta, cioè, di stabilire se l'onere di provare che il testamento è stato lacerato o cancellato dal testatore spetti a chi invoca l'inefficacia del testamento o se piuttosto l'onere di provare che la scheda è stata distrutta da terzi incomba a chi vuol giovare del testamento stesso. Seguendo la prima soluzione, il testamento cancellato o lacerato produrrà i suoi effetti fintanto che non venga provato che la lacerazione o la cancellazione è stata opera del testatore. Seguendo, invece, la seconda, il testamento lacerato o cancellato dovrà ritenersi revocato, salvo che non si provi che la lacerazione o la cancellazione è stata opera di terzi. I pareri si sono divisi in favore dell'una e dell'altra soluzione. Di fronte a questa incertezza la Commissione a maggioranza si è pronunciata per la soppressione dell'articolo, nell'intesa di lasciare all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali mostrare la sua volontà di porre nel nulla il suo precedente testamento.

Ho creduto di dover dissentire dalla proposta di soppressione per non lasciare senza disciplina un punto così delicato, che ha dato luogo a tante incertezze sotto l'impero del codice del 1865. Ma, conservando la norma, ho voluto risolvere i dubbi sorti in seno alla Commissione circa il problema dell'onere della prova. Al riguardo ho considerato che il testamento olografo distrutto o lacerato o cancellato si presenta indiscutibilmente in condizioni così anormali da non potersi dispensare chi ne invoca la efficacia dal dare la prova specifica che la volontà espressa nel testamento è rimasta ferma fino al momento della morte del testatore, malgrado la cancellatura o la lacerazione o la distruzione della scheda.

A questi concetti si ispira l'art. 230 del nuovo testo, disponendo che il testamento distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore ovvero si provi che il testatore, pur distruggendo, cancellando o lacerando, non ebbe l'intenzione di revocare il testamento.

99. — L'altro rilievo, concernente la norma sulla revoca del legato per trasformazione della cosa legata, non è stato accolto, poichè l'emendamento proposto, in apparenza di carattere formale, avrebbe potuto in effetti modificare la sostanza della disposizione. La Commissione avrebbe voluto sopprimere, siccome inutile, la precisazione contenuta nel secondo comma dell'art. 232, e cioè che il legato si considera revocato per trasformazione della cosa legata solo quando la cosa in conseguenza della trasformazione abbia perduto la precedente for-

ma e la primitiva denominazione. Mi è sembrato invece necessario questo elemento, poichè non una qualsiasi trasformazione, ma soltanto la trasformazione sostanziale della cosa può avere per effetto la revoca del legato.

Piuttosto ho ritenuto opportuno, a proposito di questa disposizione, chiarire esplicitamente che, contro la presunzione di revoca derivante dall'alienazione o trasformazione della cosa legata, è ammissibile la prova contraria. La soluzione opposta, già accolta nel progetto preliminare, mi è sembrata eccessivamente rigorosa, e si sarebbe potuta rivelare in certi casi profondamente iniqua e contraria alla volontà del testatore e alle legittime aspettative del legatario.

100. — Nell'art. 233, che disciplina la revoca di diritto per sopravvenienza di figli, ho completato l'ultimo comma nel senso che la disposizione revocata cessa di essere tale e ha i suoi pieni effetti non solo se i figli sopravvenuti siano premorti, ma anche se non vengano alla successione per assenza, indegnità o rinunzia, sempre che non si faccia luogo a rappresentazione. La *ratio* delle varie ipotesi è infatti sostanzialmente identica e non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per un diverso trattamento. Ciò vale anche per l'ipotesi di rinunzia, dato che, per effetto delle nuove norme sulla rappresentazione, questa opera anche in caso di rinunzia, e perciò la revoca resta ferma, se vi sono discendenti del figlio sopravvenuto che abbia rinunciato.

CAPO VI.

DELLE SOSTITUZIONI.

SEZIONE I. — *Della sostituzione ordinaria*

101. — Nessuna modificazione sostanziale è stata apportata alle norme di questa sezione, tranne la soppressione dell'art. 228 e del secondo comma dell'art. 229 del progetto definitivo, in dipendenza del ripristino dell'istituto dell'accrescimento.

SEZIONE II. — *Della sostituzione fidecommissaria.*

102. — È stata accolta con favore la riapparizione, entro limiti ben circoscritti, della sostituzione fidecommissaria. Le relative disposizioni sono state oggetto di poche osservazioni di dettaglio. Si è proposto di specificare che la sostituzione può essere fatta a favore di un ente di assistenza o di cultura, anzichè di un ente pubblico. Ma una siffatta restrizione mi è sembrata ingiustificata e contrastante con la finalità della norma ispirata alla tutela di ogni superiore interesse sociale.

103. — Un'altra osservazione riflette l'art. 239 che determina i diritti e gli obblighi dell'istituto. La Commissione avrebbe preferito la formulazione del corrispondente articolo del progetto preliminare, in cui i diritti e gli obblighi dell'istituto erano indicati analiticamente.

Ho sostanzialmente accolto la proposta della Commissione, anche perchè mi è sembrato che una perfetta assimilazione tra l'usufruttuario e l'istituto col vincolo fidecommissario sarebbe stata teoricamente inesatta, per quanto non si possa negare che esista fra le due posizioni una profonda analogia. Ho ritenuto perciò opportuno indicare nell'art. 239, sia pure sinteticamente, il contenuto del diritto dell'istituto mettendo in evidenza il suo potere di fare innovazioni utili, oltre che miglioramenti in senso stretto, sui beni (potere che l'usufruttuario non ha secondo il codice del 1865) e di stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni, e quindi anche

per le azioni che riguardano il diritto di proprietà (ad es. azione di revindica). Non ho creduto invece necessario precisare gli obblighi che incombono all'istituto (inventario, cauzione e così via), perchè mi è sembrato sufficiente un richiamo generico alle norme che concernono la posizione dell'usufruttuario, le quali troveranno applicazione, in quanto non vi contrasti la natura dei diritti che la legge attribuisce all'istituto, e che sono indubbiamente più ampi di quelli dell'usufruttuario.

104. — L'art. 240 stabilisce che in caso di alienazione dei beni, formanti oggetto della sostituzione, l'autorità giudiziaria dispone il reimpiego delle somme ricavate. È stato osservato che la norma sul reimpiego parrebbe prevedere nella sua formulazione soltanto il caso di vendita, mentre è chiaro che si può procedere per utilità evidente anche ad altri atti.

Nondimeno ho lasciato immutata la dizione dell'articolo, perchè quella che mi è stata proposta attenuerebbe l'importanza del requisito dell'utilità evidente, richiesta per poter essere autorizzata l'alienazione dei beni.

Mi sono invece preoccupato di dire espressamente che l'autorità giudiziaria può consentire la costituzione di ipoteche a garanzia di crediti ottenuti dall'istituto e destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiari. L'interesse della produzione impone che i fondi siano opportunamente migliorati e trasformati, e non sarebbe stato opportuno limitare in questo campo i poteri dell'istituto. L'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà stabilire opportune cautele per la effettiva destinazione del mutuo, è sufficiente, del resto, a garantire l'interesse del sostituto.

105. — Ho ripristinato nell'art. 241 la norma contenuta nell'art. 290 del progetto preliminare, relativa ai diritti dei creditori personali dell'istituto. Mi è sembrato opportuno dire espressamente che oggetto possibile di esecuzione forzata sono soltanto i frutti, per evitare che si considerasse espropriabile il diritto dell'istituto nella sua interezza. A tale conseguenza si sarebbe pervenuti per l'analogia coll'usufrutto che la legge considera ipotecabile e quindi espropriabile. E invece, poichè la sostituzione fidecommissaria opera quasi sempre nell'ambito della famiglia, non sarebbe stato conveniente ammettere la possibilità che, a seguito di aggiudicazione, la posizione dell'istituto venisse assunta da un estraneo.

106. — Due osservazioni sono state formulate sull'art. 242 relativo alla devoluzione dell'eredità al sostituto. La prima, di carattere formale, non è stata accolta, poichè è tecnicamente più preciso dire « l'eredità si devolve » anzichè « si devolvono i beni ».

Ho invece adoperato la locuzione « i beni si trasmettono » nel secondo comma dell'articolo, dove effettivamente non viene più in considerazione l'eredità come *universitas*, ma i beni singoli come elementi del patrimonio dell'istituto, trasmissibili ai suoi eredi.

Con l'altro rilievo, di carattere sostanziale, la Commissione avrebbe voluto stabilire che, se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituto, la proprietà dei beni non si acquista definitivamente dallo stesso istituto, come dispone il testo dell'articolo, ma invece da quell'altro ente pubblico che ha raccolto i beni dell'ente estinto, a norma delle disposizioni del libro primo del codice sull'estinzione delle persone giuridiche. Ma non mi è sembrato opportuno convenire in questa proposta, la quale avrebbe portato a disporre coattivamente una sostituzione a favore di un ente diverso da quello voluto dal testatore. Naturalmente, non resta escluso che la soluzione proposta dalla Commissione possa essere adottata nel caso in cui non si

abbia vera e propria estinzione dell'ente, ma bensì una semplice trasformazione, che non fa cessare la personalità dell'ente stesso.

Di un'altra modificazione occorre dar conto. L'art. 234 del progetto definitivo dichiarava la sostituzione lesiva della legittima valida soltanto per la parte disponibile. Questa disposizione è stata dalla Commissione riconosciuta superflua. Aderendo al rilievo, non ho avuto difficoltà a sopprimere la norma, in quanto il principio della validità parziale di una siffatta sostituzione risulta implicitamente dall'art. 238, che ammette il fedecommissio nei limiti della disponibile.

CAPO VII.

DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.

107. — La Commissione ha rilevato che il progetto preliminare e le ulteriori modificazioni introdotte col progetto definitivo hanno reso la disciplina dell'esecutore testamentario più organica, completa ed efficace. Nell'esame delle singole disposizioni la Commissione si è limitata a poche osservazioni, delle quali alcune di mero carattere formale. Tralasciando di accennare a queste ultime, quasi integralmente accolte, mi fermerò sui rilievi sostanziali. Il primo di essi riflette la disposizione che fissa in un anno, salva eventuale proroga, la durata del possesso dei beni ereditari da parte dell'esecutore (art. 249). È stato proposto di portare a diciotto mesi il termine massimo di tale durata, salva sempre la possibilità della proroga; ma ho ritenuto di dover conservare immutata la norma, perchè il periodo di gestione dell'esecutore testamentario deve essere contenuto in limiti di tempo per quanto possibile ristretti.

108. — Altre osservazioni sono state fatte sull'art. 250 concernente la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'esecutore.

Mentre ho mantenuto intatta la norma che considera l'esecutore come una parte necessaria nei giudizi intentati contro l'eredità e attribuisce all'esecutore la facoltà d'intervenire in tutte le cause promosse dall'erede, mi è sembrato invece che fosse esorbitante, rispetto alle funzioni normali dell'esecutore, attribuire a questo la legittimazione attiva per tutte le azioni inerenti all'eredità. In difformità dall'avviso espresso dalla Commissione ho considerato che tale attribuzione poteva essere più un pericolo che un vantaggio per gli eredi, i quali potrebbero essere costretti a subire le conseguenze dannose di giudizi iniziati con scarsa ponderazione dall'esecutore, e ho quindi limitato tale legittimazione alle azioni che si riferiscono all'ufficio dell'esecutore.

Mi sono pure discostato dall'altra proposta della Commissione di negare espressamente la rappresentanza processuale dell'esecutore che sia pure erede, quando questi sia in conflitto con gli altri coeredi. Mi è sembrato infatti ovvio, senza bisogno di una norma in proposito, che l'esistenza di un conflitto di interessi paralizzi l'esercizio dei poteri attribuiti all'esecutore, quando questi devono essere esercitati anche nell'interesse degli altri coeredi.

109. — L'art. 255 stabilisce che l'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno. La Commissione avrebbe voluto modificare la formulazione, per dire che il conto deve essere reso al termine della gestione e al termine di ciascun anno. Mi sono astenuto peraltro dall'accogliere il proposto emendamento, in quanto esso potrebbe far ritenere, come presupposto della legge, che la gestione dell'esecutore dovesse normalmente durare per parecchi anni.

Ho infine introdotto alcune modificazioni di carattere formale al testo degli articoli 257 e 258, per desiderio di mettere nella maggiore evidenza il carattere gratuito dell'ufficio di esecutore.

**TITOLO IV.
Della divisione.**

110. — A un vasto e profondo esame da parte della Commissione ha dato luogo la materia della divisione ereditaria.

L'alto consenso si è mostrato favorevole a conservare all'istituto della divisione la sua tradizionale collocazione nel campo del diritto successorio e ha approvato le innovazioni portate dal progetto definitivo al codice del 1865, specialmente in quei punti che hanno maggior attinenza con la tutela degli interessi pubblici della produzione, suggerendo utili emendamenti e modificazioni, dei quali, come sempre, ho tenuto il massimo conto nella redazione del testo legislativo.

**CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.**

111. — Nell'ultimo comma dell'art. 259 la Commissione ha proposto di specificare che le circostanze, in base alle quali l'autorità giudiziaria può consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore, debbano essere circostanze non solo gravi ma anche urgenti. L'aggiunta della parola « urgente » mi è sembrata superflua, perchè il carattere di urgenza risulta dalla stessa espressione « senza indugio ».

112. — Fra i casi d'impedimento alla divisione di cui all'art. 261, ho ritenuto opportuno aggiungere la previsione della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento dei figli adulterini. Infatti anche di questa procedura deve tenersi conto, dato che dall'esito favorevole di essa può sorgere un nuovo soggetto avente diritto alla successione.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo il progetto disponeva che la divisione potesse avere luogo con opportune cautele quando fosse chiamato alla eredità un non concepito. La Commissione ha osservato che la fissazione di particolari cautele da parte dell'autorità giudiziaria si rende necessaria solo nel caso in cui alla successione siano chiamati più nascituri non concepiti e senza quota determinata. Infatti, se il nascituro non concepito è uno solo o se, pur essendo più, vi sia una determinazione di quote, la divisione potrà effettuarsi senza alcuna difficoltà, perchè basterà accantonare per il nascituro o i nascituri la quota loro spettante, senza che possa sorgere incertezza sulla quota da attribuire all'erede già esistente. Invece quando siano chiamati i figli nascituri di una determinata persona, non potendosi stabilire *a priori* il numero di essi, sorge incertezza sull'ammontare della quota da attribuire agli eredi esistenti, ed è allora necessario, per permettere la divisione, concedere la facoltà al giudice di stabilire le cautele a garanzia dei nascituri.

Ho accolto senz'altro il concetto della Commissione, ma ho creduto preferibile, per correttezza sistematica e per maggiore chiarezza, prevedere accanto all'ipotesi di nascituri non concepiti chiamati senza determinazione di quote, anche la ipotesi dei nascituri non concepiti chiamati in una quota determinata. In questo caso le cautele, che potranno essere fissate dall'autorità giudiziaria consisteranno nell'autorizzazione o nell'omologazione dell'atto di divisione a tutela

degli interessi dei nascituri. Nella prima ipotesi, invece, l'intervento dell'autorità giudiziaria ha una particolare finalità, perchè mira a stabilire la quota che può essere attribuita ai coeredi già esistenti, in guisa da conciliare gli interessi di costoro con quelli dei nascituri.

113. — La Commissione aveva formulato un articolo, da inserire dopo l'art. 261 del testo, per stabilire che l'autorità giudiziaria nel periodo di indivisione possa nominare un amministratore dei beni, su richiesta di uno degli eredi. Non sono stato favorevole a questa disposizione, considerando che, in pratica, essa potrebbe dar luogo a inconvenienti, e riuscire onerosa nei confronti della massa ereditaria sulla quale verrebbe a gravare la spesa della retribuzione dell'amministratore.

114. — Tenendo fermo il principio, favorevolmente accolto dalla Commissione, che la divisione dei beni costituiti in patrimonio familiare non possa aver luogo prima del raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i figli, ho modificato nell'art. 262 la formula del corrispondente art. 254 del progetto per coordinarlo con la disposizione dell'art. 173 del primo libro.

115. — Ho accolto (art. 263) l'emendamento suggerito dalla Commissione per l'art. 255 del progetto, che prevedeva la sospensione della divisione per ordine del giudice, quando questa potesse dar luogo a notevole pregiudizio dei condividenti; ma ho preferito parlare di pregiudizio al patrimonio, anziché al valore del patrimonio.

116. — Di notevoli emendamenti è stato oggetto l'art. 265, corrispondente all'art. 257 del progetto, che enuncia nel primo comma il principio che ciascun coerede ha diritto ad una parte in natura dei beni dell'eredità. A questo principio la Commissione avrebbe voluto apportare un temperamento, aggiungendo l'espressione « a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei condividenti ». Tale limitazione mi è sembrata di contenuto vago e generico, di fronte ai successivi articoli che, nei singoli casi, pongono le opportune limitazioni al principio della divisione in natura. Mi è sembrato perciò sufficiente, per far risultare che il principio della divisione in natura non ha carattere assoluto, affermare semplicemente che sono salve le disposizioni degli articoli successivi.

117. — Giustamente la Commissione ha proposto di formare un articolo a sé con il secondo comma dell'art. 257 del progetto, poichè questo trattava della vendita dei beni mobili per il pagamento dei debiti, argomento che è del tutto distinto da quello del diritto dei coeredi ad avere i beni in natura. Non ho però convenuto sulle modificazioni che la Commissione avrebbe voluto apportare alla disposizione, essendo superfluo far cenno della circostanza che nel patrimonio ereditario non si trovi il denaro liquido, poichè essa è implicita nel fatto che vi sia necessità della vendita per il pagamento dei debiti. Quanto alla proposta di sopprimere la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 257 del progetto, che prevedeva la opposizione dei creditori e dei legatari alla vendita dei beni mobili in forma privata fra i soli condividenti, non mi sono sembrati convincenti i motivi che hanno indotto la Commissione a proporre tale soppressione. E' vero che ai creditori è aperto il rimedio della revocatoria; ma deve ammettersi che, indipendentemente da questa, essi possano impedire una vendita in forma privata, senza le garanzie dei pubblici incanti, che può riuscire pregiudizievole ai loro diritti. Tale criterio è seguito anche dal codice

del 1865 che, nell'art. 680, concede ai creditori dei singoli condomini la facoltà di opporsi alla divisione, salva restando la revocatoria quando la divisione sia stata già effettuata. Ho pertanto mantenuto la disposizione, e ho conservato anche la disposizione analoga contenuta nel successivo art. 267, che concede la stessa facoltà ai creditori ereditari nei confronti dei beni immobili.

118. — E' stata aggiunta nell'art. 270 del testo, concernente la resa dei conti, una norma formulata dalla Commissione e diretta ad evitare che per ogni singola contestazione si rinviino le parti dinanzi all'autorità giudiziaria. Con essa opportunamente si dispone che le partite contestate vanno rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria, che deve provvedere con unica sentenza.

119. — La Commissione ha osservato che l'ultimo comma dell'art. 261 del progetto, il quale faceva obbligo ai coeredi di dichiarare le liberalità soggette a collazione, era formulato in modo incerto, sì da far sorgere dubbi sul carattere giuridico di un tale obbligo. E' stato perciò proposto di modificare la formula, imponendo al notaio il dovere di ammonire i coeredi dell'obbligo che hanno di dichiarare le liberalità ricevute. Mi sono reso conto dei dubbi sollevati dalla Commissione, ma ho rilevato che neppure la formula da essa proposta è soddisfacente. Ho creduto (art. 271) più conveniente sopprimere il comma, perchè superfluo. Infatti, poichè i coeredi, in base ai primi due commi dell'articolo, sono tenuti alla collazione e alla imputazione sulle loro rispettive quote delle somme dovute al defunto, l'obbligo della dichiarazione nulla aggiunge alla situazione giuridica sorgente dalle norme precedenti.

120. — Nell'art. 262 del progetto concernente il ristabilimento della eguaglianza delle quote, mediante la facoltà dei coeredi di prelevare dalla massa ereditaria i beni in proporzione delle rispettive quote, allorchè un erede non conferisca in natura i beni donatigli o abbia dei debiti da imputare, la Commissione ha voluto chiarire — con un emendamento formale che ho introdotto nell'art. 272 del testo — che i debiti di cui si tratta sono i debiti verso l'eredità, dei quali parla il secondo comma del precedente art. 271.

121. — L'art. 265 del progetto concerneva l'indivisibilità dell'azienda agricola, industriale e commerciale e fissava il principio che questa dovesse essere assegnata ad uno dei coeredi, il quale aveva il termine di un triennio per poter soddisfare in danaro gli altri coeredi delle quote ad essi spettanti. Il sistema del progetto ha dato luogo ad ampio esame da parte della Commissione, la quale ha ritenuto che non fosse il caso di occuparsi delle aziende industriali e commerciali, rispetto alle quali ha osservato che non mancherà agli interessati il modo di evitarne il frazionamento quando ciò sia ritenuto opportuno, e che convenisse occuparsi soltanto delle aziende agrarie. L'indivisibilità di queste, fondata non tanto su di un criterio economico funzionale, quanto sul concetto economico-sociale di rendere possibile che l'azienda sia tale da rispondere ai bisogni di una famiglia di agricoltori, fu presa in considerazione dalla Commissione per elaborare con molta diligenza un complesso di norme tendenti a mantenere tale indivisibilità. Ma, pure riconoscendo il nobile sforzo compiuto dalla Commissione, ho dovuto considerare che la disciplina da essa proposta non sfugge a molte obiezioni, in gran parte identiche a quelle che la Commissione medesima aveva formulato contro il sistema del progetto. La pratica attuazione delle proposte incontrerebbe difficoltà non lievi, sia per l'assegnatario dell'azienda, gravato di onerosi debiti verso gli altri coeredi, sia per costoro.

Il problema dell'indivisibilità dell'azienda si presenta in realtà molto complesso e forse non si presta ad una soluzione parziale limitata al caso dei trasferimenti per effetto di successione ereditaria. Esso dovrebbe essere affrontato e risolto nella sua integrità, con l'organizzazione collaterale di provvidenze, specialmente di carattere creditizio, le quali ne agevolino la pratica soluzione.

Questa disciplina completa esorbita dal campo delle successioni e molto più opportunamente potrà essere oggetto di una legge speciale.

Per tali motivi mi sono indotto a non dettare in questa sede norme speciali sull'argomento, ma ho avuto cura di formulare un articolo (269), nel quale si rinvia alla disciplina di legge speciale l'ipotesi in cui nell'eredità vi siano fondi rustici o eventualmente altri beni (aziende commerciali, industriali ecc.), che siano dichiarati indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

In attesa che la legge speciale detti una disciplina più adeguata per il complesso problema, va osservato che ad alcune più immediate esigenze può rispondere l'art. 274 del testo, il quale già pone il divieto di frazionamento dei fabbricati e dei fondi rustici, quando tale frazionamento sia pregiudizievole alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene. Non si può dire certo che attraverso questa norma siano raggiunte direttamente tutte le finalità che il legislatore si deve proporre nel risolvere il problema dell'indivisibilità di certi beni, ma si può riconoscere che nei casi più emergenti la norma dell'art. 274 è idonea, sia pure indirettamente, a evitare gli inconvenienti di un frazionamento eccessivo dei beni immobili.

122. — A proposito dei poteri dell'autorità giudiziaria di introdurre modificazioni al progetto di divisione redatto dal perito o dal notaio (art. 277) la Commissione ha proposto di concedere all'autorità stessa anche la facoltà di attribuire a uno o più coeredi, congiuntamente, un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote. Una disposizione del genere, contenuta nel progetto della Commissione Reale, era stata considerata superflua nella redazione del progetto definitivo, perchè si era ritenuto che essa fosse implicitamente contenuta nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 264 del progetto stesso, che consentiva l'attribuzione a un coerede di un immobile indivisibile per ragioni di pubblica economia e di igiene, anche se superasse la quota spettante al detto coerede. Senonchè ho rilevato che la situazione prevista dall'art. 264 in oggetto era giustificata dalla necessità obiettiva, affermata nel primo comma dell'articolo stesso, di evitare il frazionamento degli immobili con pregiudizio della pubblica economia. Ciò mi ha portato a considerare che l'attribuzione a più coeredi di un immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, può essere utile solo se sia giustificata dalla necessità di non frazionare l'immobile stesso; ma se tale esigenza non sussiste può esservi il pericolo di privare gli altri coeredi delle loro quote in natura, senza apprezzabile vantaggio degli interessi generali.

La norma suggerita dalla Commissione mi è sembrata pertanto pericolosa, come disposizione di carattere generale, mentre mi è sembrato utile enunciarla espressamente a proposito degli immobili indivisibili. In tali sensi perciò ho modificato l'ultimo comma dell'art. 274, corrispondente all'articolo 264 del progetto.

123. — A proposito del reatratto successorio la Commissione si è ispirata al concetto che tutti gli eredi aventi diritto a prelazione debbano esser posti in condizione di esercitare tale diritto, in modo da escludere che il coerede, il quale intenda

alienare la sua quota, possa a suo arbitrio scegliere l'uno o l'altro dei coeredi come acquirente. Ho approvato questo criterio e ho emendato la disposizione dell'art. 279 del testo, stabilendo che il termine per l'esercizio del diritto di prelazione decorre dall'ultima delle notificazioni fatte ai vari coeredi in tempi diversi. Conseguentemente ho aggiunto la disposizione proposta dalla Commissione per regolare il caso in cui i coeredi, che intendono esercitare il diritto di riscatto, siano più. Quanto al termine di due mesi accordato ai coeredi per esercitare il diritto di prelazione, ho preferito non abbreviarlo, considerando che prima della sua scadenza devono compiersi le operazioni necessarie per effettuare il trasferimento di proprietà, operazioni che richiedono spesso lungo tempo.

124. — Ho modificato il disposto dell'art. 268 del progetto per renderne più chiaro il significato. A prima vista la norma del progetto, stabilendo che l'autorità giudiziaria decideva rispetto a quali porzioni si dovesse procedere per estrazione a sorte e a quali per attribuzione e aggiungendo che, d'altro lato, per le quote eguali era obbligatoria l'estrazione a sorte, sembrava contenere una contraddizione in termini. In realtà la norma voleva dire che per le porzioni diseguali, quando in ogni quota potessero essere compresi beni di valore eguale, l'autorità aveva facoltà di stabilire l'estrazione a sorte per queste frazioni di eguale valore da includere nelle diverse quote. Questo concetto ho reso chiaramente nel secondo comma dell'art. 277.

125. — La Commissione ha rilevato l'opportunità di invertire l'ordine degli articoli 271 e 272 del progetto, sembrando strano che il progetto si occupasse prima delle norme date dal testatore per la formazione delle porzioni e per la stima dei beni e si occupasse dopo della divisione effettuata direttamente dal testatore. Ma va pure tenuto presente che, da un lato, le norme dell'art. 271 del progetto, si collegavano più direttamente alle norme precedenti che trattavano della formazione delle porzioni, e che, d'altro lato, la norma dell'art. 272 del progetto costituiva l'antecedente logico dei successivi articoli 273 e 274. Ho pertanto preferito mantenere immutato l'ordine dei due articoli, ma ho modificato la dizione iniziale dei due commi dell'art. 280, corrispondente all'art. 271 del progetto, in modo che le facoltà del testatore ivi previste siano enunciate incidentalmente. Così la contrapposizione con la norma dell'articolo successivo è fortemente attenuata.

Quanto al contenuto dei due articoli, debbo osservare che nell'art. 280 del testo ho mantenuto la formula del progetto a proposito della divisione che deve esser effettuata secondo la stima della persona designata dal testatore. La Commissione ha rilevato che il compito di tale persona non è tanto quello di fare la stima, quanto di fare la divisione vera e propria. Tale rilievo peraltro non mi è sembrato fondato, perchè questo articolo prevede che il testatore detti solo norme particolari per la formazione delle porzioni, il che presuppone o che le quote siano eguali o che siano già state predisposte dal testatore.

Ho mantenuto perciò il ricorso all'autorità giudiziaria contro la stima fatta dal terzo, quando questa sia contraria all'equità. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione che la stima sia contraria alla volontà del testatore, ma occorre anche contemplare l'ipotesi della sua manifesta iniquità, secondo un principio che ha già varie applicazioni nel diritto positivo, perchè nell'ipotesi in cui il testatore si fosse rimesso al mero arbitrio del terzo senza enunciare alcun criterio direttivo per la stima dei beni, sarebbe vano invocare la violazione della volontà del testatore, se non fosse prevista l'impugnativa per iniquità manifesta.

126. — La Commissione aveva proposto, in relazione all'art. 272 del progetto definitivo, il ripristino della formula già usata nel progetto preliminare, per l'ipotesi in cui il testatore non avesse compreso nella divisione tutti i suoi beni. Ho convenuto con la Commissione che la formula del progetto definitivo, che si limitava ad affermare la validità della divisione parziale compiuta dal testatore, non era sufficiente, dato che non determinava i criteri in base ai quali dovevano essere distribuiti i beni non divisi. Ho però rilevato che neppure la formula proposta dalla Commissione era perfettamente adeguata, perchè il principio, per cui i beni non divisi dal testatore sono divisi in conformità alla legge, se volesse significare che si procede a un supplemento di divisione secondo le norme contenute nel titolo IV, direbbe una cosa troppo ovvia e lascerebbe sempre lacunosa la disciplina della fattispecie; se invece volesse significare che quei beni sono divisi senz'altro secondo i criteri della successione *ab intestato*, direbbe una cosa che può in certi casi rappresentare una violazione della volontà del testatore. Se infatti questi ha determinato le quote astratte in base alle quali ha proceduto alla distribuzione dei beni, o se comunque risulta che la sua volontà era nel senso di attribuire tutto il suo patrimonio agli eredi istituiti, è chiaro che i principi della successione *ab intestato* non possono trovare applicazione alcuna. In base a queste considerazioni ho formulato il secondo comma dell'art. 281 in maniera diversa, disponendo che i beni non divisi devono essere attribuiti conformemente alla legge, a meno che non risulti che il testatore ha voluto distribuire tutto il suo patrimonio, e quindi anche i beni accidentalmente non compresi nella divisione, fra gli eredi istituiti, nelle porzioni da lui esplicitamente o implicitamente stabilite.

È chiaro che in tal caso non si fa luogo, in armonia alla regola generale, alla successione legittima, se non quando manchi effettivamente una disposizione del testatore.

Non vi era poi bisogno di dire espressamente che comunque la divisione anche se parziale resta perfettamente valida.

127. — Lievi modificazioni formali ho apportato agli articoli 273 e 274, che ho raggruppato in unica disposizione (articolo 282).

128. — La Commissione ha proposto il ripristino dell'articolo 334 del progetto preliminare relativo agli archivi storici e alle raccolte di carte familiari. Tale disposizione fu soppressa nella redazione del progetto definitivo, perchè fu rilevato che, se gli archivi e le raccolte avessero un preminente interesse pubblico, ricadrebbero sotto l'ambito della legge sul patrimonio storico e artistico, mentre per la tutela dei semplici interessi privati non sarebbe conveniente dettare norme particolari in deroga al comune regime successorio. La norma proposta è fondata sul concetto che gli archivi e le raccolte familiari non hanno un valore economico, ma un valore puramente affettivo e che sono, in definitiva, più che una attività, un onere della massa. Questo concetto non mi è sembrato esatto, perchè non è possibile stabilire *a priori* se le carte familiari non abbiano alcun valore economico, e pertanto non ho ritenuto opportuno il ripristino di una norma, che imporrebbe agli eredi limitazioni e oneri non giustificati da apprezzabili esigenze pratiche.

CAPO II.

DELLA COLLAZIONE.

129. — La Commissione, a proposito dell'art. 276 del progetto, che nel primo comma stabiliva l'obbligo della collazione da parte dei figli o discendenti del *de cuius* che concor-

rono con fratelli o loro discendenti e nel secondo comma estendeva l'obbligo della collazione nel caso di concorso tra figli legittimi e figli naturali, ha discusso se sussiste l'obbligo della collazione anche nei rapporti dei figli naturali tra di loro, e, in base a varie argomentazioni ha dato una soluzione negativa alla questione.

La soluzione adottata dalla Commissione mi è sembrata esatta e conforme al sistema del nuovo codice, che esclude ogni rapporto di parentela dei figli naturali tra loro, come si evince specialmente dall'art. 256 del primo libro.

Tuttavia, per fissare più esattamente questo principio, ho ritenuto opportuno contemplare in due separati articoli la collazione dei figli legittimi e quella dei figli legittimi con i figli naturali.

Pertanto, nell'art. 284 del testo, ho collocato la norma sull'obbligo della collazione dei figli legittimi tra di loro (corrispondente al primo comma dell'art. 276 del progetto) e l'altra sui limiti all'esenzione da collazione tra figli legittimi (corrispondente al primo comma dell'art. 277 del progetto).

Nell'art. 285 ho poi espressamente disposto che tra figli legittimi e naturali vi è l'obbligo reciproco della collazione. In tal modo avendo affermato che i naturali sono tenuti alla collazione nei confronti dei legittimi e avendo abolito l'istituto eccessivamente rigoroso dell'imputazione prevista dall'art. 746 del vecchio codice, ne deriva che anche i figli naturali possono essere dispensati dalla collazione. Ma poichè la possibilità di dispensa non può essere senza limiti, tenuto conto del rapporto stabilito dalla legge per il caso di concorso tra figli naturali e figli legittimi, bisognava stabilire, colmando la lacuna dei precedenti progetti, che la dispensa non può avere alcun effetto, quando, cumulando il valore delle donazioni con la parte che il figlio naturale avrebbe diritto di conseguire nella successione, si ecceda il limite di capacità posto nell'art. 138. La norma doveva inoltre essere completata per il caso che il figlio naturale non venga alla successione. Anche in questo caso egli non può ritenere, nonostante qualunque dispensa e a prescindere dalla possibile interferenza di altre norme come quella dell'art. 98, la donazione ricevuta oltre i limiti indicati nell'art. 138. In armonia ai criteri ora esposti, ho formulato il terzo comma dell'art. 285, in cui sono conglobate le due ipotesi sovraccennate.

130. — In correlazione alle modificazioni introdotte nell'istituto della rappresentazione, non ho riportato (art. 287) il primo comma dell'art. 279 del progetto, che escludeva l'obbligo del discendente di conferire la cosa donata al suo ascendente nell'ipotesi — ora non più realizzabile se non quando sia istituito direttamente nel testamento — che egli succeda per ragione propria al donante. Nello stesso art. 287 ho voluto contemplare con apposita norma l'obbligo dei discendenti legittimi del figlio naturale di conferire la donazione fatta al loro genitore secondo il principio fissato nell'art. 285. Naturalmente tale obbligo sussiste se tali discendenti concorrono con figli legittimi del *de cuius*. Infatti nel concorso dei figli naturali tra di loro non è ammesso l'obbligo della collazione e quindi tale obbligo non può sussistere neppure nei confronti dei discendenti di un figlio naturale che concorrano con altri figli naturali del *de cuius*.

131. — Alcuni rilievi sono stati formulati dalla Commissione sull'art. 281 del progetto, che considerava ai fini della collazione le spese di mantenimento e di educazione o sostenute per nozze o per malattia.

La Commissione ha proposto di sottrarre all'obbligo della collazione, in qualsiasi caso, tanto la spesa per il corredo nuziale, quanto quelle per l'istruzione artistica e professionale. Mi è sembrata però più equa la soluzione accolta nel pro-

getto definitivo, che ho mantenuto nell'art. 289 del codice. Se è vero infatti che, per morale e per legge, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli in proporzione delle loro sostanze e avuto riguardo alla loro condizione sociale, sembra ovvio che quanto si è speso per il corredo o per l'istruzione artistica o professionale costituisce adempimento di un obbligo solo se sia mantenuto nella misura corrispondente alle condizioni economiche del genitore, mentre l'eccedenza rappresenta un vero e proprio atto di liberalità, che turba il rapporto di uguaglianza tra i figli.

La Commissione ha inoltre osservato che, secondo l'ultimo comma dell'art. 281 del progetto, non sono soggette a collazione le liberalità « fatte in occasione di servizi resi all'ascendente », e ha espresso il dubbio che potrebbe essere sufficiente un servizio di lieve entità per giustificare liberalità anche ingenti. Pertanto la Commissione ha ritenuto preferibile usare la formula « donazioni fatte a causa di servizi resi all'ascendente » come quella che richiederebbe l'esistenza di una certa proporzione fra il servizio reso e la donazione.

Ho però considerato che le donazioni, di cui si parla in questo articolo, sono quelle indicate nel secondo comma dell'art. 317, e ho ritenuto necessario rendere più evidente il coordinamento fra i due articoli, stabilendo nell'ultimo comma dell'art. 289 che non sono soggette a collazione le liberalità previste nel secondo comma dell'art. 317, e cioè le liberalità fatte in occasione di servizi e i donativi di uso.

Con questo generico richiamo al secondo comma dell'articolo 317, ho potuto anche sopprimere nel primo comma dell'art. 289 la menzione dei donativi di uso, che sarebbe stata altrimenti riprodotta due volte nella stessa disposizione.

132. — La regolamentazione data all'ipotesi di società contratta tra il defunto e l'erede, ha fatto sorgere molti dubbi, in seno alla Commissione, perchè è stato osservato che, in pratica, le società tra genitori e figli sono società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è difficile che risultino da atto di data certa. Perciò l'erede, che ha per lungo tempo collaborato fattivamente col *de cuius* alla vita di un'azienda, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del proprio lavoro.

La Commissione si è dimostrata favorevole alla soppressione della norma, considerando che essa è assorbita dall'articolo 276 del progetto — cioè dall'art. 284 del testo — il quale pone il principio generale che solo le donazioni dirette o indirette devono essere comprese nella collazione, e non altri cespiti legittimamente conseguiti nei confronti del defunto. Sono però stato contrario alla soppressione della disposizione, perchè avrebbe fatto sorgere in pratica dubbi assai gravi. La disposizione — conservata nell'art. 290 del testo — presenta l'indiscutibile vantaggio pratico di eliminare ogni insidia, prescrivendo che la collazione di ciò che si è conseguito non è dovuta, se le condizioni dell'asserta società sono state regolate con atti di data certa e salva sempre la prova dell'eventuale frode.

133. — Nell'art. 283 del progetto, che prevedeva il perimento, per caso fortuito e senza colpa del donatario, della cosa donata, la Commissione ha proposto di sopprimere l'accenno al « caso fortuito » osservando che, poichè si richiede la mancanza di colpa del donatario, resta da questo concetto assorbito il caso fortuito.

Ho però rilevato che la mancanza di colpa non coincide con il caso fortuito, come risulta dagli articoli 1224 e 1225 del codice del 1865. Sicchè, se si sopprimesse l'accenno al caso fortuito, l'obbligazione di conferire sarebbe sottoposta a un regime meno rigoroso di quello che vige in genere per le altre obbligazioni. Ho perciò mantenuto nella disposizione

dell'art. 291 la menzione del caso fortuito, e ho invece eliminato quella del difetto di colpa, che rappresenta un *minus* rispetto all'altro requisito.

Piuttosto, a proposito del perimento per caso fortuito della cosa soggetta a collazione, mi sono posto il problema se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 297, per cui anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento non si estendesse alle cose deperibili con l'uso. Ho considerato che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era affatto giustificato, dato che in ogni caso il caso fortuito che provoca il perimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza il perimento, si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 297, nulla sarebbe tenuto a conferire, malgrado che egli ne avesse interamente goduto. Sarebbe quindi ingiusto che del perimento per caso fortuito, che fa venir meno il godimento, dovesse rispondere il donatario. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 291, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato.

134. — Le successive disposizioni di questo capo non hanno dato luogo a rilievi da parte della Commissione e sono in gran parte rimaste immutate, salvi taluni miglioramenti formali. Soltanto l'art. 289 del progetto, che disciplinava la collazione delle cose mobili, è stato profondamente mutato.

Infatti il progetto, modificando il codice del 1865, ha distinto relativamente ai beni mobili l'ipotesi in cui all'atto di donazione sia annessa una stima dall'altra in cui la stima manchi. Nella prima ipotesi ha fatto riferimento, per la determinazione del valore, alla somma risultante dalla stima, mentre nell'altra si è riferito al valore al tempo dell'aperta successione. La Commissione ha esattamente rilevato che non è conforme alla finalità dell'istituto della collazione, e può portare a notevoli sperequazioni, il diverso trattamento fatto ai beni mobili nei confronti degli immobili. Perciò essa ha proposto di unificare il criterio per cose immobili e mobili, e di aver riguardo in tutti i casi al valore al tempo dell'aperta successione, anche se si tratti di cose mobili stimate. Ho accolto senz'altro la proposta della Commissione e nell'art. 297 ho riportato la formula da essa adottata.

135. — Una lieve modificazione ho introdotto nel secondo comma dell'art. 298, uniformando la regola relativa al prelevamento dei beni ereditari da parte degli eredi che avrebbero diritto alla collazione del denaro, al principio più generale stabilito nell'art. 272.

CAPO III.

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

136. — A proposito dell'art. 292 del progetto, che dava norme per gli immobili gravati da rendita redimibile, la Commissione ha osservato che è pericoloso costringere i coeredi a fare l'affrancazione, anche se può esser dannosa, allorché uno degli eredi la esiga, e ha ritenuto conveniente stabilire che in caso di opposizione intervenga l'autorità giudiziaria. Ho accolto la proposta (art. 300), perchè l'intervento dell'autorità giudiziaria mi è sembrato opportuno per decidere un conflitto del genere, tenuto conto che il riscatto della rendita potrebbe risolversi in una notevole diminuzione del patrimonio ereditario.

137. — L'art. 295 del progetto, che disponeva l'esenzione del legatario dal pagamento dei debiti, nel secondo comma fa-

ceva obbligo al legatario di un immobile ipotecato di pagare il debito, se questo fosse servito per il miglioramento dell'immobile stesso.

La disposizione, che costituiva una novità rispetto al codice del 1865, era stata introdotta nel progetto, in base a una presunta volontà del testatore. La Commissione ha osservato che la disposizione è troppo generica e ha proposto di limitarne la portata al caso in cui il debito ipotecario sia stato contratto dopo la formazione del testamento e sempre che l'onere gravante sul legatario non superi la somma minore tra lo speso e il migliorato. Ma anche queste limitazioni sono arbitrarie, perchè, se l'obbligo del legatario è fondato sul criterio che il debito ipotecario, il quale ha servito a migliorare l'immobile, costituisce una diminuzione dell'entità economica del legato stesso, sarebbe logico che il legatario rispondesse del debito e non della somma minore fra lo speso e il migliorato. Mi è sembrato quindi preferibile sopprimere il comma, perchè, così come era redatto nel progetto, era fondato sopra una presunzione di volontà arbitraria. In tal modo, nel silenzio dell'art. 303 del testo, il legatario sarà responsabile del debito, solo se il testatore ciò abbia espressamente disposto.

138. — Le altre disposizioni del Capo III riproducono, con lievi miglioramenti di carattere formale, le corrispondenti norme del progetto definitivo.

CAPO IV.

DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.

139. — La materia trattata in questo Capo non ha dato luogo a osservazioni sostanziali da parte della Commissione.

Solo per quanto concerne la disciplina della evizione subita da un coerede, la Commissione ha voluto eliminare il dubbio se l'indennità debba riferirsi al valore della quota ai momento dell'assegnazione o all'epoca della evizione, e ha proposto di stabilire espressamente che l'immobile evitto è valutato al momento della divisione.

Ho però considerato che la norma proposta è in contrasto col principio stabilito in materia di compravendita, dove l'immobile evitto è valutato secondo il valore al tempo dell'evizione, e che, d'altra parte, quest'ultimo criterio può sembrare più giusto, perchè consente di valutare esattamente la perdita effettiva che subisce il coerede evitto. Tuttavia le due soluzioni, sia quella che fa riferimento al momento della divisione, quanto l'altra che ha riguardo al tempo della evizione, possono portare a conseguenze inique per gli altri coeredi tenuti alla garanzia, secondo che i beni costituenti le quote dei garanti abbiano subito o meno oscillazioni di valore proporzionate all'oscillazione che ha subito l'immobile evitto. Per ristabilire, nei limiti del possibile, l'equilibrio tra i coeredi, ho disposto, nell'art. 306 che il valore dell'immobile deve essere calcolato al momento dell'evizione e che ciascun coerede è obbligato a tenere indenne il coerede che ha subito l'evizione, non già in proporzione della sua quota ereditaria, come stabiliva l'art. 298 del progetto, ma in proporzione del valore dei beni costituenti la sua quota, calcolato al momento dell'evizione.

Per evitare poi che influiscano sulla determinazione del valore dei beni i miglioramenti fatti o i deterioramenti cagionati dai coeredi, ho dichiarato espressamente che si deve tener conto dello stato in cui si trovavano i beni al tempo della divisione. Questo criterio evita, a mio avviso, nella maggior parte dei casi, le sperequazioni derivanti dall'oscillazione nel valore dei beni, dal momento della divisione a quello dell'evizione.

CAPO V.

DELL'ANNULLAMENTO E DELLA RESCISSIONE
IN MATERIA DI DIVISIONE.

140. — La Commissione delle Assemblee legislative è stata favorevole al sistema del progetto, che si riferiva, sia nella intestazione del Capo, sia nella formulazione degli articoli, non solo alla rescissione della divisione, ma anche all'annullamento, in relazione alle cause di invalidità, che si concretano, oltre che nella lesione, anche nel dolo e nella violenza.

In conformità a tale concetto, e su proposta della Commissione, ho emendato la formula usata dal progetto a proposito dell'annullamento per violenza o dolo, e ho sostituito nell'art. 308 del testo, alla generica dizione « la divisione può esser impugnata » quella più precisa « la divisione può essere annullata ».

141. — Per quanto riguarda la rescissione della divisione per lesione, la Commissione delle Assemblee legislative ha proposto di sopprimere la previsione dell'ipotesi di rescissione della divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia minore di oltre un quarto della quota ad esso spettante, considerando che, se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione di interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato. Sono stato contrario ad accogliere questa proposta, che porterebbe a sottrarre, senza giustificato motivo, la divisione fatta per testamento ai principi generali che governano le divisioni in genere, e nell'art. 310 del testo ho mantenuto immutata la norma contenuta nell'art. 302 del progetto.

142. — Le altre disposizioni di questo Capo non hanno subito mutamenti, salvo taluni miglioramenti formali dei quali è superfluo far cenno.

TITOLO V.

Delle donazioni.

143. — La Commissione, pur senza formulare alcun voto in proposito, ha sollevato dubbi e riserve sull'opportunità di collocare le donazioni in questo libro accanto alle successioni, anziché in quello relativo ai contratti.

Il problema era stato già esaminato in sede di redazione del progetto definitivo ed era stato risolto nel senso di mantenere la collocazione tradizionale. Il nuovo esame ora compiuto mi ha indotto a confermare la precedente determinazione. Infatti, se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto *sui generis*, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie.

Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che « il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti ».

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

144. — A viva discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, la definizione della donazione. Conviene ricordare che il progetto preliminare introdusse notevoli modificazioni alla formulazione dell'articolo 1050 del codice del 1865. Innanzi tutto abbandonò i requisiti di attualità e di irrevocabilità, che considerò inutili relict del diritto consuetudinario francese. Tenne poi a porre in risalto che la donazione è disciplinata, non come causa generale di acquisto, ma bensì come il contratto tipico di liberalità, e perciò stabilì che essa non produce i suoi effetti che con l'accettazione. Infine determinò con maggiore larghezza l'oggetto della donazione, che il vecchio codice limitava all'attribuzione patrimoniale corrispondente allo « spoglio di una cosa », comprendendo nel concetto di donazione i vari tipi di essa configurati dalla dottrina, e cioè le donazioni reali, le obbligatorie e le liberatorie. Il progetto definitivo si limitò a comprendere esplicitamente nella nozione di donazione soltanto i due tipi di donazione reale e obbligatoria, e cioè quella che trasferisce la proprietà o un diritto reale non accessorio (di godimento) e quella con cui il donante si costituisce debitore verso il donatario. Inoltre ritenne inutile specificare il concetto di liberalità, in quanto esso già risultava soggettivamente dalla gratuità dell'attribuzione e oggettivamente dal trapasso di un valore. La Commissione ha creduto preferibile di non specificare l'oggetto della donazione e di parlare genericamente di concessione a titolo gratuito di una cosa ad altri, che l'accetta, salvo a coordinare la espressione « cosa » con la definizione da darsi nell'art. 1 del libro relativo ai diritti reali. In tal modo si tornerebbe, in un certo senso, alla generica e poco precisa definizione dell'art. 1050 del codice del 1865.

Queste proposte mi hanno indotto a rivedere la formulazione dell'art. 308 del progetto definitivo, (cui corrisponde l'art. 316 del nuovo codice), in base alle seguenti considerazioni.

In primo luogo mi è sembrato opportuno abbandonare la dizione di « atto », e qualificare formalmente la donazione come contratto. Si tratta invero di un negozio con una disciplina particolare, che, come s'è detto, si avvicina in alcune parti più a quella degli atti *mortis causa* che a quella degli atti tra vivi, ma si tratta pur sempre di un contratto, al quale sono applicabili alcune regole dei contratti, come, per esempio, le norme sull'adempimento e sull'effetto traslativo della proprietà con il semplice consenso. Di ciò del resto non si è quasi mai dubitato sotto l'impero del codice del 1865.

Ho voluto, poi, porre in rilievo l'elemento soggettivo dello spirito di liberalità, e cioè la coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti (*animus donandi*), e l'effetto obbiettivo economico dell'arricchimento del donatario con il corrispondente depauperamento del donante. L'essenza della donazione, secondo il concorde insegnamento della dottrina, sta appunto in ciò, che per puro spirito di liberalità una persona opera una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra.

Accanto a questi elementi ho enunciato il mezzo tecnico con cui il detto effetto economico si raggiunge. Al riguardo, dopo più maturo esame, ho stimato conveniente far rientrare nel concetto di donazione, non soltanto le donazioni reali ed obbligatorie, ma anche le liberatorie, in conformità dell'opinione più larga formatasi nell'interpretazione dell'articolo 1050 del codice del 1865.

Pertanto ho ritenuto di dover comprendere i tipi di donazione reale e liberatoria nella formula « disposizione di un diritto », poichè, tanto trasferendo o costituendo un diritto reale, che rinunciando a un diritto patrimoniale già acquisito, si compie un atto di disposizione. Per far riferimento, poi, alla donazione obbligatoria ho usato l'espressione « assumere un'obbligazione ». Ho creduto inoltre necessario porre bene in risalto che, come l'effetto economico deve essere l'impoverimento di uno dei contraenti e l'arricchimento dell'altro, così il mezzo giuridico non può non consistere che nella disposizione di un diritto di un contraente a favore dell'altro o nell'assunzione dell'obbligazione dell'uno verso l'altro.

Pertanto, anzichè di « persona » ho parlato di « parte », specificando che la disposizione del diritto di una parte è a favore dell'altra e l'assunzione dell'obbligazione è compiuta da una parte verso l'altra.

In conclusione la donazione è stata definita nell'art. 316 come « il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione ».

145. — Non ho apportato l'emendamento suggerito dalla Commissione al capoverso dell'art. 317, che esclude dal concetto di donazione « le liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi ». Invero la formula « a causa di servizi », che si sarebbe voluta sostituire all'altra « in occasione di servizi » avrebbe snaturato il concetto di liberalità d'uso, e avrebbe piuttosto richiamato il concetto di un atto oneroso. La distinzione ha particolare importanza agli effetti della collazione, giacchè l'ultimo comma dell'art. 289 dichiara non soggette a collazione le liberalità d'uso previste in questo capoverso.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

146. — Ho ripreso in esame la disciplina della capacità di donare, che il progetto aveva inquadrato nella capacità generale contrattuale, in armonia all'affermata natura contrattuale della donazione. Mi è parso necessario completare il sistema del progetto in ordine alle donazioni fatte da persona non sana di mente quantunque non interdetta, e alle donazioni fatte dagli inabilitati. Quanto alle prime, è chiaro che, in mancanza di una norma speciale, avrebbe trovato applicazione l'art. 422 del primo libro del nuovo codice, con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare, ai fini dell'impugnativa, la mala fede del donatario.

Ora per le donazioni compiute dal non sano di mente sembra eccessivo richiedere la prova della mala fede del donatario. Perciò ho stabilito nell'art. 322 che le donazioni in questione possono essere impugnate dal donante, dai suoi eredi o aventi causa entro cinque anni dalla data dell'atto, sol che si provi l'infermità di mente del donante al momento in cui la donazione è stata fatta.

Quanto alle donazioni fatte dall'inabilitato, ne ho regolato l'impugnativa in una disposizione autonoma (art. 323), nella quale, in deroga alla disposizione generale dell'art. 421 del primo libro, si è disposto che la donazione è annullabile, se fatta dopo che il giudizio d'inabilitazione è stato promosso, e quindi anche prima che sia stato nominato il curatore provvisorio. Tale norma ho poi creduto opportuno di estendere ulteriormente, quando si tratta di donazioni compiute da persona successivamente inabilitata per prodigalità. In tal caso non solo ho accordato la legittimazione all'impugnativa al curatore, ma ho considerato annullabili le donazioni compiute dal

prodigo nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione. Ho considerato infatti che molto spesso il fatto che fa emergere la necessità di fare inabilitare il prodigo, consiste proprio in una donazione, e che perciò è giusto far sì che la inabilitazione sopravvenuta produca la reintegrazione del patrimonio del prodigo, che altrimenti resterebbe irrimediabilmente pregiudicato.

147. — Un problema che ha dato luogo ad ampia discussione in seno alla Commissione è quello relativo all'abolizione del tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi. Il progetto preliminare aveva seguito in proposito il sistema del codice Napoleone, stabilendo che la donazione tra coniugi è valida, ma sempre revocabile. Il progetto definitivo, pur accogliendo sostanzialmente l'innovazione, aveva preferito, per ragioni di tecnica giuridica, parlare, anzichè di revocabilità, di annullabilità della donazione, limitando il diritto all'annullabilità al solo donante.

La Commissione ha proposto di ripristinare il divieto assoluto sancito dall'art. 1054 del codice del 1865. Ho accolto tale voto, perchè ho considerato che la possibilità di donazione tra coniugi, sia pure nei limiti fissati dal progetto, mentre costituisce un grave pericolo, non risponde ad un'esigenza degna di tutela.

Infatti il trapasso dei beni da un coniuge all'altro mediante donazione può profondamente turbare il regime delle loro relazioni, che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari. D'altra parte, finchè entrambi i coniugi sono in vita, ciascuno gode dei beni dell'altro, essendo in comunione di vita con lui, mentre per il caso di morte di un coniuge, l'altro potrà essere favorito con disposizione testamentaria. Il tradizionale divieto, dunque, mentre è necessario per mantenere integra la solidarietà morale e materiale della famiglia, non pregiudica in alcun modo la posizione di prestigio della donna di fronte al marito.

CAPO III.

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE.

148. — Un'altra disciplina che è stata profondamente innovata è quella della forma della donazione. Il progetto preliminare aveva ammessa la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo con la semplice tradizione, o, in mancanza di questa, quando ci fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. Il progetto definitivo aveva ritenuta pericolosa questa riforma, specie in considerazione della grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, e pertanto aveva prescritto anche per le donazioni mobiliari l'atto pubblico, riproducendo la norma dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiede la descrizione delle cose con l'indicazione del valore. D'altra parte però aveva ammessa la validità della donazione di modico valore, quando fosse fatta per scrittura privata o fosse accompagnata dalla tradizione. La modicità doveva essere stabilita in relazione alle condizioni economiche del donante.

Nella redazione del codice sono state perfezionate, sia dal punto di vista sostanziale, che dal punto di vista formale, le disposizioni del progetto ministeriale, le quali avevano incontrato in via di massima il favore della Commissione delle Assemblee legislative. È stata cioè ammessa la validità delle donazioni di modico valore aventi per oggetto cose mobili, quando vi sia stata la tradizione, e ciò in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza sotto l'impero del codice del 1865.

Non si è riconosciuta, invece, la possibilità di far donazioni con scrittura privata, per non allargare eccessivamente l'ammissibilità dei così detti doni manuali. Ed invero, se si prevedesse la scrittura privata, come mezzo idoneo al compimento dell'atto, si indurrebbe l'interprete a largheggiare nella valutazione della modicità, il che è indubbiamente da evitare.

La norma relativa al criterio per la valutazione della modicità è stata emendata nei sensi suggeriti dalla Commissione, in modo che risulti che va fatto riferimento innanzi tutto a una valutazione obbiettiva e poi anche alle condizioni economiche del donante.

Infine è stata portata una modificazione nella sistemazione della materia, prevedendosi in un primo articolo (329) la forma della donazione e dell'accettazione, e in un articolo successivo (330) la donazione di modico valore, per la quale quella forma non è prescritta.

149. — Ho soppresso il 2° comma dell'art. 321 del progetto, cui corrisponde l'art. 331 del codice, poichè l'art. 319 del primo libro stabilisce quali persone e con quali forme possono accettare le donazioni fatte ai figli nati o nascituri.

150. — L'art. 333 sulle donazioni a un ente di fatto è stato modellato sul corrispondente art. 146 in materia successoria, che disciplina i lasciti testamentari a favore di enti di fatto.

151. — Una modificazione formale apportata all'articolo 340, ultimo comma, tende ad escludere il dubbio che sia ammissibile la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere su istanza del donante, anche quando la risoluzione non sia stata prevista nell'atto di donazione, mentre è evidente che la previsione è elemento essenziale tanto nei riguardi del donante, quanto nei riguardi degli eredi.

152. — A proposito dell'art. 341 sull'onere illecito o impossibile, la Commissione aveva proposto che si facesse risultare che l'efficienza causale del motivo deve desumersi dall'atto stesso di donazione. Uniformando la disciplina a quella stabilita per il motivo illecito (art. 335) e all'altra sull'onere nel testamento (art. 193), ho invece ammesso la possibilità della prova desunta da elementi estrinseci alla donazione.

153. — La Commissione ha ritenuto troppo rigoroso il criterio del progetto, che stabiliva la responsabilità del donante per vizi occulti della cosa donata quando avesse « dichiarato » che essa era immune da vizi. Mi sono reso conto di questa preoccupazione, considerando che il primo libro del codice, a proposito del patrimonio familiare e della dote, afferma la responsabilità del costituente in caso di patto speciale o di dolo. Sarebbe stato senza dubbio ingiustificato seguire in questa sede un criterio di maggior rigore, mentre, se mai, una maggior tutela per i donatari si esigerebbe proprio nei casi di costituzione di patrimonio familiare o di dote, attese le finalità di quelle donazioni. Ho adottato pertanto un criterio uniforme, formulando l'art. 345 analogamente all'art. 178 del libro primo.

154. — Alla fine di questo capo ho introdotto una nuova disposizione (art. 346) la quale riproduce, con opportuni miglio-

ramenti di forma, la norma dell'art. 1311 del codice del 1865 sulla possibilità di ratifica di donazioni nulle da parte degli eredi del donante. Poichè per i testamenti si è in proposito formulata una norma generale, mi è parso necessario ripeterla in questa sede anche per le donazioni.

CAPO IV.

DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

155. — La Commissione, a proposito della revocazione per ingratitudine, ha proposto di aggiungere una nuova causa, e cioè il rifiuto indebito degli alimenti dovuti per legge al donante.

Ho accolto la proposta, chiarendo peraltro che gli alimenti che si prendono in considerazione sono solo quelli dovuti per un rapporto di parentela o di affinità. In tal caso la revoca della donazione non fa venir meno l'obbligo alimentare, ma si risolve in una ulteriore sanzione per il diniego degli alimenti. Nell'ipotesi invece in cui l'obbligo alimentare è fondato soltanto nella qualità di donatario, sarebbe stato ingiustificato ammettere il diritto di revoca, poichè l'azione alimentare data al donante contro il donatario inadempiente varrà a porre nel nulla la donazione, producendo così lo stesso effetto pratico della revoca.

Per queste considerazioni, ho previsto tra le cause di revocazione il rifiuto indebito degli alimenti, facendo riferimento agli articoli 427, 429 e 430 del libro primo, che regolano l'obbligo alimentare tra parenti ed affini.

156. — Un emendamento formale ho apportato all'art. 356, che disciplina le così dette donazioni indirette, parlando, anzichè di « atti di liberalità diversi dalla donazione », di « liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 316 ». La formula è connessa alla definizione della donazione data in quell'articolo, e vuol far riferimento appunto a quelle liberalità compiute senza porre in essere un contratto di donazione.

SIRE,

La pubblicazione del nuovo libro del codice civile, che mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta firma, coinciderà con l'annuale della Rivoluzione Fascista, giorno destinato alla rassegna delle opere compiute dal Regime nel corso dell'anno XVII. Insigne fra queste sarà la nuova legislazione codificata, la quale costituirà uno dei pilastri che segnano il cammino della civiltà fascista. I modi attraverso i quali le grandi Epoche si esprimono e si affidano alla storia sono le vittorie militari, le solide opere di pietra, e le leggi non meno salde, che fissano le regole della vita dei popoli. Alle fulgide vittorie che crearono l'Impero, alle maestose e moderne costruzioni che trasformano le nostre città e le nostre campagne, il Regime Fascista aggiunge, monumento perenne, i Codici delle Leggi.

Addì, 26 ottobre 1939-XVII

GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1940-XVIII.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione e al coordinamento del libro « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » col libro primo, approvato con R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, e con gli altri libri dello stesso codice civile, dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni », firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto libro del Codice civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 117. — MANCINI

CODICE CIVILE

LIBRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI

TITOLO I. DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE
E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ.

Art. 1.

(Apertura della successione).

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 2.

(Delazione dell'eredità).

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate dal capo decimo di questo titolo.

Art. 3.

(Divieto di patti successori).

E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono eventualmente spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.

Art. 4.

(Acquisto dell'eredità).

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Art. 5.

(Poteri del chiamato prima dell'accettazione).

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, anche senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e farsi autorizzare a vendere, nei modi che l'autorità giudiziaria stimi più opportuni, i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità, a norma dell'art. 73.

Art. 6.

(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).

Se il chiamato rinuncia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI SUCCEDERE.

Art. 7.

(Capacità delle persone fisiche).

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salva prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti.

CAPO III.

DELLA INDEGNITÀ.

Art. 8.

(Casi d'indegnità).

E' escluso dalla successione come indegno:

1° chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a termini della legge penale;

2° chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3° chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, o con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, e la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, e la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4° chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5° chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6° chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Art. 9.

(Restituzione dei frutti).

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Art. 10.

(Indegnità del genitore).

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Art. 11.

(Riabilitazione dell'indegno).

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l'indegno, non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

CAPO IV.

DELLA RAPPRESENTAZIONE.

Art. 12.

(Concetto).

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

La rappresentazione nella successione testamentaria ha luogo se il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 13.

(Soggetti).

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonchè dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o se sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

Art. 14.

(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione).

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unità di stirpe.

Quando ha luogo la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

CAPO V.

DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.

SEZIONE 1ª. — Disposizioni generali.

Art. 15.

(Accettazione pura e semplice
e accettazione col beneficio d'inventario).

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 16.

(Eredità devolute a minori o interdetti).

Non si possono validamente accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non con l'osservanza delle formalità stabilite dagli articoli 318, 319 e 372 del primo libro e col beneficio d'inventario.

Art. 17.

(Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati).

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare, se non con l'osservanza delle formalità stabilite dall'art. 392 del primo libro e col beneficio d'inventario.

Art. 18.

(Eredità devolute a persone giuridiche).

Le persone giuridiche non possono accettare le eredità ad esse devolute senza l'autorizzazione governativa, salvo le disposizioni contenute nelle leggi speciali. L'accettazione non può farsi che col beneficio d'inventario.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti commerciali.

Art. 19.

(Modi di accettazione).

L'accettazione può essere espressa o tacita.

Art. 20.

(Accettazione espressa).

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

Non ha effetto la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimente non ha effetto la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Art. 21.

(Accettazione tacita).

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 22.

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.

Art. 23.

(Rinunzia che importa accettazione).

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Art. 24.

(Trasmisione del diritto di accettazione).

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

Art. 25.

(Prescrizione).

Il diritto di accettare l'eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Art. 26.

(Fissazione di un termine per l'accettazione).

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Art. 27.

(Impugnativa per violenza o dolo).

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 28.

(Impugnativa per errore).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'eredità non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione

legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

SEZIONE 2ª. — *Del beneficio d'inventario.*

Art. 29.

(Accettazione col beneficio d'inventario).

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura.

Entro un mese dalla inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, per cura del cancelliere, presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Art. 30.

(Chiamato all'eredità che è nel possesso reale di beni).

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso reale di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salve gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 29, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Art. 31.

(Poteri).

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 5, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze proposte contro la medesima.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.

Art. 32.

(Chiamato all'eredità che non è nel possesso reale di beni).

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso reale di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 30; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario, deve, nei quaranta giorni successivi al compimento di esso, fare la dichiarazione di accettazione; in mancanza, perde il diritto di accettare l'eredità.

Art. 33.

(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria).

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso reale di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 26, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Art. 34.

(Decadenza dal beneficio d'inventario).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Art. 35.

(Effetti del beneficio d'inventario).

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Conseguentemente:

1° l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2° l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3° i creditori dell'eredità e i legatari hanno sul patrimonio ereditario una preferenza di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunci.

Art. 36.

(Responsabilità dell'erede nell'amministrazione).

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

Art. 37.

(Cauzione).

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonee cautele per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravvanzano al pagamento dei creditori ipotecari.

Art. 38.

(Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione).

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Art. 39.

(Omissioni o infedeltà nell'inventario).

Dal beneficio d'inventario decade anche l'erede che ha ommesso in mala fede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunciato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.

Art. 40.

(Pagamento dei creditori e legatari).

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 29 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 48, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poeriorità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto regresso contro i legatari, ancorchè di cosa specifica appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Art. 41.

(Rendimento del conto).

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Art. 42.

(Mora nel rendimento del conto).

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento coi suoi beni se non fino a concorrenza delle somme di cui è debitore.

Art. 43.

(Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione).

Qualora entro il termine indicato nell'art. 40 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, e deve invece provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, deve invitare i creditori e legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito è spedito per lettera raccomandata ai creditori o legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 44.

(Procedura di liquidazione).

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie, e forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione.

I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Art. 45.

(Termine per la liquidazione).

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Art. 46.

(Reclami).

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio, con lettera raccomandata, ne dà avviso ai creditori e legatari di cui conosca il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel giornale degli annunci giudiziari. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

I reclami si propongono all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione.

Art. 47.

(Pagamento dei creditori e dei legatari).

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato stesso. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Art. 48.

(Liquidazione promossa dall'erede).

Anche quando non vi è opposizione di creditori o legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Art. 49.

(Liquidazione nel caso di più eredi).

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei creditori. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 50.

(Decadenza dal beneficio).

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 43 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 45, decade dal beneficio d'inventario.

Parimente decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 48, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 45.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Art. 51.

(Procedure individuali).

Eseguita la pubblicazione prescritta dall'art. 43, comma terzo, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza di singoli creditori.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Gli interessi sono sospesi, salvo per i crediti ipotecari, dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dall'art. 43, comma terzo. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Art. 52.

(Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari).

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 43, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali sia noto il domicilio o la residenza, deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in calce alla trascrizione della dichiarazione di accettazione dell'eredità e trascriverla negli uffici delle ipoteche dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto.

Il rilascio si opera con la consegna dei beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente, e l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Art. 53.

(Nomina del curatore).

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perchè provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 43 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dall'art. 47, comma terzo.

Art. 54.

(Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari).

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 44 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato in calce alla trascrizione della dichiarazione di accettazione dell'eredità, e trascritto negli uffici delle ipoteche dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a rilasciarne il possesso al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto.

Art. 55.

(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 56.

(Spese).

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.

CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO
DA QUELLI DELL'EREDITÀ.

Art. 57.

(Oggetto della separazione).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'eredità assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'eredità.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'eredità.

Art. 58.

(Separazione contro i legatari di specie).

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Art. 59.

(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata.

La preferenza non ha luogo quando la parte di patrimonio non separata non era sufficiente a soddisfare gli altri creditori e legatari. In tal caso, questi possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione soltanto per la parte del proprio credito che non si sarebbe potuta soddisfare sulla parte del patrimonio non separata.

Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Art. 60.

(Cessazione della separazione).

L'eredità può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o da termine, oppure è contestato.

Art. 61.

(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 62.

(Separazione riguardo ai mobili).

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è stato ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall'eredità, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 63.

(Separazione riguardo agli immobili).

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione al competente ufficio del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'eredità, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione prendono grado dal giorno dell'apertura della successione, anche se eseguite in tempi diversi.

Ad esse sono applicabili le norme sulle ipoteche.

CAPO VII.

DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ.

Art. 64.

(Dichiarazione di rinuncia).

La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

La rinuncia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Art. 65.

(Rinuncia condizionata, a termine o parziale).

Non ha effetto la rinuncia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 66.

(Retroattività della rinunzia).

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino a concorrenza della porzione disponibile, salve le norme degli articoli 97 e 98.

Art. 67.

(Devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 68.

(Devoluzione nelle successioni testamentarie).

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 220, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 223.

Art. 69.

(Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori).

Se taluno rinunzia, benchè senza frode, ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.

La sentenza non pregiudica i terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, hanno acquistato diritti sugli immobili da colui al quale l'eredità è pervenuta in seguito alla rinunzia.

Art. 70.

(Revoca della rinunzia).

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata accettata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni legittimamente acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Art. 71.

(Impugnativa per violenza o dolo).

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 72.

(Sottrazione di beni ereditari).

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.

CAPO VIII.

DELL'EREDITÀ GIACENTE.

Art. 73.

(Nomina del curatore).

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso reale di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel giornale degli annunci giudiziari e iscritto nel registro delle successioni.

Art. 74.

(Obblighi del curatore).

Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Art. 75.

(Pagamento dei debiti ereditari).

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione della eredità secondo le norme degli articoli 43 e seguenti.

Art. 76.

(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti).

Le disposizioni della sezione seconda del capo quinto di questo titolo, che riguardano l'inventario, il modo di amministrare e di rendere i conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Art. 77.

(Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità).

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

CAPO IX.

DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.

Art. 78.

(Concetto).

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria, contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

Art. 79.

(Diritti dei terzi).

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provano di avere contrattato in buona fede.

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 80.

(Obblighi del possessore di buona fede).

Il possessore di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale. Se ha alienato in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto, ovvero a cedergli l'azione contro l'acquirente che non lo ha ancora soddisfatto.

E' possessore di buona fede colui che ha acquistato il possesso di beni ereditari, ritenendosi erede in base a un errore scusabile.

Art. 81.

(Norme applicabili al possesso re di beni dell'eredità).

Per le spese e i miglioramenti fatti dal possessore di beni ereditari si applicano le norme dettate in materia di possesso.

CAPO X.

DEI LEGITTIMARI.

SEZIONE I. — Dei diritti riservati ai legittimari.

Art. 82.

(Legittimari).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Art. 83.

(Riserva a favore dei figli legittimi).

A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i figli sono due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 87 e 88 per i casi di concorso.

Art. 84.

(Riserva a favore degli ascendenti legittimi).

Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 90, 91 e 92 per i casi di concorso.

Si applicano le disposizioni dell'art. 115.

Art. 85.

(Riserva a favore dei figli naturali).

A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 per i casi di concorso.

Art. 86.

(Riserva a favore del coniuge).

A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 88, 89, 90 e 92 per i casi di concorso.

Art. 87.

(Concorso di figli legittimi e naturali).

Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purchè complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Art. 88.

(Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali).

Se chi muore lascia, oltre a figli legittimi, anche il coniuge, quando vi è un solo figlio, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli sono due o più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall'art. 87. Con le stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi

timi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell'art. 87.

Art. 89.

(Concorso di coniuge e figli naturali).

Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.

Art. 90.

(Concorso di ascendenti legittimi e coniuge).

Quando chi muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Art. 91.

(Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali).

Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono due o più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

Art. 92.

(Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge).

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.

Art. 93.

(Soddisfatto delle ragioni del coniuge).

E' in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili

o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o altrimenti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Fino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

Art. 94.

(Esclusione della riserva del coniuge).

Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall'art. 131.

Art. 95.

(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Art. 96.

(Lascito eccedente la porzione disponibile).

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, accettando la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse regole si applicano anche se la disposizione di usufrutto, di rendita o di nuda proprietà è stata fatta con donazione.

Art. 97.

(Legato in sostituzione di legittima).

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Se accetta il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Art. 98.

(Donazioni e legati in conto di legittima).

Il legittimario che rinuncia all'eredità, quando non si fa luogo a rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti senza espressa dispensa dalla imputazione. Se però per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni fatte dal testatore sulla

disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

SEZIONE II. — *Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.*

Art. 99.

(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 110, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Art. 100.

(Riduzione delle disposizioni testamentarie).

Le disposizioni testamentarie le quali eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre sono ridotte nei limiti della quota medesima.

Art. 101.

(Riduzione delle donazioni).

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono riducibili fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Art. 102.

(Determinazione della porzione disponibile).

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 294 e 297, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Art. 103.

(Soggetti che possono chiedere la riduzione).

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto, finchè vive il donante, nè con dichiarazione espressa, nè prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, nè approfittarne. Non possono chiederla nè approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Art. 104.

(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se però il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non è sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 105.

(Modo di ridurre le donazioni).

Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Art. 106.

(Riduzione del legato o della donazione di immobili).

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando altrettanta parte dell'immobile medesimo, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 107.

(Restituzione degli immobili).

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 108.

(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).

Se la cosa donata è perita per colpa del donatario o dei suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione, che non si può recuperare dal donatario, si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 109.

(Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione).

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa la escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine con cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando

dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Art. 110.

(Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione).

Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario, non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente dalla imputazione.

TITOLO II.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

Art. 111.

(Categorie dei successibili).

Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.

CAPO I.

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

Art. 112.

(Successione dei figli legittimi).

Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti uguali.

Art. 113.

(Successione dei figli legittimati e adottivi).

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

Art. 114.

(Successione dei genitori).

A colui che muore senza lasciare prole, nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 115.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono in eguale grado, la eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

Art. 116.

(Successione dei fratelli e delle sorelle).

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Art. 117.

(Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 115, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

Art. 118.

(Successione di altri parenti).

Se alcuno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

CAPO II.

DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI.

Art. 119.

(Successione dei figli naturali).

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'art. 126.

Art. 120.

(Concorso di figli naturali e legittimi).

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purchè complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

Art. 121.

(Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore).

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

Art. 122.

(Successione dei soli figli naturali).

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

Art. 123.

(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore premorto, se l'ascendente non lascia nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè parenti legittimi entro il terzo grado.

Art. 124.

(Successione dei genitori al figlio naturale).

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.

Art. 125.

(Concorso del coniuge e dei genitori).

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, nè genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

Art. 126.

(Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili).

Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 277 del primo libro, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno non può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se fossero stati dichiarati o riconosciuti.

CAPO III.

DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.

Art. 127.

(Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali).

Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 93.

Art. 128.

(Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle).

Se il coniuge concorre con figli naturali, gli è devoluto in proprietà il terzo dell'eredità.

Al coniuge è devoluta metà dell'eredità, se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra metà è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 117, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredità.

Art. 129.

(Concorso del coniuge con altri parenti).

Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, al coniuge si devolve l'eredità per tre quarti.

Al coniuge si devolve tutta l'eredità, se mancano parenti successibili entro il quarto grado.

Art. 130.

(Successione del coniuge putativo).

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 131.

(Esclusione del coniuge dalla successione).

E' escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Questa esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

CAPO IV.

DELLA SUCCESSIONE DELLO STATO.

Art. 132.

(Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

**TITOLO III.
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE**

**CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 133.
(*Testamento*).

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia anche se nell'atto mancano disposizioni di carattere patrimoniale.

Art. 134.
(*Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare*)

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 135.
(*Testamento congiuntivo o reciproco*).

Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca.

Art. 136.
(*Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle*).

La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, dopo la morte del testatore, ha confermato la disposizione o le ha dato volontaria esecuzione.

**CAPO II.
DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.**

Art. 137.
(*Casi di incapacità*).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1° coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni;

2° gli interdetti per infermità di mente;

3° quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi di incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

**CAPO III.
DELLA CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO**

Art. 138.
(*Figli naturali riconosciuti o riconoscibili*).

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 277 del primo libro, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, possono conseguire i figli riconosciuti o dichiarati.

Art. 139.
(*Figli naturali non riconoscibili*).

Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 277 del primo libro, non possono ricevere per testamento singolarmente più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi, e complessivamente più del terzo dell'eredità. L'eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo della eredità. L'eccedenza è attribuita al coniuge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nei casi in cui, per l'art. 249 e per l'art. 250, terzo comma, del primo libro, è ammissibile il riconoscimento.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

Art. 140.
(*Assegno ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili*).

I figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili, quando ricorrono le ipotesi prevedute dall'articolo 277 del primo libro, e il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire, nei confronti di coloro a cui è attribuita per testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 126. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Art. 141.
(*Coniuge del binubo*).

Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.

Art. 142.

(Incapacità del tutore e del protutore).

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 143.

(Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete).

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 144.

(Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto).

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 145.

(Persone interposte).

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 138, 139, 141, 142, 143 e 144, sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

Art. 146.

(Enti non riconosciuti).

Le disposizioni a favore di un ente non legalmente riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta la istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.

CAPO IV.

DELLA FORMA DEI TESTAMENTI

SEZIONE I. — Dei testamenti ordinari.

Art. 147.

(Forme).

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 148.

(Testamento olografo).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data non è ammessa se non quando si tratta di giudicare della capacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Art. 149.

(Testamento pubblico).

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 150.

(Testamento segreto).

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Art. 151.

(Formalità del testamento segreto).

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve di involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in essa carta si contiene il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di avere letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano:

il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

il numero e l'impronta dei sigilli;

l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 152.

(Nullità del testamento).

La nullità del testamento derivante da mancanza di autografia o di sottoscrizione del testamento olografo, da mancanza della redazione in iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore, nonché da mancanza della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio, può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse, ma solo entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 153.

(Validità del testamento segreto come olografo).

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo possieda i requisiti.

Art. 154.

(Ritiro di testamento segreto od olografo).

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

SEZIONE II. — Dei testamenti speciali.

Art. 155.

(Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni).

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perchè si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Art. 156.

(Termine di efficacia).

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo che è cessata la causa la quale ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

Art. 157.

(Testamento in navigazione).

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto, a bordo delle navi della marina militare, dall'ufficiale comandante la nave o da chi ne fa le veci, e, a bordo delle navi della marina mercantile, dal capitano o padrone o dal secondo o da chi ne fa le veci.

Il testamento dell'ufficiale comandante e quello del capitano o padrone o del secondo possono essere ricevuti da coloro che ad essi seguono immediatamente in ordine di servizio.

Art. 158.

(Forme).

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra le carte di bordo e ne è fatta menzione sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 159.

(Consegna).

Se la nave approda a un porto estero in cui si trova un Regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnare all'agente medesimo uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e sul ruolo sopraindicati.

Art. 160.

(Verbale di consegna).

Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 161.

(Termine di efficacia).

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 157 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 162.

(Testamento in aeromobile).

Al testamento fatto su un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 161.

Il testamento è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci, e in presenza di uno o due testimoni quando è possibile.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 159 e 160 spettano alle autorità aeronautiche.

Art. 163.

(Testamento dei militari).

Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 164.

(Casi e termini d'efficacia).

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 165.

(Nullità).

La nullità dei testamenti previsti in questa sezione, quando deriva da mancanza di redazione in iscritto della dichiarazione del testatore o dalla mancanza di sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore, può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Si applicano, inoltre, le disposizioni dell'art. 152, secondo comma.

SEZIONE III. — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

Art. 166.

(Pubblicazione del testamento olografo).

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la sua pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o la sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha la sua esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque crede di avervi interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria non ordini il rilascio di copia integrale.

Art. 167.

(Pubblicazione del testamento segreto).

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 166, terzo comma.

Art. 168.

(Comunicazione dei testamenti alla pretura).

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 166 e 167 e del testamento pubblico.

Art. 169.

(Comunicazioni agli eredi e legatari).

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.

CAPO V.

DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 170.

(Violenza, dolo, errore).

La disposizione testamentaria può essere impugnata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Art. 171.

*(Erronea indicazione dell'erede o del legatario
o della cosa che forma oggetto della disposizione).*

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Art. 172.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Art. 173.

(Disposizione fiduciaria).

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha volontariamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci.

Art. 174.

(Disposizione a favore di persona incerta).

E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta tanto da non poter essere determinata.

Art. 175.

(Disposizioni a favore dell'anima).

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse costituiscono a carico dell'erede o del legatario un onere per il quale si applica l'art. 194.

Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento.

Art. 176.

(Disposizioni a favore dei poveri).

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, si intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

Art. 177.

(Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Art. 178.

(Determinazione di legato per arbitrio altrui).

E' nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto e la quantità del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di remunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

SEZIONE II. — *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.*

Art. 179.

(Condizione sospensiva o risolutiva).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Art. 180.

(Condizioni impossibili o illecite).

Nelle dette disposizioni si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 172.

Art. 181.

(Condizione di reciprocità).

E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o del suo legatario.

Art. 182.

(Divieto di nozze).

La condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori è contraria alla legge.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 183.

(Termine).

Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il giorno dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.

Art. 184.

(Condizione di non fare o di non dare).

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Art. 185.

(Cauzione in caso di condizione risolutiva).

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare cauazione a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 186.

(Cauzione in caso di legato condizionale o a termine).

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, l'onereato può essere costretto a dare cauazione o altra sufficiente cautela al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La cauazione si può anche imporre al legatario, quando il legato è a termine finale.

Art. 187.

(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauazione).

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo della cauazione prevista dai due articoli precedenti.

Art. 188.

(Persone a cui spetta l'amministrazione).

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale ha luogo il diritto di accrescimento.

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

Art. 189.

(Amministrazione in caso di eredi nascituri).

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre.

Art. 190.

(Obblighi e facoltà degli amministratori).

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente.

Art. 191.

(Condizione sospensiva potestativa senza termine).

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perchè fissi questo termine.

Art. 192.

(Retroattività della condizione).

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

Art. 193.

(Onere).

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il motivo unico.

Art. 194.

(Adempimento dell'onere).

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato.

Nel caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il motivo unico della disposizione.

SEZIONE III. — Dei legati.

Art. 195.

(Acquisto del legato).

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare.

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

Art. 196.

(Legato di cosa dell'onerato o di un terzo).

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o a un terzo. Nel caso che la cosa appartenga a un terzo, è in facoltà dell'onerato di pagare al legatario il giusto prezzo della cosa legata.

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

Art. 197.

(Legato di cosa solo in parte del testatore).

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.

Art. 198.

(Legato di cosa genericamente determinata).

E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna di tal genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Art. 199.

(Legato di cosa non esistente nell'asse).

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Art. 200.

(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano in tutto o in parte, perchè state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 201.

(Legato di cosa del legatario).

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in proprietà del legatario, è nullo se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Art. 202.

(Legato di cosa acquistata dal legatario).

Se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 232.

Se la cosa legata dopo la confezione del testamento è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate nell'art. 196.

Art. 203.

(Legato di credito o di liberazione da debito).

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Art. 204.

(Legato a favore del creditore).

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 205.

(Legato di alimenti).

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 432 del primo libro, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 206.

(Prelegato).

Il legato fatto a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.

Art. 207.

(Onere della prestazione del legato).

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 208.

(Legato imposto a un solo erede).

Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

Art. 209.

(Adempimento del legato di genere).

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi non è obbligato a dare la migliore, nè può offrirla d'infima qualità; ma se delle cose appartenenti al genere indicato una sola vi sia nel patrimonio ereditario, l'onerato non ha facoltà nè può essere obbligato a prestarne un'altra, salva espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nella eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta secondo il disposto dell'art. 177, terzo comma.

Art. 210.

(Scelta nel legato alternativo).

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Art. 211.

(Trasmissione all'erede della facoltà di scelta).

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile.

Art. 212.

(Accessioni della cosa legata).

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, devono essere trasmesse anche le fabbriche in esso costruite, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 232, secondo comma.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

Art. 213.

(Adempimento del legato).

Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro onere inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice o un censo o altro debito dell'eredità o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 214.

(Frutti di cosa appartenente al testatore).

Se oggetto del legato è un fondo o altra cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Art. 215.

(Frutti di cosa appartenente all'onerato o a un terzo).

Se oggetto del legato è una cosa appartenente all'onerato o a un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, i frutti e gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, eccetto che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 216.

(Legato di prestazioni periodiche).

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine comincia dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 217.

(Legati e oneri a carico del legatario).

Il legatario è tenuto ad adempiere il legato ed ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Art. 218.

(Spese per la prestazione del legato).

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.

Art. 219.

(Perimento della cosa legata).

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. Se essa è perita dopo la morte di lui, l'obbligazione dell'onerato di prestarla si estingue qualora il perimento sia avvenuto senza suo dolo o colpa, anche quando egli sia stato costituito in mora a consegnarla, purchè in tal caso egli provi che la cosa sarebbe egualmente perita presso il legatario.

SEZIONE IV. — Del diritto di accrescimento.

Art. 220.

(Accrescimento tra coeredi).

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nella universalità dei beni, senza determinazione di parti o a parti uguali, se uno di essi è premorto al testatore o rinuncia all'eredità o è incapace o indegno, ovvero se viene a mancare la condizione sotto la quale egli era chiamato, la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.

E salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

Art. 221.

(Accrescimento tra collegatari).

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Art. 222.

(Effetti dell'accrescimento).

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, sottentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 223.

(Mancanza di accrescimento).

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato sottentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 224.

(Accrescimento nel legato di usufrutto).

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse venga a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

SEZIONE V. — Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

Art. 225.

(Revocabilità del testamento).

Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Art. 226.

(Revocazione espressa).

La revocazione espressa può aver luogo soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio, in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Art. 227.

(Revocazione della revocazione).

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tale caso rivivono le disposizioni revocate.

Art. 228.

(Testamento posteriore).

Il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Art. 229.

(Testamento posteriore inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunciato all'eredità o al legato.

Art. 230.

(Distruzione del testamento olografo).

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Art. 231.

(Effetti del ritiro del testamento segreto).

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.

Art. 232.

(Alienazione e trasformazione della cosa legata).

Qualunque alienazione il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

E' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Art. 233.

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per la esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

CAPO VI.

DELLE SOSTITUZIONI.

SEZIONE I. — Della sostituzione ordinaria.

Art. 234.

(Casi di sostituzione ordinaria).

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che non consti una sua diversa volontà.

Art. 235.

(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Art. 236.

(Obblighi dei sostituiti).

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 237.

(Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione ordinaria).

Le disposizioni degli articoli 234, 235 e 236 si applicano anche ai legati.

SEZIONE II. — Della sostituzione fidecommissaria.

Art. 238.

(Limiti).

E' valida la disposizione con la quale il testatore impone al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte tutti o parte dei beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituito o a favore di un ente pubblico.

E' valida ugualmente la disposizione che importa a carico di un fratello o di una sorella del testatore l'obbligo della conservazione e della restituzione dei beni ad essi lasciati a favore di tutti i figli nati e nascituri da essi o a favore di un ente pubblico.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

E' parimente nulla ogni disposizione con la quale il testatore proibisce all'erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari.

Art. 239.

(Diritti e obblighi dell'istituito).

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni destinate ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti la posizione dell'usufruttuario.

Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.

Art. 240.

(Alienazione dei beni).

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiari.

Art. 241.

(Diritti dei creditori personali dell'istituito).

I creditori personali dell'istituito non possono agire che sui frutti dei beni i quali formano oggetto della sostituzione.

Art. 242.

(Devoluzione al sostituito).

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se la sostituzione è a favore dei figli dell'istituito e questi muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi successori legittimi o testamentari.

Se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, questi acquista definitivamente la proprietà dei beni.

Se l'istituito premuore al testatore o è incapace o indegno o rinunzia, l'eredità si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.

Art. 243.

(Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione fedecommissaria).

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 244.

(Usufrutto successivo).

La disposizione con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto o una rendita o una annuità ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Art. 245.

(Premi di nuzialità, opere di assistenza, ecc.).

E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a una arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi ai sensi delle norme dettate in materia di rendita.

CAPO VII.

DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.

Art. 246.

(Facoltà di nomina e di sostituzione).

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Art. 247.

(Persone capaci di essere nominate).

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

Art. 248.

(Accettazione e rinunzia alla nomina).

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Art. 249.

(Funzioni dell'esecutore testamentario).

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tale fine, e salva contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, e sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

Egli deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto dell'erede alla rinunzia all'eredità o all'accettazione col beneficio d'inventario.

Art. 250.

(Rappresentanza processuale).

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni che sono relative all'adempimento del suo ufficio.

Art. 251.

(Apposizione di sigilli e inventario).

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra gli eredi vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti o dopo averli citati.

Art. 252.

(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 280.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 253.

(Consegna dei beni all'erede).

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'adempimento del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba eseguire conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, o offre cautele sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni o per l'esecuzione dei legati od oneri.

Art. 254.

(Disaccordo tra più esecutori testamentari).

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, ove occorra, gli eredi.

Art. 255.

(Conto della gestione).

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario da questa responsabilità.

Art. 256.

(Esonero dell'esecutore testamentario).

Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio, o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve citare l'esecutore perchè dia spiegazioni e può disporre opportuni accertamenti.

Art. 257.

(Retribuzione).

L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.

Art. 258.

(Spese).

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.

TITOLO IV.

DELLA DIVISIONE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 259.

(Facoltà di domandare la divisione).

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 260.

(Godimento separato di parte dei beni).

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi abbiano goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata la prescrizione per effetto di possesso esclusivo.

Art. 261.

(Casi di impedimento alla divisione).

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimente la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, nè può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dall'art. 250, quarto comma, del libro primo o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

Se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può autorizzare la divisione, disponendo le opportune cautele.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

Art. 262.

(Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare).

Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dall'art. 173, comma secondo, del primo libro.

Art. 263.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Art. 264.

(Divisione giudiziaria).

Se i coeredi non si accordano per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

Art. 265.

(Diritto ai beni in natura).

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 266.

(Vendita dei beni mobili per il pagamento dei debiti ereditari).

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i beni mobili sono venduti ai pubblici incanti dinanzi a un notaio eletto di comune accordo o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Art. 267.

(Immobili non divisibili).

Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, o se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita ai pubblici incanti di quegli immobili la cui alienazione rechi minore pregiudizio agli interessi dei condividenti. La vendita deve essere fatta a mezzo di notaio eletto di comune accordo o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorre il consenso di tutte le parti, e non vi è opposizione dei creditori o dei legatari, la vendita può aver luogo tra i soli condividenti e senza pubblicità.

Art. 268.

(Vendita degli immobili).

I patti e le condizioni della vendita, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 269.

(Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale).

Non si applica la disposizione dell'art. 267, e sarà provveduto con legge speciale, per il caso in cui nell'eredità vi siano fondi rustici o altri beni, che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale, e la divisione non possa eseguirsi comprendendo la cosa indivisibile interamente in una delle quote ereditarie.

Art. 270.

(Resa dei conti).

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede davanti al notaio, nominato d'accordo dalle parti o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria, ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Qualora sorgano contestazioni nella resa dei conti, le partite contestate devono essere riservate e rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria, che provvede con unica sentenza.

Art. 271.

(Collazione e imputazione).

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo secondo di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare sulla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Art. 272.

(Prelevamenti).

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare sulla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 273.

(Stima e formazione delle parti).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Se non vi è accordo, la stima è fatta da un perito, eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Art. 274.

(Norme per la formazione delle porzioni).

Nel formare le porzioni si deve evitare di frazionare i fabbricati e i fondi rustici in modo da recar pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene.

Si deve pure evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica o scientifica o artistica.

Compatibilmente con le suddette esigenze, le porzioni devono comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Gli immobili che non devono essere frazionati a norma del primo comma di questo articolo, quando il loro valore supera quello delle singole quote, devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita a norma dell'art. 267.

Art. 275.

(Conguagli in danaro).

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

Art. 276.

(Nomina di perito o notaio).

Se non vi è accordo tra i coeredi, le porzioni si formano da un perito o da un notaio, eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Art. 277.

(Reclamo all'autorità giudiziaria).

Su reclamo di alcuno dei condividenti, l'autorità giudiziaria può introdurre nel progetto del perito o del notaio opportune modificazioni, o richiedere lo stesso perito o notaio di attuarle secondo criteri da essa stabiliti.

Per le porzioni eguali si procede ad estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia l'autorità giudiziaria può disporre che rispetto a beni costituenti frazioni eguali di porzioni diseguali si proceda per estrazione a sorte.

Art. 278.

(Suddivisioni tra stirpi).

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Art. 279.

(Diritto di prelazione).

Il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Art. 280.

(Norme date dal testatore per la divisione).

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolative per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Quando il testatore ha disposto che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario, la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

Art. 281.

(Divisione fatta dal testatore).

Il testatore può dividere i suoi beni tra i suoi eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della sua morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

Art. 282.

(Preterizione di eredi e lesione di legittima).

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

La divisione può essere impugnata, se vi è lesione della quota di riserva, salva la facoltà ai coeredi di offrire il supplemento a norma dell'art. 314.

Art. 283.

(Consegna dei documenti).

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità, si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II.

DELLA COLLAZIONE.

Art. 284.

(Collazione tra figli legittimi).

Il figlio o altro discendente, che concorre alla successione, sia pure con beneficio d'inventario, insieme con i suoi fratelli o con le sue sorelle o con i loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione, così direttamente

come indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.

Il figlio o altro discendente, anche se espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione se non fino a concorrenza della quota disponibile.

Art. 285.

(Collazione tra figli legittimi e naturali).

I figli legittimi sono tenuti alla collazione anche nei confronti dei figli naturali.

Questi sono tenuti alla collazione nei confronti dei figli legittimi.

I figli naturali però, nonostante qualunque dispensa, non possono conseguire nella successione più di quanto è indicato dall'art. 138, tenuto conto di ciò che hanno ricevuto per donazione, nè possono ritenere la donazione oltre i limiti indicati dall'art. 138 anche quando per rinuncia o altra causa non vengono alla successione. Si applica la disposizione dell'art. 145.

Art. 286.

*(Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede.
Donazioni a coniugi).*

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia raccolto il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 287.

(Donazioni fatte all'ascendente dell'erede).

Il discendente che succede per diritto di rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo.

Ai discendenti del figlio naturale che succedono per rappresentazione si applica l'art. 285, comma terzo, anche per le donazioni fatte al loro ascendente.

Art. 288.

(Collazione di dote e di altre assegnazioni).

E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi di assicurazione sulla loro vita o per pagare i loro debiti.

Se il donante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è solo tenuta a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

Art. 289.

(Spese per mantenimento).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 317.

Art. 290.

(Società tra defunto ed erede).

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Art. 291.

(Perimento della cosa donata).

La cosa perita per caso fortuito non è soggetta a collazione.

Art. 292.

(Frutti e interessi).

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 293.

(Collazione di immobili).

La collazione di una cosa immobile si fa o col rendere la cosa in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Art. 294.

(Collazione per imputazione).

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

Art. 295.

(Miglioramenti, spese e deterioramenti).

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura, può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 296.

(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 297.

(Collazione di mobili).

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli di rendita del debito pubblico e di quelli commerciali e industriali, delle derrate e delle merci, il cui prezzo corrente è stabilito da listini di borsa o dalle mercuriali di mercato, si fa in base ai listini e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Art. 298.

(Collazione del danaro).

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli di rendita dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

CAPO III.

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

Art. 299.

(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 300.

(Immobili gravati da rendita redimibile).

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati da ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore

dell'immobile il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.

Art. 301.

(Pagamento dei debiti e rivalsa).

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 299, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratte la parte che deve sopportare come coerede.

Art. 302.

(Quota di debito non pagata da un coerede).

In caso di insolvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Art. 303.

(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

CAPO IV.

**DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE
E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.**

Art. 304.

(Diritto dell'erede sulla propria quota).

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche per incanti, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Art. 305.

(Garanzia tra coeredi).

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

CODICE CIVILE

Art. 306.

(Evizione subita da un coerede).

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al momento dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovavano al momento della divisione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

Art. 307.

(Inesigibilità di crediti).

Non vi è luogo a garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i primi cinque anni successivi alla divisione.

CAPO V.

DELL'ANNULLAMENTO E DELLA RESCISSIONE IN MATERIA DI DIVISIONE.

Art. 308.

(Annullamento per violenza o dolo).

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o dal giorno in cui il dolo è stato scoperto.

Art. 309.

(Omissione di beni ereditari).

L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Art. 310.

(Rescissione per lesione).

La divisione può essere rescissa quando alcuno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

La domanda non può essere proposta trascorsi due anni dalla divisione.

Art. 311.

(Atti diversi dalla divisione).

L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Art. 312.

(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).

L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, e a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Art. 313.

(Stima dei beni).

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 314.

(Facoltà del coerede di dare il supplemento).

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Art. 315.

(Alienazione della porzione ereditaria).

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo gli era palese o la violenza era cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

TITOLO V.

DELLE DONAZIONI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 316.

(Definizione).

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Art. 317.

(Donazione remuneratoria).

E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Art. 318.

(Donazione di beni futuri).

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salva contraria volontà del donante.

Art. 319.

(Donazione di prestazioni periodiche).

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.

Art. 320.

(Donazione a più donatari).

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salva diversa volontà del donante.

E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE
PER DONAZIONE.

Art. 321.

(Capacità di donare).

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 163 e 164 del primo libro.

Art. 322.

(Donazione fatta da persona non sana di mente).

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata non sana di mente per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Art. 323.

(Donazione fatta dall'inabilitato).

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Art. 324.

(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti della persona incapace.

Art. 325.

(Mandato a donare).

E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

E' peraltro valida la donazione in favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

E' del pari valida la donazione la quale ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 326.

(Donazione a favore del tutore o protutore).

E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 145.

Art. 327.

(Donazione al figlio naturale non riconoscibile).

E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell'art. 145.

Art. 328.

(Donazione tra coniugi).

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà con le forme e secondo le regole stabilite per questi atti.

CODICE CIVILE

CAPO III.

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE.

Art. 329.

(Forma della donazione).

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante a mezzo di ufficiale giudiziario.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia concessa, la donazione può essere revocata.

Art. 330.

(Donazioni di modico valore).

La donazione di modico valore che ha per oggetto cose mobili, è valida anche se manca l'atto pubblico, purchè però vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 331.

(Donazione a nascituri).

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.

Salva diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare cauzione. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario.

Art. 332.

(Donazione in riguardo di matrimonio).

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o della prole nascitura dai medesimi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finchè non segue il matrimonio.

L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che

dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di nullità del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 333.

(Donazione a ente non riconosciuto).

La donazione a favore di un ente non legalmente riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Salva diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Art. 334.

(Errore sul motivo della donazione).

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

Art. 335.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.

Art. 336.

(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).

Il donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 337.

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Art. 338.

(Condizione di reversibilità).

Il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, così per il caso di premorienza del solo donatario, come per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della reversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a reversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 339.

(Effetti della reversibilità).

Il patto della reversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

E' valido il patto per cui la reversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 340.

(Donazione gravata di onere).

La donazione può essere gravata di un onere.

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se prevista nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi. Restano impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi sugli immobili donati prima che fosse trascritta la domanda di risoluzione.

Art. 341.

(Onere illecito o impossibile).

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il motivo unico.

Art. 342.

(Divieto di sostituzione).

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

Art. 343.

(Riserva di usufrutto).

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

Art. 344.

(Garanzia per evizione).

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, soltanto nei casi seguenti:

1° se ha espressamente promesso la garanzia;

2° se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3° se la donazione è destinata a costituire una dote o un patrimonio familiare;

4° se si tratta di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 345.

(Responsabilità per vizi occulti).

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi e ai difetti occulti della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Art. 346.

(Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle).

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere, dopo la morte del donante, dai suoi eredi o aventi causa che hanno confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

CAPO IV.

DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

Art. 347.

(Cause di revocazione).

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 348.

(Revocazione per ingratitudine).

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 8, ovvero si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 427, 429 e 430 del primo libro.

Art. 349.

(Termini e legittimazione ad agire).

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta dal donante, o dai suoi eredi, contro il donatario, o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Art. 350.

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Art. 351.

(Termine per l'azione).

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 352.

(Donazioni irrevocabili).

Non possono revocarsi per causa di ingratitudine, nè per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Art. 353.

(Inammissibilità della rinunzia preventiva).

Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 354.

(Effetti della revocazione).

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Art. 355.

(Effetti nei riguardi dei terzi).

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Il donatario che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Art. 356.

(Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità).

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 316, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonchè a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa norma non si applica alle liberalità previste dall'art. 317, secondo comma, e a quelle che a norma dell'art. 289 non sono soggette a collazione.

San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

	Art.
CAPO I — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità . . .	1 a 6
CAPO II — Della capacità di succedere . . .	7
CAPO III — Della indegnità . . .	8 a 11
CAPO IV — Della rappresentazione . . .	12 a 14
CAPO V — Dell'accettazione dell'eredità:	
Sezione I — Disposizioni generali . . .	15 a 28
Sezione II — Del beneficio d'inventario . . .	29 a 56
CAPO VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'eredità . . .	57 a 63
CAPO VII — Della rinunzia all'eredità . . .	64 a 72
CAPO VIII — Dell'eredità giacente . . .	73 a 77
CAPO IX — Della petizione di eredità . . .	78 a 81
CAPO X — Dei legittimari:	
Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari . . .	82 a 98
Sezione II — Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni . . .	99 a 110

CAPO I — Della successione dei parenti legittimi . . .	112 a 118
CAPO II — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti . . .	119 a 126
CAPO III — Della successione del coniuge . . .	127 a 131
CAPO IV — Della successione dello Stato . . .	132

CAPO I — Disposizioni generali . . .	133 a 136
CAPO II — Della capacità di disporre per testamento.	137

CAPO III — Della capacità di ricevere per testamento	138 a 146
CAPO IV — Della forma dei testamenti:	
Sezione I — Dei testamenti ordinari	147 a 154
Sezione II — Dei testamenti speciali	155 a 165
Sezione III — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti	166 a 169
CAPO V — Dell'istituzione di erede e dei legati:	
Sezione I — Disposizioni generali	170 a 178
Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali	179 a 194
Sezione III — Dei legati	195 a 219
Sezione IV — Del diritto di accrescimento	220 a 224
Sezione V — Della revocazione delle disposizioni testamentarie	225 a 233

CAPO VI — Delle sostituzioni:	
Sezione I — Della sostituzione ordinaria	234 a 237
Sezione II — Della sostituzione fedecommissaria	238 a 245
CAPO VII — Degli esecutori testamentari	246 a 258

CAPO I — Disposizioni generali	259 a 283
CAPO II — Della collazione	284 a 298
CAPO III — Del pagamento dei debiti	299 a 303
CAPO IV — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote	304 a 307
CAPO V — Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione	308 a 315

CAPO I — Disposizioni generali	316 a 320
CAPO II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione	321 a 328
CAPO III — Della forma e degli effetti della donazione	329 a 346
CAPO IV — Della revocazione delle donazioni	347 a 356

INDICE ANALITICO

CODICE CIVILE

LIBRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI

TITOLO I — Delle successioni per causa di morte — Disposizioni generali.

CAPO I. — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.

Apertura della successione	Art. 1
Delazione dell'eredità	» 2
Divieto di patti successorii	» 3
Acquisto dell'eredità	» 4
Poteri del chiamato prima dell'accettazione	» 5
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato	» 6

CAPO II. — Della capacità di succedere.

Capacità delle persone fisiche	» 7
--	-----

CAPO III. — Della indegnità.

Casi d'indegnità	» 8
Restituzione dei frutti	» 9
Indegnità del genitore	» 10
Riabilitazione dell'indegno	» 11

CAPO IV. — Della rappresentazione.

Concetto	» 12
Soggetti	» 13
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione	» 14

CAPO V. — Dell'accettazione dell'eredità.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario	» 15
Eredità devolute a minori o interdetti	» 16
Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati	» 17
Eredità devolute a persone giuridiche	» 18
Modi di accettazione	» 19
Accettazione espressa	» 20
Accettazione tacita	» 21
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione	» 22
Rinunzia che importa accettazione	» 23
Trasmisione del diritto di accettazione	» 24
Prescrizione	» 25
Fissazione di un termine per l'accettazione	» 26
Impugnativa per violenza o dolo	» 27
Impugnativa per errore	» 28

Sezione II. — Del beneficio d'inventario.

Accettazione col beneficio d'inventario	Art. 29
Chiamato all'eredità che è nel possesso reale di beni	» 30
Poteri	» 31
Chiamato all'eredità che non è nel possesso reale di beni	» 32
Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria	» 33
Decadenza dal beneficio d'inventario	» 34
Effetti del beneficio d'inventario	» 35
Responsabilità dell'erede nell'amministrazione	» 36
Cauzione	» 37
Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione	» 38
Omissioni o infedeltà nell'inventario	» 39
Pagamento dei creditori e legatari	» 40
Rendimento del conto	» 41
Mora nel rendimento del conto	» 42
Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione	» 43
Procedura di liquidazione	» 44
Termine per la liquidazione	» 45
Reclami	» 46
Pagamento dei creditori e dei legatari	» 47
Liquidazione promossa dall'erede	» 48
Liquidazione nel caso di più eredi	» 49
Decadenza dal beneficio	» 50
Procedure individuali	» 51
Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari	» 52
Nomina del curatore	» 53
Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari	» 54
Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati	» 55
Spese	» 56

CAPO VI. — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Oggetto della separazione	» 57
Separazione contro i legatari di specie	» 58
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti	» 59
Cessazione della separazione	» 60
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione	» 61
Separazione riguardo ai mobili	» 62
Separazione riguardo agli immobili	» 63

CAPO VII. — Della rinunzia all'eredità.

Dichiarazione di rinunzia	» 64
Rinunzia condizionata, a termine o parziale	» 65
Retroattività della rinunzia	» 66
Devoluzione nelle successioni legittime	» 67
Devoluzione nelle successioni testamentarie	» 68
Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori	» 69
Revoca della rinunzia	» 70
Impugnativa per violenza o dolo	» 71
Sottrazione di beni ereditari	» 72

CODICE CIVILE

CAPO VIII. — Dell'eredità giacente.

Nomina del curatore	Art. 73
Obblighi del curatore	» 74
Pagamento dei debiti ereditari	» 75
Inventario, amministrazione e rendimento dei conti	» 76
Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità	» 77

CAPO IX. — Della petizione di eredità.

Concetto	» 78
Diritti dei terzi	» 79
Obblighi del possessore di buona fede	» 80
Norme applicabili al possessore di beni dell'eredità	» 81

CAPO X. — Dei legittimari.

Sezione I. — Dei diritti riservati ai legittimari.

Legittimari	» 82
Riserva a favore dei figli legittimi	» 83
Riserva a favore degli ascendenti legittimi	» 84
Riserva a favore dei figli naturali	» 85
Riserva a favore del coniuge	» 86
Concorso di figli legittimi e naturali	» 87
Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali	» 88
Concorso di coniuge e figli naturali	» 89
Concorso di ascendenti legittimi e coniuge	» 90
Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali	» 91
Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge	» 92
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge	» 93
Esclusione della riserva del coniuge	» 94
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari	» 95
Lascito eccedente la porzione disponibile	» 96
Legato in sostituzione di legittima	» 97
Donazioni e legati in conto di legittima	» 98

Sezione II. — Della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari	» 99
Riduzione delle disposizioni testamentarie	» 100
Riduzione delle donazioni	» 101
Determinazione della porzione disponibile	» 102
Soggetti che possono chiedere la riduzione	» 103
Modo di ridurre le disposizioni testamentarie	» 104
Modo di ridurre le donazioni	» 105
Riduzione del legato o della donazione di immobili	» 106
Restituzione degli immobili	» 107
Insolvenza del donatario soggetto a riduzione	» 108
Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione	» 109
Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione	» 110

TITOLO II — Delle successioni legittime.

Categorie dei successibili Art. 111

CAPO I. — Della successione dei parenti legittimi.

Successione dei figli legittimi	» 112
Successione dei figli legittimati e adottivi	» 113
Successione dei genitori	» 114
Successione degli ascendenti	» 115

Successione dei fratelli e delle sorelle	Art. 116
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle	» 117
Successione di altri parenti	» 118

CAPO II. — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.

Successione dei figli naturali	» 119
Concorso di figli naturali e legittimi	» 120
Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore	» 121
Successione dei soli figli naturali	» 122
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore	» 123
Successione dei genitori al figlio naturale	» 124
Concorso del coniuge e dei genitori	» 125
Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili	» 126

CAPO III. — Della successione del coniuge.

Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali	» 127
Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle	» 128
Concorso del coniuge con altri parenti	» 129
Successione del coniuge putativo	» 130
Esclusione del coniuge dalla successione	» 131

CAPO IV. — Della successione dello Stato.

Acquisto dei beni da parte dello Stato	» 132
--	-------

TITOLO III. — Delle successioni testamentarie.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Testamento	Art. 133
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare	» 134
Testamento congiuntivo o reciproco	» 135
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle	» 136

CAPO II. — Della capacità di disporre per testamento.

Casi di incapacità	» 137
------------------------------	-------

CAPO III. — Della capacità di ricevere per testamento.

Figli naturali riconosciuti o riconoscibili	» 138
Figli naturali non riconoscibili	» 139
Assegno ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili	» 140
Coniuge del binubo	» 141
Incapacità del tutore e del protutore	» 142
Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete	» 143
Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto	» 144
Persone interposte	» 145
Enti non riconosciuti	» 146

CAPO IV. — Della forma dei testamenti.

Sezione I. — Dei testamenti ordinari.

Forme	» 147
Testamento olografo	» 148
Testamento pubblico	» 149

CODICE CIVILE

Testamento segreto	Art. 150
Formalità del testamento segreto	» 151
Nullità del testamento	» 152
Validità del testamento segreto come olografo	» 153
Ritiro di testamento segreto od olografo	» 154

Sezione II. — Dei testamenti speciali.

Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni	» 155
Termine di efficacia	» 156
Testamento in navigazione	» 157
Forme	» 158
Consegna	» 159
Verbale di consegna	» 160
Termine di efficacia	» 161
Testamento in aeromobile	» 162
Testamento dei militari	» 163
Casi e termini d'efficacia	» 164
Nullità	» 165

Sezione III. — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

Pubblicazione del testamento olografo	» 166
Pubblicazione del testamento segreto	» 167
Comunicazione dei testamenti alla pretura	» 168
Comunicazioni agli eredi e legatari	» 169

CAPO V. — Dell'istituzione di erede e dei legati.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Violenza, dolo, errore	» 170
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione	» 171
Motivo illecito	» 172
Disposizione fiduciaria	» 173
Disposizione a favore di persona incerta	» 174
Disposizioni a favore dell'anima	» 175
Disposizioni a favore dei poveri	» 176
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo	» 177
Determinazione di legato per arbitrio altrui	» 178

Sezione II. — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

Condizione sospensiva o risolutiva	» 179
Condizioni impossibili o illecite	» 180
Condizione di reciprocità	» 181
Divieto di nozze	» 182
Termine	» 183
Condizione di non fare o di non dare	» 184
Cauzione in caso di condizione risolutiva	» 185
Cauzione in caso di legato condizionale o a termine	» 186
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauazione	» 187
Persone a cui spetta l'amministrazione	» 188
Amministrazione in caso di eredi nascituri	» 189
Obblighi e facoltà degli amministratori	» 190
Condizione sospensiva potestativa senza termine	» 191
Retroattività della condizione	» 192
Onere	» 193
Adempimento dell'onere	» 194

Sezione III. — Dei legati.

Acquisto del legato	» 195
Legato di cosa dell'onerato o di un terzo	» 196

Legato di cosa solo in parte del testatore	Art. 197
Legato di cosa genericamente determinata	» 198
Legato di cosa non esistente nell'asse	» 199
Legato di cosa da prendersi da certo luogo	» 200
Legato di cosa del legatario	» 201
Legato di cosa acquistata dal legatario	» 202
Legato di credito o di liberazione da debito	» 203
Legato a favore del creditore	» 204
Legato di alimenti	» 205
Prelegato	» 206
Onere della prestazione del legato	» 207
Legato imposto a un solo erede	» 208
Adempimento del legato di genere	» 209
Scelta nel legato alternativo	» 210
Trasmissione all'erede della facoltà di scelta	» 211
Accessioni della cosa legata	» 212
Adempimento del legato	» 213
Frutti di cosa appartenente al testatore	» 214
Frutti di cosa appartenente all'onerato o a un terzo	» 215
Legato di prestazioni periodiche	» 216
Legati e oneri a carico del legatario	» 217
Spese per la prestazione del legato	» 218
Perimento della cosa legata	» 219

Sezione IV. — Del diritto di accrescimento.

Accrescimento tra coeredi	» 220
Accrescimento tra collegatari	» 221
Effetti dell'accrescimento	» 222
Mancanza di accrescimento	» 223
Accrescimento nel legato di usufrutto	» 224

Sezione V. — Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

Revocabilità del testamento	» 225
Revocazione espressa	» 226
Revocazione della revocazione	» 227
Testamento posteriore	» 228
Testamento posteriore inefficace	» 229
Distruzione del testamento olografo	» 230
Effetti del ritiro del testamento segreto	» 231
Alienazione e trasformazione della cosa legata	» 232
Revocazione per sopravvenienza di figli	» 233

CAPO VI. — Delle sostituzioni.

Sezione I. — Della sostituzione ordinaria.

Casi di sostituzione ordinaria	» 234
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca	» 235
Obblighi dei sostituiti	» 236
Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione ordinaria	» 237

Sezione II. — Della sostituzione fedecommissaria.

Limiti	» 238
Diritti e obblighi dell'istituto	» 239
Alienazione dei beni	» 240
Diritti dei creditori personali dell'istituto	» 241
Devoluzione al sostituito	» 242
Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione fedecommissaria	» 243
Usufrutto successivo	» 244
Premi di nuzialità, opere di assistenza ecc.	» 245

CODICE CIVILE

CAPO VII. — Degli esecutori testamentari.

Facoltà di nomina e di sostituzione	Art. 246
Persone capaci di essere nominate	» 247
Accettazione e rinuncia alla nomina	» 248
Funzioni dell'esecutore testamentario	» 249
Rappresentanza processuale	» 250
Apposizione di sigilli e inventario	» 251
Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario	» 252
Consegna dei beni all'erede	» 253
Disaccordo fra più esecutori testamentari	» 254
Conto della gestione	» 255
Esonero dell'esecutore testamentario	» 256
Retribuzione	» 257
Spese	» 258

TITOLO IV — Della divisione.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Facoltà di domandare la divisione	Art. 259
Godimento separato di parte dei beni	» 260
Casi di impedimento alla divisione	» 261
Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare	» 262
Sospensione della divisione per ordine del giudice	» 263
Divisione giudiziaria	» 264
Diritto ai beni in natura	» 265
Vendita dei beni mobili per il pagamento dei debiti ereditari	» 266
Immobili non divisibili	» 267
Vendita degli immobili	» 268
Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale	» 269
Resa dei conti	» 270
Collazione e imputazione	» 271
Prelevamenti	» 272
Stima e formazione delle parti	» 273
Norme per la formazione delle porzioni	» 274
Conguagli in danaro	» 275
Nomina di perito o notaio	» 276
Reclamo all'autorità giudiziaria	» 277
Suddivisione tra stirpi	» 278
Diritto di prelazione	» 279
Norme date al testatore per la divisione	» 280
Divisione fatta dal testatore	» 281
Preterizione di eredi e lesione di legittima	» 282
Consegna dei documenti	» 283

CAPO II. — Della collazione.

Collazione tra figli legittimi	» 284
Collazione tra figli legittimi e naturali	» 285
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede.	
Donazioni a coniugi	» 286
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede	» 287
Collazione di dote e di altre assegnazioni	» 288
Spese per mantenimento	» 289
Società tra defunto ed erede	» 290
Perimento della cosa donata	» 291
Frutti e interessi	» 292
Collazione di immobili	» 293
Collazione per imputazione	» 294
Miglioramenti, spese e deterioramenti	» 295

Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.	Art. 296
Collazione di mobili	» 297
Collazione del danaro	» 298

CAPO III. — Del pagamento dei debiti.

Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi	» 299
Immobili gravati da rendita redimibile	» 300
Pagamento dei debiti e rivalsa	» 301
Quota di debito non pagata da un coerede	» 302
Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti	» 303

CAPO IV. — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.

Diritto dell'erede sulla propria quota	» 304
Garanzia tra coeredi	» 305
Evizione subita da un coerede	» 306
Inesigibilità di crediti	» 307

CAPO V. — Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.

Annullamento per violenza o dolo	» 308
Omissione di beni ereditari	» 309
Rescissione per lesione	» 310
Atti diversi dalla divisione	» 311
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede	» 312
Stima dei beni	» 313
Facoltà del coerede di dare il supplemento	» 314
Alienazione della porzione ereditaria	» 315

TITOLO V — Delle donazioni.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Definizione	Art. 316
Donazione remuneratoria	» 317
Donazione di beni futuri	» 318
Donazione di prestazioni periodiche	» 319
Donazione a più donatari	» 320

CAPO II. — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.

Capacità di donare	» 321
Donazione fatta da persona non sana di mente	» 322
Donazione fatta dall'inabilitato	» 323
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci	» 324
Mandato a donare	» 325
Donazione a favore del tutore o protutore	» 326
Donazione al figlio naturale non riconoscibile	» 327
Donazione tra coniugi	» 328

CAPO III. — Della forma e degli effetti della donazione.

Forma della donazione	» 329
Donazioni di modico valore	» 330
Donazione a nascituri	» 331
Donazione in riguardo di matrimonio	» 332
Donazione a ente non riconosciuto	» 333

CODICE CIVILE

Errore sul motivo della donazione	Art. 334
Motivo illecito	» 335
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione	» 336
Riserva di disporre di cose determinate	» 337
Condizione di reversibilità	» 338
Effetti della reversibilità	» 339
Donazione gravata di onere	» 340
Onere illecito o impossibile	» 341
Divieto di sostituzione	» 342
Riserva di usufrutto	» 343
Garanzia per evizione	» 344
Responsabilità per vizi occulti	» 345
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle	» 346

CAPO IV. — *Della revocazione delle donazioni.*

Cause di revocazione	Art. 347
Revocazione per ingratitudine	» 348
Termini e legittimazione ad agire	» 349
Revocazione per sopravvenienza di figli	» 350
Termine per l'azione	» 351
Donazioni irrevocabili	» 352
Inammissibilità della rinunzia preventiva	» 353
Effetti della revocazione	» 354
Effetti nei riguardi dei terzi	» 355
Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità	» 356